

IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE

LEGGE 122/1992

Raccolta di circolari, lettere circolari e pareri

*La presente Raccolta unisce le principali circolari, nonché le sintesi di diversi pareri e lettere circolari che già il Ministero dell'Industria ora Sviluppo Economico, anche con l'ausilio della competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha fornito in materia di attività di autoriparazione di cui alla **Legge 5 febbraio 1992, n. 122** recante "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione". Alcuni pareri sono riportati solo per completezza dell'evoluzione interpretativa sulla relativa casistica o fattispecie rappresentata.*

*Con la **Legge 11 dicembre 2012, n. 224**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale GU n.297 del 21-12-2012 ed entrata in vigore il **5 gennaio 2013**, sono state apportate significative modifiche all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, essenzialmente finalizzate all'unificazione nella nuova sezione della "meccatronica" di due sezioni ("meccanica e motoristica" ed "elettrauto") delle quattro in cui in precedenza era articolato l'esercizio di tale attività. La medesima nuova normativa contiene anche disposizioni finalizzate all'attuazione del conseguente nuovo assetto dei requisiti tecnico-professionali necessari per lo svolgimento dell'attività di "meccatronica" nonché le indispensabili disposizioni transitorie.*

*Con le ulteriori disposizioni contenute nell'**art.1, comma 1132, punto d) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205** (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) sono state apportate modifiche alla suindicata Legge n.224/2012.*

*Il Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare n. 3703/C del 9 gennaio 2018 ha rappresentato come il Legislatore ha inteso venire incontro alle reiterate istanze delle associazioni di categoria miranti a consentire una maggiore libertà di intraprendere iniziative imprenditoriali nel settore. Tale spazio di operatività è limitato nel tempo (10 anni) ed è a favore esclusivamente delle imprese già operanti nel settore – seppur limitatamente ad una o più sezioni di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 122/1992 – alla data del 5 gennaio 2013 (data di entrata in vigore della L. 224/2012) ed è condizionato al sostenimento di specifici corsi di qualificazione entro il termine suindicato dei 10 anni. Tale normativa ha, altresì, **prorogato il termine transitorio** che consente alle società abilitate - solo alla meccanica-motoristica o solo all'elettrauto - di poter continuare ad operare nel rispettivo settore. **Detto termine scade decorsi 10 (dieci) anni dall'entrata in vigore della L.224/2012**, entro il quale gli interessati dovranno necessariamente frequentare - con esito positivo - il corso formativo per la meccatronica previsto dalla Legge in parola, pena la decadenza dell'abilitazione agli ex settori meccanico-motoristico o elettrauto.*

E' utile, infine, avvisare che per diverse tematiche in materia di autoriparazione trovano applicazione per analogia anche i principi espressi in altre circolari e pareri ministeriali relativi alle attività di installazione di impianti all'interno degli edifici di cui al D.M. 37/2008, il cui rinvio alla relativa "Raccolta Pareri Mi.S.E. DM 37/2008" è quanto mai consigliabile per la completezza degli argomenti trattati.

Aggiornamenti in blu

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

"Corso avanzato-Problematice connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio" –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

Indice generale (per argomenti)

1. Campo di applicazione	pag. 2
2. Soggetti	pag. 9
3. Requisiti morali	pag. 10
4. Immedesimazione e univocità del preposto alla gestione tecnica	pag. 10
• 4.1 Immedesimazione	
• 4.2 Univocità - Officine contigue	
• 4.3 Associazione in partecipazione	
5. Variazione legale rappresentante	pag. 21
6. Titoli di studio	pag. 22
7. Esperienza professionale maturata	pag. 24
8. Irretroattività data inizio attività e data nomina preposto	pag. 35
9. Trasferimento/conferimento d'azienda	pag. 36
10. Legge n. 25 del 5 gennaio 1996	pag. 37
11. Meccatronica – Fase transitoria	pag. 40
• 11.1 Circolare n. 3659/2013	
• 11.2 Avvio ex “settori meccanica-motoristica” o “elettrauto”	
• 11.3 Corsi integrativi - periodo transitorio	
• 11.4 Titoli di studio - rivalutazione	
• 11.5 Esonero ultra55enne	
• 11.6 Riqualificazione meccatronica – esperienza professionale maturata	
12. Sanzioni	pag. 54
13. Ricorsi	pag. 55

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 Parere del Ministero dell'Industria 1-6-1995 prot. n. 387286 (confermata con parere a CCIAA Bologna 16-8-2005 prot. 7761 e parere a CCIAA Bari 31-10-2007 prot. 10050)

Autoriparazione in forma itinerante

Gli autoriparatori in forma “itinerante” esercitano l’attività in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla legge 122, ma al di fuori di locali e spazi idonei poiché tali interventi hanno la caratteristica di straordinarietà ed emergenza ossia consentono la riparazione di veicoli che, per le loro caratteristiche e dimensioni, risultino difficilmente trainabili oppure suscettibili di arrecare gravi disagi alla viabilità oppure più in generale in tutti i casi in cui la riparazione dei veicoli debba avvenire *in loco*.

1.2 Circolare n. 3653/c 2-7-2012 prot. 148904 (in condivisione parere Ministero Infrastrutture e Trasporti)

Autoriparazione in forma itinerante

Si ritiene possibile effettuare interventi di ripristino della funzionalità di un autoveicolo in luoghi diversi dai locali di officina la cui esecuzione non richieda l’uso di attrezzature complesse (es. installazione di cristalli per autoveicoli) purché le imprese rispettino i presupposti ed obblighi inerenti la sicurezza della circolazione stradale, la tutela dell’ambiente e la sicurezza dei luoghi di lavoro. Pertanto, gli interventi da eseguirsi al di fuori dei locali di officina, sempre da soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti [dalla Legge 122/1992], devono effettuarsi in luoghi insuscettibili di recare disagio o pericolo per la circolazione stradale e che siano tali da garantire la sicurezza degli operatori, che dovranno comunque agire nel rispetto delle disposizioni inerenti la prevenzione dell’inquinamento atmosferico e la tutela dell’ambiente con particolare riguardo allo smaltimento dei rifiuti.

1.3 Parere a privato 7-11-2012 prot. 229051

Autoriparazione in forma occasionale

L’esercizio dell’attività di autoriparazione in forma occasionale è ammesso nel rispetto di diverse condizioni e in ogni caso spetta alla competente Camera di commercio procedere alle opportune verifiche:

1. preventivo accertamento dell’insussistenza di provvedimenti emanati dai competenti enti locali che impongano determinati orari di apertura alle imprese esercenti attività di autoriparazione (orario di apertura libero);
2. presentazione della SCIA presso la CCIAA territorialmente competente;
3. nomina di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 7 Legge 122/1992;
4. presenza costante del responsabile tecnico durante lo svolgimento degli interventi di autoriparazione come precisato nella Circolare Ministeriale n. 3439/c del 27-3-2008 (che pur relativa all’attività di impiantistica risulta applicabile, sul punto, anche all’attività di autoriparazione) laddove viene richiesto, al responsabile tecnico, di sottoscrivere la seguente dichiarazione: “ *Il sottoscritto _____, nominato responsabile tecnico, dichiara sotto la propria responsabilità, di esplicitare tale incarico in modo stabile e continuativo mantenendo un rapporto diretto con la struttura operativa dell’impresa e di svolgere un costante controllo circa il rispetto della normativa tecnica vigente, impegnando l’impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell’attività stessa.*” e come confermato, seppur in

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

“Corso avanzato-Problematrice connesse alle Leggi Speciali. L’esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L’esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio” –

Raccolta pareri imprese esercenti l’attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

modo indiretto, anche dalla Circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione – Dipartimento trasporti terrestri del 15-12-1999, n. A33/99/MOT, in materia di revisione di veicoli.

1.4 Parere del Ministero dell'Industria 1-6-1995 prot. n. 387286 –(vedasi parere 25-1-2017 prot. 23045)

Carroziere battitore c.d. “battilamiere”

Attività molto specializzata svolta in forma di prestazione professionale da parte di soggetti iscritti all’Albo delle Imprese Artigiane a favore di officine, purché le stesse officine siano abilitate ai sensi della legge 122 per l’attività di carroziere. Questi soggetti non rientrano nel campo di applicazione della legge e, pertanto, non è necessario che posseggano i requisiti tecnico-professionali.

1.5 Parere del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 9-2-1995 prot. 0224/4302(1)

Autoriparazione e preparazione di autovetture da corsa

Le attività di autoriparazione e preparazione di autovetture da corsa rientrano nell’ambito di applicazione della Legge n. 122 per esigenze di sicurezza poiché anche questo tipo di circolazione veicolare per quanto “atipica” (cioè unicamente all’interno delle apposite piste da competizione e con esclusione della normale circolazione stradale) presenta elevati livelli di rischio per gli stessi conducenti, nonché per gli operatori che vi collaborano e per lo stesso pubblico che assiste. (Di conseguenza le imprese esercenti tali attività sono tenute a iscriversi nell’elenco speciale [imprese esercenti in prevalenza l’attività di commercio dei veicoli] previsto dall’art. 3, 2° comma, d.P.R. n. 387/1994.)

1.6 Lettera circolare 2-8-1996 prot. 488820

Ripristino di componenti estranei al settore di carrozzeria

Sono ammissibili interventi da parte dei carrozzieri che, oltre ovviamente ai lamierati dell’autoveicolo, ripristinano alcune componenti dei veicoli estranei all’attività di carrozzeria e riferite semmai all’attività regolamentata di altre sezioni del registro delle imprese (come il ripristino di elementi dell’impianto elettrico, del motore e dei pneumatici) purché siano limitati al solo distacco e riposizionamento dei componenti estranei alla carrozzeria, ma il cui smontaggio risulti indispensabile per la riparazione o il rifacimento di parti della carrozzeria stessa.

1.7 Lettera circolare 18-11-2005 prot. 10556

Costruzioni di veicoli speciali

Le attività di costruzione di veicoli “speciali” quali le ambulanze, i camion frigoriferi, ecc. e le attività di costruzione di autocarrozzerie non rientrano nel campo di applicazione della Legge 122 del 1992 perché sono sottoposte alle norme ben più stringenti in materia di omologazione. Infatti, la Direzione Generale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. 1489 del 10-11-2005, ha precisato che l’attività di “costruzione di veicoli” si sostanzia in attività di ideazione, progettazione e realizzazione di prodotti industriali assoggettati alle verifiche relative ai controlli di conformità di tipo omologatorio (art. 77 C.d.S.) ed alle norme relative alla sicurezza del prodotto, in relazione ai contenuti della direttiva 2001/95/CE recepita nell’ordinamento nazionale con decreto legislativo 21-5-2004, n. 172. A tale attività appare del tutto assimilabile quella di trasformazione dei veicoli.

1.8 Lettera circolare 24-11-2005 prot. 10711 (in condivisione parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

“Corso avanzato-Problematice connesse alle Leggi Speciali. L’esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L’esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio” –

Raccolta pareri imprese esercenti l’attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

Macchine per il movimento terra provviste di targa

L'attività di riparazione o manutenzione relativa a macchine operatrici per movimento terra provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, terne, ecc.) non rientra nel campo di applicazione della Legge 122/1992 perché tali macchine semoventi non possono definirsi come adibite al trasporto su strada di persone e di cose ai sensi del codice della strada. Infatti, la previsione di un numero di posti per i soli addetti, non superiore a tre, incluso il conducente, nonché la possibilità di movimentare solo le cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, sono profili strettamente inerenti alla funzionalità della stessa, senza i quali la medesima non sarebbe operativa. Tali concetti sono diversi e ultronei rispetto a quello di trasporto di persone o di cose.

Infine l'art. 58 del C.d.S. prescrive, tra l'altro, che tali macchine possono circolare su strada per il proprio trasferimento o per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere.

1.9 Lettera circolare 31-3-2008 prot. 2688

Attività di riparazione pneumatici (ripristino e sostituzione di componenti fissi)

L'art. 1, comma 2, della Legge 122/1992 prevede che rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente anche particolare, dei veicoli e complessi di veicoli a motore, quindi la riparazione di pneumatici rientra nell'attività di gommista. In particolare, sia nel caso in cui l'attività si inserisca in un ciclo di servizio completo (l'impresa X smonta il pneumatico danneggiato, lo ripara e quindi lo rimonta) sia nel caso in cui rappresenti una fase soltanto di detto ciclo di servizio (il pneumatico danneggiato viene smontato da un'impresa X che lo porta a riparare da un'impresa Y, che lo riconsegna all'impresa X a riparazione eseguita) in quanto si tratterebbe in ambedue i casi di una riparazione riferita ad uno specifico veicolo tale da poter influire sulla sicurezza di marcia dello stesso veicolo.

Diverso è il caso di rigenerazione di pneumatici in cui l'attività di riparazione pneumatici si inserisca in un vero e proprio ciclo produttivo, in cui una certa quantità di pneumatici usurati (di proprietà dell'impresa) viene rigenerata per essere successivamente commercializzata: l'attività sarà sottoposta ad altri controlli (es. omologatori) e non riguarda il ripristino delle condizioni di sicurezza riferite ad uno specifico veicolo.

1.10 Parere a Codema, al Comune di Corigliano d'Otranto, alle Camere di commercio di Lecce e Bari, a Provincia di Bari e di Lecce 31-3-2014 prot. 52372

Installazione apparecchiature ricetrasmittenti su autoveicoli (installazione di componenti fissi) - Ripristino di componenti estranei al settore di abilitazione

L'attività di installazione di apparecchiature ricetrasmittenti su autoveicoli, ancorché avente ad oggetto attrezzature removibili, riguardando interventi che ricomprendono installazioni fisse all'interno e all'esterno dell'abitacolo (anche ai fini della sicurezza) e collegamenti fissi con l'impianto elettrico dei veicoli medesimi, rientrano nella tipologia di interventi soggetti all'applicazione della Legge 122/1992 e dunque possono essere effettuati solamente da imprese abilitate nel settore dell'autoriparazione. A supporto di tali considerazioni si ricorda quanto fatto conoscere dal competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota n. 9921-RU del 28-3-2011, nella quale in sostanza è stato affermato che qualsivoglia intervento su veicoli e complessi di veicoli a motore, ancorché se marginali o addirittura neanche richiedenti specifica e mirata professionalità, debbono essere effettuati esclusivamente da soggetti abilitati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, Legge 122 *“Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburanti, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio e di*

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

“Corso avanzato-Problematrice connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio” –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'inquinamento atmosferico e di smaltimento di rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli”.

L'esercizio dell'attività di autoriparazione è preclusa a chiunque non sia abilitato ai sensi della Legge 122/1992; nulla cambia, in termini di abilitazione, nel caso in cui l'impresa fosse abilitata ai sensi del D.M. 37/2008, poiché tale abilitazione non avrebbe alcun effetto sulla possibilità di poter legittimamente svolgere attività di autoriparazione, concernendo infatti l'attività di installazione di “impianti su edifici”; anche qualora l'attività in parola fosse svolta come accessoria o strumentale rispetto all'attività principale (come ad es. l'installazione di impianti di cui al D.M. 37/2008).

Tale divieto permane sia sulle imprese non abilitate che su quelle abilitate in settore diverso dall'autoriparazione; pertanto la frase di cui all'art. 10, comma 3, Legge 122 “*L'esercizio, da parte di un'impresa, di attività di autoriparazione di pertinenza di sezioni del registro di cui all'art. 2 diverse da quella in cui l'impresa è iscritta è punito, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali e accessorie rispetto all'attività principale, con la sanzione amministrativa ...*” deve essere correttamente intesa per quanto attiene al concetto di attività principale cioè settore nell'ambito dell'autoriparazione, per il quale l'impresa è abilitata. Qualora un'impresa sia abilitata a svolgere attività in uno specifico settore dell'autoriparazione (ad es. carrozzeria) potrà effettuare, in quanto consentito dall'art. 10 sopra richiamato, operazioni che per loro natura richiederebbero l'abilitazione ad altro settore dell'autoriparazione (ad es. meccatronica o gommista) nel solo caso in cui tali operazioni siano strettamente connesse, accessorie e strumentali agli interventi effettuati e relativi all'attività principale (per l'appunto rimanendo alla situazione ipotizzata di carrozzeria).

1.11 Parere a privato, a CCIAA Cosenza, alla Provincia di Cosenza e al Comune di Fagnano Castello 16-4-2014 prot. 67032

Attività di autoriparazione ad esclusivo uso interno - committente

L'esercizio dell'attività di autoriparazione è precluso a tutte le imprese che non sono abilitate ai sensi della Legge 122/1992: qualsiasi eventuale intervento dalle medesime fosse posto in essere nel settore dell'autoriparazione sarebbe da considerarsi illegittimo e in quante tale soggetto alle sanzioni di cui all'art. 10 Legge 122 anche per il committente che lo avesse svolto ad esclusivo uso interno, anche se inconsapevolmente in buona fede. Premesso ciò, appare peraltro superfluo precisare che l'esperienza professionale acquisita presso un'impresa non in possesso della relativa abilitazione non può costituire elemento utile ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 7 della Legge 122/1992.

1.12 Parere a Confartigianato 12-5-2014 prot. 78415

Attività di sostituzione di cristalli - abilitazioni limitate

L'attività di montaggio/sostituzione dei cristalli può essere esercitata solo da imprese abilitate nel settore della carrozzeria, così come è altrettanto certo che non sia possibile procedere ad un'ulteriore frammentazione abilitativa del settore della carrozzeria (es. sostituzione fanaleria, specchietti retrovisori, tergicristalli ed altri interventi ancora). Ogni eventuale limitazione imposta nel settore della carrozzeria sarebbe contro norma e dunque illegittima.

Infatti a differenza della normativa in materia di installazione di impianti dove, già in vigore della Legge 46/90, il d.P.R. 558/1999 aveva consentito la limitazione in voci all'interno di ogni singola lettera, lo stesso d.P.R. (art. 10) nulla ha previsto riguardo alla disciplina dell'autoriparazione, talché l'unica classificazione possibile è ora quella della divisione in tre sezioni espressamente previste dalla legge 122 stessa (fatto salvo quanto previsto – in via transitoria – dalla Legge 11-12-2012, n. 224 e dalla Circolare n. 3659/c dell'11-3-2013 per il solo settore meccatronica).

1.13 Parere a CCIAA Rieti 27-3-2008 prot. 2580

Costruzione di motori industriali

Sono sottratte dall'applicazione della normativa in parola [Legge 122/1992] le attività di tipo industriale, quali attività di costruzione di automobili o di parti delle stesse.

Conseguentemente l'esperienza maturata in seno ad imprese del settore industriale (seppur relativo alla costruzione di motori industriali) non può essere ritenuta idonea a soddisfare la condizione prevista dall'art. 7, comma 2, lettera "a" della Legge 122/1992.

1.14 Parere a privato e a CCIAA Napoli 3-6-2016 prot. 157733

Attività di autoriparazione ad uso interno e verso terzi: cambiamento di attività

Si fa riferimento al messaggio di posta elettronica con il quale è stato presentato a questo Ministero un quesito in materia di autoriparazione, che qui di seguito si riporta: "... presso l'officina meccanica che si intende iscrivere è possibile riparare anche i propri mezzi aziendali oppure l'attività deve essere svolta solo per terzi?"

Si ritiene opportuno rappresentare che qualora una impresa sia legittimamente abilitata all'esercizio di attività di autoriparazione verso terzi, la stessa può, indubbiamente, liberamente esercitare l'attività in parola anche rispetto ai propri autoveicoli; quanto previsto dal d.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 "Alla stessa procedura sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno" non trova, in questo caso, corretta applicazione poiché trattasi di situazione esattamente contraria. Il DPR 558 con tale previsione disciplina l'ipotesi di un'impresa abilitata all'esercizio dell'attività ai soli fini interni; in siffatta situazione l'impresa non potrebbe esercitare l'attività verso terzi (a meno che non presenti un'ulteriore SCIA che giustifichi tale cambiamento di attività, che la Camera di commercio o l'organismo della Regione allo scopo deputato, se trattasi di impresa artigiana, dovrà puntualmente verificare, in quanto responsabile del procedimento autorizzatorio).

1.15 Parere a privato 25-1-2017 prot. 23045

Levabolle svolta presso terzi

Si chiede se l'attività di levabolle svolta c/o terzi (officine autorizzate, concessionarie auto, fabbriche automotrici, compagnie di assicurazioni, privati, ecc ...) possa o meno rientrare nel campo di applicazione della Legge 122/1992. L'attività sarebbe svolta con l'ausilio di una piccola attrezzatura meccanica, al fine di eliminare piccole e medie ammaccature causate da grandine o urti di parcheggio. L'impresa individuale svolgerebbe tale attività senza avere una sede legale/officina poiché la prestazione sarebbe c/o terzi.

Al riguardo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha già fornito risposta – con parere n. 9921 RU del 28 marzo 2011 – ad apposito quesito relativo al levabolle, con il quale ha precisato che l'attività medesima risulta pienamente assoggettabile alla legge in parola e, pertanto, può essere esercitata solamente da soggetti regolarmente abilitati per il settore della carrozzeria dalla CCIAA o CPA.

Si ritiene richiamare l'attenzione di codesto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla parte del quesito relativo allo svolgimento dell'attività in parola presso terzi in assenza di officina sede legale e con il solo ausilio di una piccola attrezzatura meccanica. In particolare si chiede se possono ritenersi confermate anche per il caso in esame le indicazioni fornite con nota n.14658 del 27-6-2016, laddove venne dato parere favorevole all'esercizio di attività di autoriparazione – in assenza

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

"Corso avanzato-Problematiche connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio" –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

di un locale officina – attraverso l'utilizzo di un semplice furgone attrezzato da officina, munito di strumentazione idonea. Al riguardo si rimane in attesa di poter acquisire il competente avviso di codesto Dicastero.

1.16 Parere a privato e a CCIAA Alessandria data - prot

Competizioni motociclistiche - moto non autorizzate a circolare su strada

L'impresa in parola risulta iscritta al solo fine di svolgere attività di *“autoriparazione meccanica motoristica per motocicli, in occasione di competizioni non su circuito e comunque non autorizzati a circolare su strada con officina mobile in maniera itinerante”*.

A parere della Scrivente, la Camera di commercio di Alessandria, a suo tempo, a fronte di un'istanza di iscrizione presentata dall'impresa individuale (datata aprile 2009) per lo svolgimento dell'attività sopra riportata, non poteva in ogni caso procedere alla verifica - ai sensi della Legge 122/92 - del possesso dei requisiti professionali del titolare non potendo considerare l'attività dichiarata come rientrante nella Legge n.122/92.

Si riporta qui di seguito quanto previsto dal comma 1 dell'art.1 della Legge 122/92, laddove si precisa il contesto di applicazione della normativa in discorso:

“Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata «attività di autoriparazione».

La Legge in parola disciplina pertanto la sola attività di autoriparazione svolta sui **veicoli** sopraindicati **autorizzati alla ordinaria circolazione stradale** e non dunque anche quella svolta su veicoli, ancorché su 2 ruote, non autorizzati a circolare su strada (essendo la loro circolazione su strada consentita limitatamente al solo svolgersi delle competizioni sportive).

1.17 Parere a CCIAA Brindisi data - prot

Applicazione di pellicole oscuranti sui vetri o sulla carrozzeria

Codesta Camera chiede chiarimenti in merito all'applicazione di pellicole sui vetri di autoveicoli oppure sulla carrozzeria; l'esercizio di tale attività potrebbe rientrare nella sezione “carrozzeria”. Al riguardo si rappresenta, preliminarmente, che la valutazione del caso in esame non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative di codesta Camera in quanto territorialmente responsabile dell'eventuale procedimento ad esso correlato.

Pur tuttavia si ritiene opportuno, in quanto richiesto, di rispondere al quesito proposto facendo presente che questa Amministrazione ha già chiesto in passato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, elementi che potessero fornire un chiarimento sull'applicabilità o meno della disciplina normativa in oggetto rispetto a talune attività svolte da imprese su autoveicoli. Si trasmette dunque il parere fornito dal M.I.T. con nota n.9921-RU del 28 marzo 2011, facendo peraltro presente che tale parere rispondeva, tra gli altri, anche ad un quesito concernente l'attività relativa all'applicazione di pellicole (oscuranti) sui vetri delle autovetture.

M.I.T. nota n .9921-RU del 28 marzo 2011

Codesto Dipartimento [MISE] chiede alla Scrivente [MIT] di esprimere il proprio avviso su questioni inerenti la corretta applicazione della Legge 122/1992 con precipuo riferimento alla assoggettabilità ad essa di talune specifiche categorie di Operatori meccanici.

L'articolo 1 della Legge in questione, alla stregua del cui contenuto il richiesto parere va articolato, sembra formulato in guisa tale da far ricomprendere nella categoria la più ampia gamma di

Operatori; e che il linea di principio (fatte salve le eccezioni elencate nel secondo comma) chiunque a qualsiasi titolo metta mano su veicoli di qualsiasi categoria abbia diritto – beninteso, in vigenza di altri requisiti – a vedersi riconosciuta la qualifica di Autoriparatore. Anche, si direbbe, coloro che operano su un veicolo attuando interventi del tutto marginali ed anzi talora neanche richiedenti specifica e mirata professionalità. Né si ritiene, possono essere statuite con normativa che non abbia il rango di Legge disposizioni in qualche misura limitative.

2. SOGGETTI

2.1 Parere a CCIAA di Ferrara 14-11-2011 prot. 214354

Svolgimento di attività di autoriparazione da parte di una associazione

Codesta Camera espone il seguente caso: un'associazione iscritta al REA avente come scopo la promozione dello sviluppo delle attività sportive dilettantistiche, con particolare riguardo alle corse motociclistiche – intenderebbe presentare una SCIA per lo svolgimento delle attività di cui alla Legge n. 122/1992. In particolare intenderebbe esercitare l'attività di officina meccanica per la riparazione di moto (sezione meccanica-motoristica) per utilizzo su strada, inizialmente nei confronti dei propri associati, ed in un secondo tempo, ove consentito anche nei confronti dei terzi. Si chiede se l'attività di autoriparazione di moto sopra descritta sia esercitabile in via secondaria rispetto all'attività principale dell'associazione.

Dall'esame dell'art.10 del d.P.R 558/1999, in particolare il comma 5 che dispone "l'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte, relativamente a dette attività, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane", risulta evidente che lo svolgimento delle attività in questione, sia che esse siano svolte in via primaria che in via secondaria, oppure ancora, in via strumentale, accessoria o per esclusivo uso interno, è subordinato all'iscrizione nel registro delle imprese (o nell'albo delle imprese artigiane) per le attività medesime. Risulta pertanto esclusa, ad avviso della Scrivente, la possibilità di svolgere le predette attività in presenza della sola iscrizione nel REA.

Ne discende che le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato che intendano svolgere le attività in parola in una delle modalità previste dall'art. 10 del d.P.R. 558, ivi compresa l'attività di riparazione di veicoli per esclusivo uso interno, sono tenuti a seguire l'ordinaria procedura prevista per l'avvio dell'attività di riparazione veicoli, con la presentazione della SCIA e la richiesta di iscrizione nel registro delle imprese competente. L'iscrizione in parola dovrà riguardare, ai sensi dell'art. 2188 codice civile, i soli aspetti connessi alle attività in parola.

Tali considerazioni possono essere estese anche ad altre tipologie di attività sottoposte ad un analogo regime amministrativo con le attività di impiantistica di cui al DM 37/2008 e le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di cui alla Legge n. 82/1994 e al DM 274/1997 e d.P.R. 558/1999 articoli 7 e 8. Le suddette indicazioni non possono trovare, invece, applicazione per quanto riguarda l'attività di facchinaggio di cui al DM 221/2003, attesa la specifica previsione recata dall'art. 3, c.2, dello stesso per la quale "Gli enti che esercitano una o più attività, ricomprese tra quelle di cui all'art. 2 e non svolgono attività commerciale in via prevalente, si iscrivono nel R.E.A. se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7".

Non emergono elementi ostativi affinché il responsabile tecnico dell'associazione possa esercitare nei medesimi locali analoghe attività come imprenditore individuale, risultando quindi anche responsabile tecnico dell'impresa individuale medesima. Si sottolinea, tuttavia, che nel rapporto intercorrente tra il responsabile tecnico e l'associazione proponente dovrà essere rispettato il principio di "immedesimazione".

2.2 Parere a CCIAA Napoli data e protocollo

Consorzi

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

"Corso avanzato-Problematice connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio" –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

Al riguardo si rappresenta - *in linea di principio* - che qualora il Consorzio in parola possieda ed operi - nel settore dell'autoriparazione - attraverso una propria comune struttura di impresa, e non affidi/deleghi l'esecuzione dei lavori ai singoli consorziati, è indispensabile che il Consorzio medesimo nomini, per le attività disciplinate dalla legge in oggetto, un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico professionali, ed ottenga la relativa abilitazione da parte di codesta Camera. Viceversa, in mancanza di una comune struttura operativa nel settore dell'autoriparazione, come sembrerebbe evidente dal quesito qui proposto, risulterebbe a carico del singolo consorziato delegato all'esecuzione dei lavori di autoriparazione l'onere del possesso dei requisiti tecnico professionali nel settore in parola "*debitamente accertati da codesta Camera*", - deve cioè essere abilitato.

3. REQUISITI MORALI

3.1 Parere a CCIAA Brindisi 30-11-2016 prot. 375693

Soggetti da verificare

I requisiti morali di cui all'articolo 7, comma 1, della Legge 122 assenza di condanne definitive (cioè passate in giudicato) per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motori di cui all'art. 1, comma 2, della legge in parola per i quali è prevista una pena detentiva devono essere posseduti dal responsabile tecnico. Si ricava che il titolare/legale rappresentante può, ma non necessariamente deve possedere i requisiti dell'art. 7. Qualora esso non li possieda deve nominare un responsabile tecnico, su quale codesta Camera verificherà l'esistenza dei requisiti professionali nel loro complesso.

Resta invece ferma che le verifiche antimafia, previste dall'art. 83 del codice antimafia, sono a carico di tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del codice e quindi anche sul titolare-legale rappresentante.

4. IMMEDIESIMAZIONE E UNIVOCITA' DEL PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA

4.1 IMMEDIESIMAZIONE

4.1.1 Circolare Ministero dell'Industria n. 3286/c 19-6-1992, punti 4b), 4c), 4d)

Immedesimazione e univocità: institore, titolare, dipendente, socio, familiare collaboratore

4b) Stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste in capo al responsabile tecnico dalla legge si ritiene, in via generale, che una stessa persona non possa assumere tale incarico per conto di più imprese o per conto di più sedi (unità locali operative) di una stessa impresa e ciò anche in relazione alla prerogative e alle incombenze previste dal codice civile in capo alla figura dell'institore (art. 2203 e ss. c.c.) ci occorre fare riferimento, ad avviso dello scrivente, per pervenire ad un corretto inquadramento giuridico della figura del responsabile tecnico.

4c) Si ritiene, comunque, che il responsabile tecnico, preposto all'esercizio delle attività di autoriparazione debba avere un rapporto di immedesimazione con l'impresa nella qualità di titolare, di dipendente, di socio o di familiare collaboratore.

4d) La dizione "alle dipendenze di imprese operanti nel settore" di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7, ad avviso dello scrivente deve intendersi come ricomprendente non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa con l'impresa da parte del titolare, dei soci o dei familiari collaboratori.

4.1.2 Parere del Ministero dell'Industria 19-6-1995 prot. 387550 punto f)

Richiamo alla Circolare n. 3342/c del 22-6-1992 in tema di Legge 46/90

In generale per gli aspetti del rapporto di immedesimazione può ritenersi applicabile anche alle fattispecie di cui alla Legge 122/1992 la Circolare n. 3342/c del 22-6-1992 in tema di Legge 46/90. Il responsabile tecnico deve necessariamente avere con l'impresa un rapporto di immedesimazione e non può, quindi, in nessun caso, essere un consulente tecnico.

4.1.3 Parere a CCIAA Asti 25-8-2009 prot. 75298

Procura

Si ritiene che nulla osti alla preposizione come responsabile tecnico di un soggetto cui sia stata conferita procura. L'atto in questione, ai sensi dell'art. 2206 del codice civile, dovrà essere depositato per l'iscrizione nel registro imprese, con sottoscrizione del preponente autenticata. Appare appena il caso di specificare che sarà cura di codesta Camera valutare se il rapporto "interno" intercorrente tra il rappresentante e il rappresentato (cosidetto "rapporto di gestione") sia coerente con il principio di immedesimazione e con la preclusione prevista dall'art. 10, c.4, del d.P.R. n. 558 del 1999 ai sensi del quale "Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno".

4.1.4 Parere a CCIAA Padova 26-1-2018 prot. 46058

Procura

Al M.i.S.E. è stato chiesto se una procura notarile conferita per comprovare l'immedesimazione tra il responsabile tecnico/procuratore e l'impresa conferente avente il seguente contenuto fosse idonea a dimostrare il requisito in parola "... AL SIGNOR ... E' STATO CONFERITO OGNI PIU' AMPIO ED OPPORTUNO POTERE PERCHE' IN NOME, VECE E CONTO DELLA SUDDETTA SOCIETA' ABBIA A COMPIERE ATTI ED OPERAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI MECCATRONICA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 3, LEGGE 5 (CINQUE) FEBBRAIO 1992 (MILLENOVECENTONOVANTADUE) N. 122 E OGNI PIU' AMPIO ED OPPORTUNO POTERE AFFINCHE' ABBIA AD EFFETTUARE IN NOME, VECE E CONTO DELLA PREDETTA SOCIETA' TUTTE LE OPERAZIONI DI CUI ALLA CITATA LEGGE 122/92. IN PARTICOLARE, IL NOMINATO PROCURATORE CONTROLLERA' LA CORRETTA ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE, RIMANENDO AUTORIZZATO A FARE TUTTO QUANTO FOSSE NECESSARIO PER L'ESERCIZIO DEL PRESENTE MANDATO." Al riguardo si ribadisce quanto affermato con precedenti pareri riguardanti sia la Legge 46/90 che il decreto ministeriale 37/2008 (installazione di impianti tecnologici), applicabili per analogia anche al settore dell'autoriparazione, laddove è stato precisato - limitatamente alla sola fattispecie ipotizzata da codesta Camera - che possa essere nominato a responsabile tecnico il solo soggetto dotato di una procura institoria, poiché solo con una procura institoria un soggetto può ritenersi immedesimato nell'impresa.

4.1.5 Parere a privato 31-5-2011 prot. 103724

Collaboratore familiare

In merito all'esperienza professionale maturata come collaboratore familiare si rappresenta che la Circolare 3286/c del 19-6-1992 (riguardante la Legge 122/1992 in discorso) ha stabilito che tra le prestazioni lavorative da ritenersi idonee ai fini del riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui alle lettere a-b del secondo comma dell'art. 7, devono ricomprendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato ma anche ogni altra forma di collaborazione tecnica

continuativa con l'impresa da parte del titolare, dei soci e dei familiari collaboratori. Conseguentemente, a parere della Scrivente, in linea di principio nulla osta a considerare favorevolmente, tale forma di esperienza lavorativa.

4.1.6 Parere a CCIAA Parma 22-11-2007 prot. 9846

Lavoratore subordinato part-time

Codesta Camera ha chiesto di conoscere l'avviso di questa Direzione in merito alla possibilità di procedere alla preposizione di un soggetto in qualità di responsabile tecnico, sulla base di un contratto di lavoro subordinato part-time, nell'ambito di un'impresa che svolge attività di autoriparazione solo nei pomeriggi, in quanto accessoria rispetto a quella principale di autosalone. Considerata la preventiva verifica circa l'insussistenza di provvedimenti emanati dai competenti enti locali, che impongano determinati orari di apertura alle imprese esercenti attività di autoriparazione, si ritiene che il rapporto intercorrente tra responsabile tecnico ed impresa (lavoro subordinato seppur part-time) sia tale da soddisfare senz'altro il principio dell'immedesimazione, purché, ovviamente, sia verificata, attraverso l'esame del contratto, la coerenza tra l'orario di apertura dell'officina e l'orario in cui il responsabile tecnico si è impegnato a svolgere la propria prestazione lavorativa.

4.1.7 Parere a privato e a CCIAA Napoli 3-6-2016 prot. 157733

Livello di inquadramento – attività del responsabile tecnico

In merito al 1° quesito, cioè circa il livello di inquadramento del responsabile tecnico, si fa preliminarmente presente che questa Amministrazione non è competente in materia di lavoro e, pertanto, non può esprimere qualificati pareri al riguardo; pur tuttavia si ritiene opportuno precisare che la legge 122/92 non stabilisce espressamente il livello di inquadramento che deve possedere il lavoratore dipendente nel caso in cui lo stesso debba abilitare l'impresa di autoriparazione; pur tuttavia appare chiaro che debba essere comunque un inquadramento che consenta al medesimo di esercitare effettivamente l'attività di controllo ed eventualmente di surrogamento rispetto a quella esercitata dagli operai autoriparatori; da un esame sommario ed in ogni caso, si ripete, da Amministrazione non competente a valutare il legame contrattuale che unisce il soggetto all'impresa, si ritiene di poter affermare che il livello di inquadramento specificato possa consentire l'esercizio della funzione di responsabile tecnico in un'impresa di autoriparazione; in ogni caso si ritiene necessario rappresentare che l'attività di responsabile tecnico presso un'impresa di autoriparazione debba essere un'attività svolta in forma esclusiva (perlomeno nel corso dell'orario di apertura dell'officina) ed in maniera costante/continuativa, ai fini dello svolgimento della *funzione di controllo* sul corretto esercizio dell'attività di autoriparazione, che costituisce l'essenza stessa e il motivo ultimo dell'attività del responsabile tecnico; la Circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 prevede in tema di univocità del rapporto del responsabile tecnico che: "*stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste in capo al responsabile tecnico dalla legge si ritiene, in via generale, che una stessa persona non possa assumere tale incarico per conto di più imprese o per conto di più sedi (unità locali operative) di una stessa impresa e ciò anche in relazione alle prerogative e alle incombenze previste dal codice civile in capo alla figura dell'institore (artt 2203 e ss.) cui occorre fare riferimento, ad avviso dello scrivente, per pervenire ad un corretto inquadramento giuridico della figura del responsabile tecnico*". Si ribadisce dunque la necessità primaria di salvaguardare i principi-cardine della normativa in parola, al fine di garantire la sicurezza del parco veicoli circolanti, ovverosia lo stabile collegamento e immedesimazione del preposto alla gestione tecnica nell'impresa e la continuità e assiduità della prestazione presso l'officina per la quale l'interessato è nominato responsabile tecnico.

4.1.8 Parere a CCIAA Napoli data/prot

Incompatibilità Responsabile tecnico autoriparatori con preposto attività di pulizia

Codesta Camera ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di autoriparazioni e di pulizie, di cui alle normative in oggetto, che qui si riporta integralmente:

“Oggetto: L. 122/92 e L.82/94 - Responsabile tecnico/Preposto alla gestione tecnica e incompatibilità con altre attività. Con riferimento a precedenti pareri con cui il MiSE si è espresso in merito alle incompatibilità della carica di R.T. ex L.37/2008 con altre attività, ritenendo appunto tale carica incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attività subordinata o autonoma (parere MiSE a privato prot. 14963 del 05/08/08), inclusa l'attività svolta come amm.re o liquidatore di società, anche se non impiantistica (parere MSE alla CCIAA di Firenze prot. 29404 del 01/10/08), l'ufficio scrivente chiede se tale principio di incompatibilità può essere esteso alle attività di Autoriparazione ex L.122/92 e di Pulizia ex. L.82/94 con riferimento alle rispettive cariche di Resp.le Tecnico e Preposto alla gestione tecnica, vista l'analogia delle attività più volte richiamata dallo stesso MiSE”.

In passato questa Amministrazione ha ritenuto opportuno di dover fornire, in relazione alle attività regolamentate sopracitate (autoriparazione, pulizie, impiantistica nonché, seppur non incluso nel quesito in esame, facchinaggio, ormai da tempo attività non più regolamentata in quanto liberalizzata con l'entrata in vigore del decreto legge 31.1.2007, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40), delle direttive che disciplinassero – in maniera più o meno uniforme – le attività in parola, che avevano come comune denominatore quello di prevedere la nomina di un responsabile tecnico, ovvero di un soggetto in possesso dei requisiti tecnico professionali (e, per talune attività, anche di quelli morali) che rispondesse verso terzi per l'attività (regolamentata) svolta dall'impresa.

Si è dunque giunti nel tempo all'emanazione dell'ultima circolare n.3597-C del 27.1.2006, che seppur riguardante il facchinaggio ha assunto valenza anche per le altre attività regolamentate, con la quale è stato stabilito che *“In merito, poi, alla possibilità che un medesimo soggetto venga nominato preposto alla gestione tecnica per conto di più imprese, è stata ribadita la preclusione già indicata con riferimento ad altre attività soggette ad analoga disciplina, tenuto conto delle caratteristiche di stabilità e continuità che connotano il rapporto del preposto con l'impresa.”*

Le indicazioni fornite in passato da questa Amministrazione tuttavia hanno sempre avuto carattere generale, dovendo poi tale indicazioni essere confrontate con la singola specifica disciplina prevista dalla varie attività sopraindicate, laddove prevedevano norme ancora più stringenti.

Premesso ciò, allo stato attuale l'orientamento ministeriale interpretativo della normativa vigente - ormai consolidato nel tempo - risulta essere il seguente.

Relativamente all'attività di **autoriparazione** è stato affermato che l'attività di responsabile tecnico presso un'impresa di autoriparazione debba essere un'attività svolta in forma esclusiva (perlomeno nel corso dell'orario di apertura dell'officina) ed in maniera costante/continuativa, ai fini dello svolgimento della funzione di controllo sul corretto esercizio dell'attività di autoriparazione, che costituisce l'essenza stessa e il motivo ultimo dell'attività del responsabile tecnico. Già con circolare n.3286/C del 19 giugno 1992, questa Amministrazione aveva fatto esplicito richiamo, in materia di responsabile tecnico, al principio dell'univocità del rapporto: *“Stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste in capo al responsabile tecnico dalla legge (122/92), si ritiene, in via generale, che una stessa persona non possa assumere tale incarico per conto di più imprese o per conto di più sedi (unità locali operative) di una stessa impresa....”.*

Si rappresenta tuttavia che questa Amministrazione, con il parere espresso con nota ministeriale n.113217 del 9 dicembre 2009, ha derogato - in via eccezionale - dal principio di univocità del rapporto. In tale sede è stato, tuttavia, chiarito che necessità primaria fosse di salvaguardare i principi-cardine della normativa in parola, ovvero sia lo stabile collegamento e immedesimazione

del preposto alla gestione tecnica delle 2 distinte imprese di autoriparazioni e la “*continuità e assiduità della prestazione presso le officine medesime (il caso specifico prevedeva che n.2 imprese di autoriparazione fossero nella stessa sede operativa)*”, al fine di garantire la sicurezza del parco veicoli circolanti. Peraltro, già in precedenza questo Ministero aveva consentito, nel caso in cui due diverse officine fossero state contigue tra loro o comunque talmente prossime da consentire - nella realtà dei fatti - al responsabile tecnico di ambedue le sedi, di svolgere - con totale e piena responsabilità - la propria funzione, la possibilità di derogare dal principio di univocità summenzionato. In generale è stato comunque rappresentato che l'attività di responsabile tecnico sia incompatibile con qualsivoglia altra attività lavorativa, qualora la stessa ovviamente fosse esercitata nel corso dell'orario di apertura dell'officina, per le stesse motivazioni enunciate con la presente nota. In merito invece all'attività di **pulizie** (limitatamente alle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione) si rappresenta che la normativa non si discosta da quella dell'attività di autoriparazione se non per il fatto - comunque sostanziale - che non è prevista la nomina a responsabile tecnico per ciascuna unità locale; da questo punto di vista la regolamentazione dell'attività di pulizie (si ripete, limitatamente alle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione) trova maggiore assonanza con l'attività di installazione impianti tecnologici di cui al D.M. 37/2008, laddove è prevista la nomina di un solo responsabile tecnico (ciò non toglie che possano esserne nominati più d'uno, ma tale possibilità rientra nella sfera decisionale della singola impresa operante, per l'appunto, in uno dei due settori in parola: impiantistica e pulizie).

Dal punto di vista dell'incompatibilità circa la nomina a responsabile tecnico presso più imprese operante nel settore di pulizia si ritiene di ribadire il concetto espresso con circolare n.3597-C del 27.1.2006 sopra evidenziato. Relativamente invece all'incompatibilità o meno della nomina a responsabile tecnico rispetto al contemporaneo esercizio di altra attività più o meno continuativa, si chiarisce che la normativa vigente nel settore - a differenza di quella prevista dal D.M. 37/2008 e dalla L.122/1992 - non prevede espressamente o implicitamente alcuna forma di limitazione. Si reputa tuttavia opportuno rappresentare, in linea generale, che proprio per le responsabilità che risultano in capo al responsabile tecnico dell'impresa di pulizie sarebbe da escludere o comunque limitare fortemente, valutando comunque caso per caso, ogni possibile svolgimento di altra attività continuativa - parallela a quella di responsabile tecnico del settore pulizie - ancorché se esercitata in altro settore produttivo.

4.1.9 Parere a CCIAA Lecce data/prot

Prestatore d'opera

Si rappresenta che l'esperienza professionale acquisita in qualità di prestatore d'opera (per un totale di quasi 13 mesi) non può essere presa validamente in considerazione. Si osserva infatti che con il contratto d'opera il soggetto “*prestatore d'opera*” si obbliga, ai sensi dell'art. c.c. art. 2222 del Codice Civile, a compiere un'opera o un servizio verso un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. *La sua completa indipendenza nella prestazione d'opera con totale assenza di un rapporto diretto e costante con la struttura operativa dell'impresa (committente)* rende di fatto impossibile che un rapporto disciplinato dal contratto d'opera possa essere considerato positivamente ai fini della maturazione dei requisiti tecnico professionali previsti in materia di autoriparazione (art.7).

Peraltro l'esercizio dell'attività di prestatore d'opera *presso un impresa di autoriparazione con mansioni di autoriparatore e sotto la supervisione del responsabile tecnico* potrebbe configurare l'ipotesi di illegittimo esercizio di attività di autoriparazione, poiché svolta dal prestatore d'opera - dal punto di vista formale - in forma autonoma. Il fatto che lo stesso sia stato supportato dal responsabile tecnico dell'impresa di autoriparazione nulla toglie all'evidenza che lo stesso abbia svolto un'attività regolamentata, come è per l'appunto quella di autoriparazione, senza essere in

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

“*Corso avanzato-Problematrice connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio*” –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

possesto né dei requisiti tecnico professionali né del riconoscimento degli stessi da parte della Camera di commercio. Al riguardo si rimette alla autonoma valutazione di codesta Camera la verifica della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di eventuali violazioni commesse dal soggetto in questione e/o dall'impresa di autoriparazione in parola. Al di là di qualsivoglia altra considerazione circa la natura dell'altra esperienza maturata dall'interessato (...*dipendente specializzato - primo livello - con mansioni di responsabile di officina svolgendo, con la supervisione del responsabile tecnico, le mansioni di autoriparatore ed eseguendo interventi di meccanica, carrozzeria e gommista*), in relazione alla quale, tra l'altro, questa Amministrazione ritiene opportuno di non esprimersi, trattandosi di materia di competenza di altra Amministrazione (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), si rappresenta che il soggetto in parola non ha, in ogni caso, maturato i requisiti tecnico professionali previsti dall'art.7 comma 2.

4.2 UNIVOCITA' - OFFICINE CONTIGUE

4.2.1 Parere del Ministero dell'Industria 19-6-1995 prot. 387550 punto e)

Univocità – officine contigue

Di norma come precisato dallo scrivente con la Circolare 3286/c del 19-6-1992, al punto 4b), l'officina deve avere un proprio responsabile tecnico anche se la stessa fa capo alla medesima impresa. Peraltro, al verificarsi di tale ultima circostanza, ad avviso dello scrivente, può ritenersi possibile che una medesima persona sia preposta nella qualità di responsabile tecnico per due distinte unità locali (officine) che risultano tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire nella realtà dei fatti a tale persona di svolgere con totale, piena responsabilità la propria funzione. La dimostrazione di tale circostanza è, naturalmente, a carico dell'impresa che all'atto della comunicazione di inizio attività dovrà darne esplicita notizia.

4.2.2 Parere a CCIAA Asti 9-12-2009 prot. 113217

Univocità – officine coinquiline

Codesta Camera espone il caso di una società a responsabilità limitata intenzionata ad avviare tutte le sotto-attività che compongono l'attività richiamata in oggetto.

La società ha indicato come responsabili tecnici i due propri amministratori: uno per le attività di meccanica-motoristica, gommista e carrozzeria; l'altro (rivestente anche la carica di socio) per l'attività di elettrauto. Il soggetto da ultimo nominato è anche titolare di una impresa individuale artigiana esercente le attività di meccanica-motoristica ed elettrauto, la cui sede (legale e operativa) coincide con quella della suddetta società. Chiede codesta Camera se l'attività sopra descritta possa rientrare nella fattispecie di cui al parere M.I.C.A. prot. n. 388195 del 2-8-1995.

Va detto preliminarmente che mentre il caso indicato nella nota ministeriale riguarda officine contigue appartenenti alla stessa impresa, il caso in esame riguarda due officine operanti presso la stessa sede, ma relative ad imprese diverse.

E da rilevare, tuttavia, che la nota ministeriale sopra richiamata e la circolare da cui quest'ultima prende spunto (circolare n. 3286/c del 19-6-1992) si esprimono nel senso (“di norma”, “in via generale”) da non escludere, in via assoluta, deroghe nei casi in cui siano comunque salvaguardati i principi cardine della normativa in parola, ovverosia, lo stabile collegamento del preposto alla gestione tecnica con l'impresa e la continuità ed assiduità della sua prestazione, ed in cui sia inoltre verificata la riferibilità delle imprese “coinquiline” al medesimo soggetto.

Appare infatti contrario a logica impedire all'amministratore di una società di svolgere il ruolo di responsabile tecnico per la società stessa nel caso in cui egli sia in possesso dei requisiti di legge e possa garantire la continuativa presenza presso l'officina, per il solo fatto che, contemporaneamente, e nello stesso locale, detto soggetto svolge il medesimo ruolo anche per

l'impresa individuale di cui è titolare.

4.2.3 Parere a CCIAA Taranto data/prot

Officine contigue

Codesta Camera chiede quanto segue “... la Circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 prevede in tema di univocità del rapporto del responsabile tecnico che: *“stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste in capo al responsabile tecnico dalla legge si ritiene, in via generale, che una stessa persona non possa assumere tale incarico per conto di più imprese o per conto di più sedi (unità locali operative) di una stessa impresa e ciò anche in relazione alle prerogative e alle incombenze previste dal codice civile in capo alla figura dell'istitutore (artt 2203 e ss.) cui occorre fare riferimento, ad avviso dello scrivente, per pervenire ad un corretto inquadramento giuridico della figura del responsabile tecnico”.* Alla luce di quanto previsto dalla predetta circolare si chiede di voler chiarire/confermare:

1. *se l'amministratore di una società possa assumere la qualifica di responsabile tecnico per le attività di autoriparazione, risultando questi già responsabile tecnico in un'altra società di autoriparazioni (rapporto di immedesimazione: socio dipendente), col presupposto che l'attività è esercitata nello stesso luogo (nel caso di specie la prima società risulta aver sublocato parzialmente in favore della seconda una porzione del locale commerciale);*
2. *se la qualifica di responsabile tecnico di impresa di autoriparazione, stante l'univocità del rapporto, sia incompatibile con altre attività lavorative ovvero altre qualifiche”.*

Questa Amministrazione ha da sempre affermato che l'attività di responsabile tecnico presso un'impresa di autoriparazione debba essere un'attività svolta in forma esclusiva (perlomeno nel corso dell'orario di apertura dell'officina) ed in maniera costante/continuativa, ai fini dello svolgimento della funzione di controllo sul corretto esercizio dell'attività di autoriparazione, che costituisce l'essenza stessa e il motivo ultimo dell'attività del responsabile tecnico. Già con circolare n.3286/C del 19 giugno 1992, questa Amministrazione aveva fatto esplicito richiamo, in materia di responsabile tecnico, al principio dell'univocità del rapporto: *“Stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste in capo al responsabile tecnico dalla legge (122/92), si ritiene, in via generale, che una stessa persona non possa assumere tale incarico per conto di più imprese o per conto di più sedi (unità locali operative) di una stessa impresa....”.* Si rappresenta tuttavia che questa Amministrazione, con il parere espresso con nota ministeriale n.113217 del 9 dicembre 2009, ha derogato - in via eccezionale - dal principio di univocità del rapporto. In tale sede è stato, tuttavia, chiarito che necessità primaria fosse di salvaguardare i principi-cardine della normativa in parola, ovverosia lo stabile collegamento e immedesimazione del preposto alla gestione tecnica delle 2 distinte imprese di autoriparazioni e la *“continuità e assiduità della prestazione presso le officine medesime (il caso specifico prevedeva che n.2 imprese di autoriparazione fossero nella stessa sede operativa)”*, al fine di garantire la sicurezza del parco veicoli circolanti.

Peraltro, già in passato, questo Ministero con nota n.388195 del 2 agosto 1995 aveva consentito, nel caso in cui due diverse officine fossero state contigue tra loro o comunque talmente prossime da consentire - nella realtà dei fatti - al responsabile tecnico di ambedue le sedi, di svolgere - con totale e piena responsabilità - la propria funzione, la possibilità di derogare dal principio di univocità summenzionato. Ritornando al quesito in esame, proponendo il caso di due diverse imprese allocate nel medesimo locale commerciale si ripresenterebbe la medesima fattispecie sopra prevista, che dunque, rientrando pienamente nell'eccezione contemplata nei casi sopradescritti, consentirebbe al responsabile tecnico in parola di abilitare ambedue le imprese. Resta inteso che l'attività di responsabile tecnico sia incompatibile con qualsivoglia altra attività lavorativa, qualora la stessa ovviamente fosse esercitata nel corso dell'orario di apertura dell'officina, per le stesse motivazioni enunciate con la presente nota.

4.3 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

4.3.1 Parere Ministero dell'Industria a CCIAA Parma 1-8- 1995 prot. 388177

Associazione in partecipazione

In particolare per quanto concerne il contratto in argomento si è ritenuto che con lo stesso l'associante può delegare i suoi poteri all'associato e preporlo all'esercizio dell'impresa purché chiaramente in possesso dei requisiti tecnico-professionali.

4.3.2 Parere Ministero dell'Industria a CCIAA Mantova 3-11-1998 prot. 471006

Associazione in partecipazione

Codesta Camera chiede di conoscere se l'attività svolta in qualità di "associato in partecipazione", di un'impresa esercente l'attività di autoriparazione, possa considerarsi una prestazione idonea ai fini del riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 7 lettere a) e b) della Legge 122/1992. Al riguardo si fa presente che la circolare 3342/c del 22-6-1994 chiarisce che tale contratto evidenzia un rapporto di immedesimazione tra il titolare dell'impresa e l'associato; tale rapporto comporta un'acquisizione della professionalità dell'associante ancor maggiore di quella derivante dal semplice rapporto di dipendenza. Pertanto, se l'associato in partecipazione ha prestato la sua opera come operaio qualificato in un'impresa operante nel settore, ha diritto al riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art.7 sopra richiamato.

4.3.3 Parere a CCIAA Parma 22-11-2007 prot. 9846

Associazione in partecipazione: autoriparazione "per appuntamento"

Preposizione di un soggetto (che già intrattiene un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno con un'altra impresa non operante nel settore dell'autoriparazione) in qualità di responsabile tecnico, sulla base di un contratto di associazione in partecipazione, dal quale risulta che l'attività di autoriparazione automezzi viene effettuata su appuntamento, presso un distributore di benzina. Occorre previamente verificare l'insussistenza di provvedimenti emanati dai competenti enti locali, che impongano determinati orari di apertura alle imprese esercenti attività di autoriparazione.

Ove detta insussistenza sia verificata e quindi l'orario di apertura sia libero, sembra doversi ritenere che nulla osti all'inquadramento nell'attività dell'impresa dell'attività svolta "per appuntamento" o nei soli pomeriggi, considerato che incompatibile con il concetto di professionalità, di cui all'art. 2082 cod. civ., è solo il compimento occasionale di un affare (v. Galgano, Diritto civile e commerciale, volume III, tomo I, 1999, Padova, pag.18).

Considerato quanto sopra nonché quanto indicato da questo Ministero, in ultimo nella circolare 3597/c del 27-1-2006, in materia di apporto dell'associato ai fini del riconoscimento del requisito tecnico-professionale, si ritiene, che nulla osti alla positiva utilizzabilità del contratto di associazione in partecipazione al fine di abilitare l'impresa, fermo restando che il rapporto in questione dovrà essere provato con le modalità segnalate nella circolare stessa (redazione per iscritto, con specificazione del numero di ore lavorative in cui consiste l'apporto e/o del compenso minimo concordato).

4.3.4 Parere a CCIAA Cagliari 26-01-2016 prot. 18678

Socio prestatore d'opera (differenza con l'associazione in partecipazione)

La nomina a responsabile tecnico in qualità di associato, anche qualora fosse stata a suo tempo

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

"Corso avanzato-Problematrice connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio" –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

comunicata a codesta Camera, non poteva in ogni caso essere presa favorevolmente in considerazione essendo il medesimo anche socio dell'impresa stessa: si ritiene infatti che le due cariche – socio e associato in partecipazione – non siano pienamente compatibili tra loro in quanto l'associato in partecipazione, secondo quanto previsto dal codice civile, pur potendo partecipare, sotto varie forme, alla vita sociale dell'impresa (come ad es. partecipazione agli utili d'esercizio; possibilità di svolgere attività di controllo dell'impresa; diritto a ricevere il rendiconto; eventuale partecipazione alle perdite d'esercizio) è doverosamente un soggetto esterno all'impresa. E' ovvio invece che il socio di capitali è soggetto interno all'impresa, essendo uno dei proprietari; premesso ciò l'interessato anziché stipulare un contratto di associazione in partecipazione con l'impresa in questione, l'avrebbe invece potuta abilitare direttamente in qualità di "socio prestatore d'opera" (sempreché ovviamente fosse stato in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 7 della legge in oggetto).

4.3.5 Parere a privato e a CCIAA Cagliari 3-10-2016 prot. n. 307103

Livello di inquadramento responsabile tecnico - Associazione in partecipazione tra imprese

In relazione al **livello di inquadramento del responsabile tecnico**, si fa preliminarmente presente che questa Amministrazione non è competente in materia di lavoro e, pertanto, non può esprimere qualificati pareri al riguardo; pur tuttavia si ritiene opportuno precisare che la legge 122/92 non stabilisce espressamente il livello di inquadramento che deve possedere il lavoratore dipendente nel caso in cui lo stesso debba abilitare l'impresa di autoriparazione; pur tuttavia appare chiaro che debba essere comunque *un inquadramento che consenta al medesimo di esercitare effettivamente l'attività di controllo ed eventualmente di surrogamento rispetto a quella esercitata dagli operai autoriparatori*; si ritiene in ogni caso necessario rappresentare che l'attività di responsabile tecnico presso un'impresa di autoriparazione debba essere un'attività svolta in forma esclusiva (perlomeno nel corso dell'orario di apertura dell'officina) ed in maniera costante/continuativa, ai fini dello svolgimento della *funzione di controllo* sul corretto esercizio dell'attività di autoriparazione, che costituisce l'essenza stessa e il motivo ultimo dell'attività del responsabile tecnico; la Circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 prevede in tema di univocità del rapporto del responsabile tecnico che: *"stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste in capo al responsabile tecnico dalla legge si ritiene, in via generale, che una stessa persona non possa assumere tale incarico per conto di più imprese o per conto di più sedi (unità locali operative) di una stessa impresa e ciò anche in relazione alle prerogative e alle incombenze previste dal codice civile in capo alla figura dell'istitutore (artt 2203 e ss.) cui occorre fare riferimento, ad avviso dello scrivente, per pervenire ad un corretto inquadramento giuridico della figura del responsabile tecnico"*; si ribadisce dunque la necessità primaria di salvaguardare i principi-cardine della normativa in parola, al fine di garantire la sicurezza del parco veicoli circolanti, ovverosia lo stabile collegamento e immedesimazione del preposto alla gestione tecnica nell'impresa e la *"continuità e assiduità della prestazione presso l'officina per la quale l'interessato è nominato responsabile tecnico"*;

In merito all'ipotesi di **associazione in partecipazione tra imprese** si rappresenta il parere non favorevole da parte di questa Amministrazione al riguardo tenuto conto delle recenti modifiche intervenute in materia di lavoro che hanno riguardato anche l'associazione in partecipazione; si rappresenta infatti che per effetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 (disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), entrato in vigore il 25/06/2015, non sia più possibile procedere alla nomina di un associato in partecipazione a responsabile tecnico di un'impresa di installazione di impianti tecnologici di cui al D.M. 37/2008. L'art.53 del decreto legislativo in parola ha infatti stabilito che *"... nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro"*. Ha altresì stabilito che *"I contratti di associazione in partecipazione in atto*

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

"Corso avanzato-Problematice connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio" –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione”.

4.3.6 Parere a privato data/prot

Familiare coadiuvante non iscritto all'INPS – Associazione in partecipazione

“... per quanto riguarda l'attività di autoriparazione ex L.122/92 sono a chiedere i seguenti quesiti:

1) premesso che sono considerati "immedesimati" al fine dell'assunzione della carica di Responsabile Tecnico i seguenti soggetti: il titolare; il lavoratore dipendente; il socio prestatore d'opera; il familiare collaboratore; l'istitutore; l'associazione in partecipazione; si chiede se possa essere assimilato al familiare collaboratore anche il familiare "coadiuvante"; a parere di chi scrive il DPR 558/1999 l'art.10 stabilisce solamente che "Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno", lasciando ampi spazi di interpretazione e consentendo quindi altre figure giuridiche "lavorative" quali il coadiuvante familiare;

2) in caso affermativo al quesito numero uno, si chiede come sia possibile dimostrare il rapporto di immedesimazione del coadiuvante familiare che non sia iscrivibile all'INPS (in quanto soggetto ad obbligo assicurativo INPS come lavoratore dipendente subordinato di altra impresa). Potrebbe essere sufficiente l'iscrizione all'INAIL? Si precisa infatti che, salvo errori (e a parere di chi scrive) secondo l'art. 2 L.463/1959 sono iscrivibili all'INPS, tra l'altro, i familiari coadiuvanti che svolgono l'attività con l'imprenditore in maniera abituale e prevalente. Nel caso oggetto di quesito, il coadiuvante svolgerebbe l'attività in maniera abituale garantendo la propria presenza ma non sarebbe la propria attività lavorativa prevalente. Si ringrazia per la collaborazione e la risposta che vorrete fornire”.

Si rappresenta innanzitutto che per effetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 (disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), entrato in vigore il 25/06/2015, non sia più possibile procedere alla nomina di un associato in partecipazione a responsabile tecnico di un'impresa di installazione di impianti tecnologici di cui al D.M. 37/2008. L'art.53 del decreto legislativo in parola ha infatti stabilito che *“... nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro”.* Ha altresì stabilito che *“I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione”.*

Relativamente all'oggetto del quesito, ovverosia se la figura del coadiuvante familiare possa considerarsi *“immedesimato”* in un'impresa di autoriparazione di cui alla Legge 122/92, si rappresenta - nel caso specifico sopra descritto - che al di là di qualsivoglia altra considerazione da fare sull'immedesimazione nell'impresa, il fatto stesso che il soggetto *“coadiuvante familiare”* svolga, in caso di effettiva nomina, l'attività di Responsabile Tecnico *“in maniera abituale, garantendo la propria presenza, ma non sarebbe la propria attività lavorativa prevalente”*, essendo un lavoratore dipendente subordinato presso altra impresa, tale ipotesi apparirebbe in contrasto con le direttive da sempre impartite da questa Amministrazione (in tema di rapporto di immedesimazione tra impresa e responsabile tecnico), avendo da sempre affermato che l'attività di responsabile tecnico presso un'impresa di autoriparazione debba essere un'attività svolta in forma esclusiva, perlomeno nel corso dell'orario di apertura dell'officina. Le stesse disposizioni di cui al d.P.R. 14 dicembre 1999, n.558, art.10, prevedono espressamente che le imprese di settore debbono possedere i requisiti previsti dall'art.7 della legge in oggetto *presso ciascuna unità locale sede di officina*. Il comma 4 dell'art.10 del DPR 558/1999 stabilisce infatti quanto segue: *“ Ai fini dell'esercizio delle attività di autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni unità locale*

sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della [legge 5 febbraio 1992, n. 122](#). Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina. Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno. All'impresa artigiana si applica l'articolo [2, comma 4](#), della [legge 8 agosto 1985, n. 443](#)".

4.3.7 Parere a privato e a CCIAA di Roma 8-2-2017 prot. 43813

Associazione in partecipazione

L'orientamento assunto in passato da questo Ministero per casi analoghi, e ormai consolidato, **non è favorevole all'ipotesi di acquisizione dei requisiti da parte dell'associato**, poiché, diversamente da quanto indicato dalla S.V., non risulta possibile applicare al caso in parola la fattispecie inerente la collaborazione tecnica continuativa nell'impresa, che, come previsto dalla circolare n.3286-C del 19.6.1992, risulta legata ad un novero di soggetti ben delimitato (titolare, soci, collaboratori familiari). Nella legge 122/92, art.7, comma 2, lettera a), è previsto che il soggetto interessato debba aver esercitato - ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico professionali - l'attività di autoriparazione come operaio qualificato - alle dipendenze di imprese operanti nel settore - per almeno tre anni nell'arco degli ultimi cinque. Di contro, nel contratto di associazione in partecipazione, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni civilistiche, tra il titolare dell'impresa e l'interessato si deve stabilire e pattuire che l'apporto dell'associato non potrà mai avere, né assumere, forma o sostanza di lavoro subordinato, non avendo l'associato alcun obbligo di orario e presenza, né deve soggiacere ad alcuna subordinazione gerarchica, funzionale o tecnica e pertanto l'associante risulta, dunque, sfornito di qualsivoglia potere disciplinare, di comando e di controllo nei confronti dell'associato, il quale ultimo dunque opererà usufruendo della più ampia autonomia ed autoregolamentazione della propria attività.

Ritenendo che le caratteristiche della prestazione dell'associato siano dunque di natura tale da rendere impossibile la sua assimilazione ad una prestazione lavorativa svolta <<alle dirette dipendenze di un'impresa del settore>>, tipicamente caratterizzata dall'inserzione del lavoratore nell'organizzazione predisposta dal datore di lavoro, dalla sottoposizione alle direttive tecniche, al controllo e al potere disciplinare dell'imprenditore, dal vincolo dell'orario di lavoro, si ritiene di poter tuttora confermare l'avviso negativo alla richiesta di parere avanzata dalla S.V. Medesima.

4.3.8 Parere a CCIAA di Taranto 18-4-2017 prot. 150084

Associazione in partecipazione – rinnovo automatico

Il M.i.S.E., nel ricordare che con l'entrata in vigore del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, non sia più possibile procedere alla nomina di un terzo - associato in partecipazione - a responsabile tecnico di un'impresa di autoriparazione, per effetto di quanto previsto all'art.53, ha ritenuto opportuno rappresentare che, poiché nel contratto stipulato tra le parti, è stata prevista una precisa scadenza temporale (annuale) ai fini del rinnovo (ancorché automatico, con le modalità del silenzio/assenso) o cessazione (previa invio della lettera di disdetta) del contratto di associazione in partecipazione e che dunque attraverso il silenzio assenso le parti possono eventualmente rinnovare gli effetti del contratto per un ulteriore anno, si ritiene di poter definitivamente chiarire che la previsione normativa di cui sopra trova puntuale applicazione anche al caso in esame. Pertanto, prima del compimento della scadenza annuale, il contratto deve essere disdetto dalle parti interessate in quanto in contrasto con le disposizioni normative vigenti. A parere del M.i.S.E. lo stesso non potrà più essere rinnovato (ancorché con il meccanismo del silenzio assenso) proprio perché l'art.53 del decreto legislativo in parola, stabilendo che *"I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti*

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

"Corso avanzato-Problematrice connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio" –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

salvi fino alla loro cessazione”, ha previsto che quelli in essere debbano essere considerati cessati alla loro scadenza, senza possibilità di rinnovo.

4.3.9 Parere a privato e p.c. CCIAA di Milano 16-10-2017 prot. 452084

Associazione in partecipazione – compenso a favore dell'associato/responsabile tecnico

Il M.i.S.E. rappresenta al riguardo come questa Amministrazione non abbia mai disciplinato il caso in parola se non relativamente alle modalità previste per il contratto di associazione in partecipazione, che tuttavia le recenti modifiche legislative (il cosiddetto Job Act) hanno definitivamente abrogato (rimangono in vigore solo quelli in essere alla data di entrata in vigore della normativa in parola, fino a loro scadenza). Ad ogni modo anche in quell'occasione non è stato previsto alcun parametro in termini di compenso da prevedere a favore dell'associato in partecipazione/responsabile tecnico dell'impresa di autoriparazione.

Si ritiene opportuno precisare che la normativa vigente, mentre prevede per il responsabile tecnico il rispetto degli obblighi assicurativi, tenuto conto della necessità di coprire il rischio generato dall'esercizio dell'attività di responsabile tecnico (dovendo presidiare l'officina per controllare l'attività ivi svolta, ed eventualmente anche operare sui veicoli o surrogare i propri collaboratori/datore di lavoro), nulla prevede in ordine al compenso di cui il responsabile tecnico avrebbe diritto.

Premesso ciò si ritiene di poter ulteriormente precisare quanto segue:

- 1) qualora il responsabile tecnico sia un dipendente dell'impresa (caso non previsto dal quesito in esame) lo stesso deve necessariamente essere stato assunto con regolare contratto di settore e pertanto essere retribuito con quanto ivi risultante;
- 2) se il responsabile tecnico risulti invece rivestire la figura di socio lavoratore o collaboratore familiare nell'impresa di autoriparazione in parola, si rappresenta che, fatto salvo quanto previsto in termini di copertura assicurativa per i rischi connessi all'attività svolta, nulla è potenzialmente dovuto dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della stessa; spetta infatti allo stesso responsabile tecnico il compito di far valere le proprie ragioni prima dell'accettazione dell'incarico medesimo, in termini di definizione di un equo compenso, che viene pertanto stabilito tra le parti in causa attraverso la contrattazione e che, teoricamente, ferma l'applicazione per il socio lavoratore del CCNL di settore, può dunque anche essere pari a zero; nulla infatti vieta che il responsabile tecnico possa svolgere a titolo gratuito l'attività nel caso che lo stesso sia un socio lavoratore o un collaboratore familiare, nel precipuo rispetto della libertà delle parti di disciplinare economicamente, anche con questa soluzione, il rapporti giuridici sottintesi.

Si fa salvo il diverso avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, competente in materia di normativa sul lavoro, che eventualmente potrà dare al riguardo su istanza della S.V.

5. VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE

5.1 Parere a CCIAA Terni data/prot non presenti

Si fa riferimento all'e-mail datata 20 marzo 2015 con la quale è stato richiesto a questo Ministero apposito parere in materia di autoriparazione, facchinaggio e pulizie e più precisamente è stato richiesto di far conoscere se anche per le attività in parola valgono le risultanze del parere emesso da questa Amministrazione con nota n.31735 del 9.3.2015 in materia di attività di agenti di affari in mediazione relativamente alle comunicazioni REA conseguenti alle variazioni del legale rappresentante. Al riguardo risulta necessario rappresentare quanto segue:

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

“Corso avanzato-Problematiche connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio” –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

- l'obbligo della comunicazione al REA della variazione del legale rappresentante sussiste solo qualora il nuovo legale rappresentante abiliti l'impresa che opera nel settore dell'autoriparazione;
- nel caso invece di imprese che operino nel settore delle pulizie e facchinaggio, poiché le relative norme di settore prevedono esplicitamente che anche l'amministratore (e il legale rappresentante lo è necessariamente) deve essere in possesso dei requisiti morali, qualsivoglia variazione deve essere comunicata al REA ai fini dell'esercizio dei controlli susseguenti.

6. TITOLI DI STUDIO

6.1 Parere a CPA Savona 31-5-2011 prot. 103714

Attestato superamento esame CFP senza frequenza al corso professionalizzante

Codesta Commissione ha chiesto di conoscere se possa essere preso favorevolmente in considerazione, quale requisito di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) della Legge 122/1992, l'attestato di superamento esame sostenuto – in qualità di candidato privatista – in un Istituto accreditato presso la Regione, senza aver tuttavia frequentato con esito positivo il corso di formazione professionale.

Al riguardo poiché la normativa sopramenzionata prevede che l'interessato debba “*aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di servizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni*” si nutrono dubbi/perplexità sulla possibilità che tale attestato, conseguito dall'interessato come privatista, possa essere preso validamente in considerazione, tenuto conto di quanto *espressamente* previsto dalla normativa medesima circa la frequentazione dei corsi di formazione/qualificazione professionale.

6.2 Parere CCIAA Napoli 31-3-2014 prot. 52038

Mancato conseguimento del diploma finale e valutazione sul titolo di studio

Appare dunque chiaro, secondo la normativa vigente, che l'idoneità alla classe quinta (nell'indirizzo meccanica, mecatronica ed energia, rilasciato da un istituto tecnico industriale) non consenta all'interessato l'acquisizione del requisito previsto dall'art. 7, comma 2, della Legge 122/1992 tenuto conto che alla lettera c) è previsto, ai fini in parola, il “*conseguimento del diploma di istruzione di secondo grado*”.

In merito alla validità del diploma di perito industriale capotecnico specializzazione meccanica si fa presente che questa Amministrazione non è competente a valutare i titoli di studio o, comunque, a esprimere qualificati pareri al riguardo; ove lo credesse necessario potrebbe valutare l'opportunità di acquisire un parere tecnico autorevole rivolgendosi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca [Dipartimento per l'Istruzione-Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica – Ufficio Sesto] o all'Ufficio Scolastico Regionale [o sue strutture decentrate: CSA] ovvero allo stesso Istituto scolastico frequentato dall'interessato.

6.3 Parere a privato e a CCIAA Varese 8-6-2017 prot. 209352

Riconoscimento titolo estero da parte del M.i.S.E. per un settore e inizio attività per altro settore Legge 122

Il M.i.S.E. fa presente al riguardo come l'attuale formulazione della Legge 122/92 non possa consentire l'esercizio dell'attività in uno o più settore dell'autoriparazione (meccatronica, gommista e carrozziere) qualora l'interessato non sia in grado di dimostrare al responsabile del procedimento, cioè alla Camera di commercio, il possesso dei relativi requisiti tecnico professionali, ai sensi di quanto previsto dall'art.7 della legge in parola. Pertanto, potendo dimostrare i soli requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di meccatronica, non potrà esercitare altra attività che non sia quella della meccatronica. Il decreto di riconoscimento rilasciato da questa Amministrazione ha attestato infatti che la S.V. sia in possesso di un titolo di studio valido, in Italia, per lo svolgimento della sola attività di meccatronica e non anche per l'attività di gommista (o, eventualmente, di carrozziere), neppure se si tratta di cambiare circa 100 gomme all'anno come nel quesito in argomento. Qualora la S.V. non potesse - per altra via - dimostrare il possesso di requisiti idonei all'esercizio dell'attività di gommista, non potrebbe per nessun motivo esercitarla poiché, in caso contrario, incorrerebbe nelle sanzioni previste dalla normativa vigente e dunque, in estrema *ratio*, anche nella cancellazione dell'iscrizione alla Camera di commercio (con conseguente divieto a svolgere anche l'attività di meccatronica, per la quale la S.V. risulta essere invece, allo stato attuale, legittimamente abilitata).

6.4 Parere a privato e p.c. a CCIAA del Molise 9-8-2017 prot. 338329

Attestato di corso regionale di qualificazione senza esperienza lavorativa

L'attuale formulazione della Legge 122/92 non consente l'esercizio dell'attività - in uno o più settore dell'autoriparazione (meccatronica o gommista o carrozziere) - senza che l'interessato sia previamente abilitato dalla locale Camere di commercio (oppure, in caso di impresa artigiana, dalla C.P.A. o da altro organismo o ufficio all'uopo incaricato dalla Regione Molise). Nel caso sottoposto all'attenzione di questa Divisione si è potuto constatare che l'esercizio dell'attività di gommista è avvenuto in assenza della relativa abilitazione. Non è infatti sufficiente che l'interessato abbia acquisito apposito corso regionale in materia di autoriparatore gommista, poiché manca il possesso della relativa esperienza professionale da acquisire presso impresa abilitata, che peraltro deve essere necessariamente susseguente all'acquisizione del titolo di studio sopra menzionato.

Si richiama infatti quanto previsto in generale dall'art.7, ed in particolare dal comma 2, lettera b), laddove è prescritto - per colui che intende acquisire i requisiti tecnico professionali - la necessità di *“avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni”*. L'esperienza di cui si parla con il quesito proposto è stata invece acquisita illegittimamente, presso la medesima impresa in cui l'interessato è in possesso della sola abilitazione allo svolgimento dell'attività di meccanico-motoristico. Pertanto si profila il caso dell'illegittimo svolgimento di attività di autoriparatore gommista, poiché, in tutta evidenza, sono mancati i dovuti controlli preventivi e le susseguenti relative autorizzazioni previste dalla normativa vigente (ovvero la legge 122/1992 e il DPR 558/1999. Pare infatti di capire dal quesito proposto, che l'istanza - la SCIA - non sia mai stata presentata dal soggetto in parola. Al riguardo nel censurare severamente il comportamento dell'interessato si fa rinvio alla Camera di commercio del Molise in ordine agli eventuali provvedimenti sanzionatori da adottare al riguardo, ai sensi di quanto previsto dall'art.10 della legge in oggetto.

6.5 Parere a CCIAA Lecce 20-9-2017 prot. 381152

Termini temporali dell'esperienza professionale rispetto al conseguimento del titolo/attestato di studio

Il M.i.S.E. ha rappresentato, ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) Legge 122/1992 che la frequentazione con esito positivo dell'apposito

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

“Corso avanzato-Problematrice connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio” –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

corso regionale teorico-pratico di qualificazione debba essere *seguito* da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni. Pertanto dalla normativa vigente appare incontrovertibile che il corso formativo debba necessariamente precedere l'acquisizione dell'esperienza professionale in parola.

7. ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA

7.1 Parere a CCIAA Potenza 31-10-2007 prot. 10053

R.I.A. - Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione

Codesta Camera ha chiesto di conoscere l'avviso della scrivente Direzione Generale in merito al caso di una società in nome collettivo iscritta all'albo delle imprese artigiane dal 1986 per l'attività di "riparazione e ricostruzione pneumatici" e, successivamente, iscritta d'ufficio nel 1995 nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione (in sigla R.I.A.) nella sezione gommista. Detta società fu iscritta al R.I.A. nominando come responsabile tecnico uno dei tre soci; detto socio è receduto nel 2006, ed essendosi trovata priva del responsabile tecnico, è stata cancellata dall'albo delle imprese artigiane e dal registro delle imprese. Oggi la stessa società sarebbe intenzionata ad iscriversi nel registro delle imprese per l'attività di "gommista", nominando quale responsabile tecnico un altro socio, facente parte della società stessa sin dall'avvio dell'attività. Codesta Camera chiede di conoscere se il socio indicato come nuovo responsabile tecnico sia in possesso del requisito tecnico-professionale, e in caso di risposta positiva, se tra detto socio e la società in parola possa ritenersi intercorrere un rapporto di immedesimazione.

A tal proposito, esaminata la documentazione trasmessa da codesta Camera e considerato quanto disposto dall'art. 6 della legge n. 25 del 1996 nonché quanto indicato da questa Amministrazione nella circolare n. 3439/c del 27 marzo 1998, punto 5, lettera b), ultimo capoverso (in materia di legge n. 46 del 1990, ma i cui principi risultano applicabili anche alle attività disciplinate dalla legge 122/1992), si ritiene di poter esprimere parere positivo con riferimento ad entrambi i quesiti, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1) che il socio indicato come nuovo responsabile tecnico sia socio partecipante al lavoro; 2) che l'attività esercitata dall'impresa in questione prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 387/1994 si sia sostanziata effettivamente in interventi di riparazione delle gomme volti a ripristinare la sicurezza della condizione di marcia di uno specifico veicolo e non, invece, nella riparazione e rigenerazione di pneumatici per procedere, poi, alla rivendita degli stessi.

7.2 Parere a CCIAA La Spezia 3-12-2007 prot. 10981

Datore di lavoro non qualificato

Codesta Camera ha chiesto di conoscere l'avviso di questa Direzione in merito alla possibilità di procedere al riconoscimento del requisito tecnico-professionale di cui all'art. 7, c.2, della Legge 122/1992 per tutte le sezioni nei confronti di un soggetto esercente come imprenditore individuale l'attività di riparazione motocicli (sezione meccanica e motoristica) che può vantare lo svolgimento, sempre su motocicli, di lavori inerenti le altre tre sezioni (carrozzeria, gommista, elettrauto) negli anni 1993 e 1994, comprovato mediante l'esibizione di fatture.

Si comunica di concordare con codesta Camera circa l'impossibilità di procedere al riconoscimento del requisito anche se l'impresa in questione era regolarmente iscritta, alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 387/1994, secondo quanto indicato da codesta Camera, solo per l'attività relativa alla sezione meccanica e motoristica, non avendo provveduto, all'epoca, a denunciare lo svolgimento di attività relative alle altre tre sezioni. Il riconoscimento del requisito per le ulteriori attività risulta, pertanto, ad avviso della Scrivente, precluso.

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

"Corso avanzato-Problematrice connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio" –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

7.3 Parere a privato e a CPA Lecce 11-10-2012 prot. 210781

Datore di lavoro non qualificato

Il quesito posto riguarda la possibilità per un dipendente di un concessionario d'auto (con annessa officina di autoriparazione), avente qualifica di operaio-capo officina, di dimostrare di aver maturato i requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 7 della Legge in oggetto. E' stato precisato in proposito che la locale CPA ha negato il nulla osta all'impresa il cui titolare è il soggetto in parola poiché l'impresa concessionaria dalla quale il soggetto proviene, per mera negligenza, non aveva a suo tempo provveduto a presentare per l'attività di autoriparazione la dichiarazione di inizio attività presso il registro delle imprese di Lecce, anche se la stessa attività è indicata nello statuto societario. E' stato altresì precisato che il soggetto in parola può esibire la certificazione dalla quale risulti che lo stesso ha svolto, per un certo numero di anni, l'attività di capo officina meccanica, anche previa presentazione della documentazione dell'impresa stessa (disposta a certificare tale stato di subordinazione).

A sostegno del presente quesito è stato peraltro ricordato quanto rappresentato con circolare ministeriale n. 3439/c del 1998 (inerente la legge 46/90 – attività di installazione impianti) laddove fu stabilito che “ ... *Tuttavia, considerate le eventuali finalità di salvaguardare la professionalità comunque acquisita con l'attività lavorativa e non come discriminazioni tra lavoratori (art. 3 della Costituzione), il periodo di lavoro prestato da parte dei lavoratori dipendenti all'interno di imprese non regolarizzate si ritiene possa costituire titolo idoneo per ottenere la regolarizzazione, sempreché il richiedente sia in grado di dimostrare ... l'esercizio dell'attività svolta e il possesso dei requisiti richiesti dalla legge.*”

Per il combinato disposto degli articoli 10 e 11, c.1, del d.P.R. n. 558 del 1999, l'avvio dell'attività di autoriparazione è subordinato alla presentazione della dichiarazione di inizio attività (ora S.C.I.A.) di cui all'art. 19 della Legge n. 241 del 1990 (nella formulazione attualmente vigente), obbligo previsto anche per le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio o noleggio di veicoli o autotrasporto di merci per conto terzi (iscritte all'albo di cui all'articolo 12 della Legge 6 giugno 1974, n. 2989), che svolgono, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione nonché anche per ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.

Tra gli elementi che devono essere oggetto della predetta dichiarazione vi è la presenza, all'interno dell'impresa, di un soggetto in possesso dei requisiti (art. 7 della Legge 122/1992) che abilita allo svolgimento dell'attività di autoriparazione. In mancanza di tale auto dichiarazione e della connessa verifica da parte della Camera di commercio/CPA dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, è inibito lo svolgimento dell'attività.

Lo svolgimento, di fatto, di attività lavorativa all'interno di un'impresa che non abbia denunciato l'avvio dell'attività - seppur strumentale/accessoria all'attività principale – non può essere, pertanto, equiparato allo svolgimento dell'attività in un'impresa “operante nel settore” come richiesto dalla Legge.

In tal senso si era espressa, d'altra parte, anche la circolare ministeriale n. 3502/c del 5-12-2000, dove, nel commento al citato art. 11, c.1, d.P.R. n. 558/1999 era detto “*E' necessario che vi sia concomitanza tra denuncia di inizio attività e effettivo avvio della stessa. Non sono ammesse denunce di inizio attività retroattive*”. Indicazione che, pur nel mutato tenore dell'art. 19 citato, si ritiene che mantenga a pieno la sua validità.

In conclusione si ritiene, pertanto, che il periodo lavorativo maturato in tale contesto dal soggetto in esame non possa essere utilmente valutato ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali in parola.

7.4 Parere a CCIAA Chieti 24-9-2012 prot. 197848

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

“*Corso avanzato-Problematiche connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio*” –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

Iscrizione R.I.A. senza denuncia di iscrizione dell'attività di autoriparazione al R.E.A.

Codesta Camera espone quanto segue “Una impresa individuale già esercente l'attività di officina meccanica, con istanza del 4-8-1997 è stata cancellata dal registro delle imprese per decesso del titolare dal 18-9-1996. All'impresa è subentrata per successione ereditaria una società in nome collettivo composta dai figli del *de cuius*. La società di cui trattasi è stata costituita il 20-10-1996 senza riportare nell'oggetto sociale l'attività di officina meccanica. In data 1-7-1997 la società ha ottenuto l'iscrizione nel R.I.A. per tutte le sezioni, ma non ha mai denunciato l'attività al registro delle imprese. L'impresa ritenendo di essere in regola, ha, di fatto, esercitato l'attività consistente nella modifica, in base alle esigenze del cliente, da apportare agli automezzi nuovi ed usati posti in vendita. In relazione a quanto descritto si chiede se a parere di codesto Ministero possa riconoscersi, in relazione all'iscrizione al R.I.A., la qualifica per l'esercizio delle attività di carrozzeria, elettrauto, gommista, meccanica e motoristica, tenuto conto del fatto che alcune Camere riconoscono tale fattispecie.”

Al riguardo, si ritiene possibile formulare le considerazioni che seguono.

L'attività di autoriparazione è stata oggetto di una lunga serie di interventi normativi, spesso non accompagnati da norme di coordinamento con le previgenti discipline, che hanno finito per determinare confusione e disorientamento non solo tra l'utenza, ma tra gli stessi uffici camerali chiamati ad applicare tali normative.

La società in questione risulta, infatti, aver ottemperato, al momento dell'avvio dell'attività, agli specifici adempimenti amministrativi legati allo svolgimento della stessa (iscrizione nel R.I.A. regolata dal d.P.R. n. 387/1994) pur non avendo provveduto, contestualmente, a denunciare l'attività medesima al R.E.A., da poco istituito, in adempimento al generale obbligo pubblicitario previsto dalla legge in caso di avvio di nuova attività. Va detto a tale riguardo, che la formulazione del citato d.P.R. n. 387 (oggi abrogato) era tale da rendere possibile tale tipo di fraintendimento.

All'art. 3, c.1, vi si leggeva, infatti: “*Le imprese, prima di esercitare l'attività di autoriparazione, sono tenute a presentare alla Camera di commercio una denuncia d'inizio attività, attestante per ciascuna officina il possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 dell'articolo 3 della legge, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, nel quale registro le imprese vengono iscritte di diritto.*”

Considerato che già nell'ambito di tale adempimento l'impresa denunciava l'avvio dell'attività alla Camera di commercio, è facile pensare che ritenesse assolto ogni adempimento pubblicitario verso la Camera stessa, in particolare la denuncia di avvio dell'attività (avvio di cui la Camera era perfettamente al corrente) da presentare al R.E.A. Va detto, d'altra parte, che sotto un profilo più sostanziale, che la verifica del possesso dei requisiti di legge e l'individuazione del responsabile tecnico preposto all'attività era già avvenuta in sede di iscrizione al predetto R.I.A., con ciò risultando assicurato, in ogni caso il rispetto delle finalità principali della normativa in parola, e cioè la tutela della sicurezza stradale e la qualificazione dei servizi resi dalle imprese del settore. Quando poi il R.I.A. è stato formalmente abolito dal d.P.R. n. 558/1999 l'allora Ministero dell'industria evidenziò nella circolare n. 3502/c del 5-12-2000 nel commento all'art. 10 del d.P.R. medesimo che “Non è prevista alcuna integrazione tra i dati contenuti nel R.I.A., che viene a cessare, ed il registro delle imprese o l'Albo delle imprese artigiane: gli archivi del R.I.A., “congelati” alla data di entrata in vigore del presente regolamento, rimarranno disponibili come archivio storico.”

Sembra doversene dedurre che la società in questione ha già dimostrato a codesta Camera di possedere i requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività, presentando contestualmente denuncia del suo avvio – che l'unico “inadempimento” che può essere individuato è quello nei confronti del R.E.A., che ad avviso della scrivente può essere sanato presentando ora per allora una denuncia di avvio dell'attività, quale mero adeguamento delle risultanze nel R.E.A., motivato dal difettoso raccordo tra disciplina regolatoria dell'attività e generale normativa pubblicitaria. In tale occasione codesta Camera potrà inserire nel R.E.A. anche i dati relativi al responsabile tecnico dell'impresa ed

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

“Corso avanzato-Problematrice connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio” –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

alle qualificazioni dalla stessa possedute.

7.5 Parere a CCIAA Siena 14-4-2014 prot. 6092

Requisiti tecnico-professionali già accertati in capo al nominando responsabile tecnico

A parere di questa Amministrazione risulta che i requisiti tecnico-professionali non possono ritenersi acquisiti per sempre ma che il loro possesso vada dimostrato ogni qualvolta se ne rendesse necessario.

Dunque se un soggetto in passato ha abilitato un'impresa per 15 anni, ad esempio, ma poi l'impresa stessa abbia cessato l'attività, ed oggi, dopo 3 anni, il soggetto stesso intendesse intraprendere nuovamente l'attività di autoriparazione costituendo un'impresa individuale e nominandosi responsabile tecnico, la Camera di commercio dovrà necessariamente verificare "ex-novo" che il soggetto in parola abbia i requisiti personali e tecnico-professionali previsti dall'art. 7, comma 2, della Legge in parola.

Ovviamente se il soggetto in parola può dimostrare l'esercizio della funzione di responsabile tecnico per "almeno 3 anni negli ultimi 5 anni", a prescindere dal possesso della qualifica di operaio qualificato prevista dall'art. 7, comma 2, lettera a), potrà essere nominato o nominarsi (nel caso la sua figura coincida con quella del titolare di una impresa individuale) responsabile tecnico dell'impresa di autoriparazione.

7.6 Parere a privato e a CCIAA Cosenza, alla Provincia di Cosenza e al Comune di Fagnano Castello 16-4-2014 prot. 67032

Datore di lavoro non qualificato – autoriparazione ad esclusivo uso interno

L'esercizio dell'attività di autoriparazione è precluso a tutte le imprese che non sono abilitate ai sensi della Legge 122/1992: qualsiasi eventuale intervento dalle medesime fosse posto in essere nel settore dell'autoriparazione sarebbe da considerarsi illegittimo e in quante tale soggetto alle sanzioni di cui all'art. 10 Legge 122 anche per il committente che lo avesse svolto ad esclusivo uso interno, anche se inconsapevolmente in buona fede. Premesso ciò, appare peraltro superfluo precisare che l'esperienza professionale acquisita presso un'impresa non in possesso della relativa abilitazione non può costituire elemento utile ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 7 della Legge 122/1992.

7.7 Parere a Regione Lazio – CRA 17-3-2016 prot. 76477

Maturazione requisito – part-time

Il Ministero ritiene di poter affermare che in materia di autoriparazione il principio da sempre affermato, da ultimo con nota n. 215989 del 5-12-2014, è che il part-time fosse considerato nel più pieno rispetto dei criteri di proporzionalità. Se dunque, ad esempio, il part-time è al 50% in tale misura va conseguentemente calcolata – su base annua – l'esperienza professionale oggetto del quesito.

7.8 Parere a privato e a CCIAA di Modena e di Reggio Emilia 12-9-2016 prot. 285242

Principio dell'attualità dell'esperienza lavorativa

Si fa riferimento all'e-mail con la quale la S.V. ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di autoriparazione, di cui al L.122/92, che qui si riporta: "Un nostro assistito ha chiuso la posizione alla fine del 2008 dopo 10 anni di attività come titolare responsabile tecnico di ditta individuale per attività di meccanico motorista.

Oggi a ottobre 2015 vuole riaprire dopo diversi anni di inattività. Riprende i requisiti per la

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

"Corso avanzato-Problematice connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio" –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

meccanica e motoristica, quindi quelli che aveva fino alla fine del 2008 oppure li ha perso completamente. Io ritengo che li possa riprendere ma volevo avere una risposta sicura.”

Si ritiene tuttavia opportuno, in quanto richiesto, di rispondere al quesito proposto facendo presente quanto segue. Dal tenore della norma risulta – a parere di questa Amministrazione – che i requisiti personali e tecnico professionali di cui all’articolo 7 della legge 122/1992 non possano ritenersi acquisiti per sempre, ma che il loro possesso e la loro attualità debbano essere dimostrati ogni qualvolta si avvii una nuova attività o si comunichi il nuovo responsabile tecnico per un’impresa già attiva. Ne consegue che l’aver cessato di esercitare l’attività di autoriparazione, come titolare/responsabile tecnico da fine 2008 esclude di fatto la possibilità che l’interessato possa essere ritenuto in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti dalla normativa in parola, fatto salvo il caso che possa dimostrare di essere in possesso (oltre che dei requisiti personali) anche di quelli previsti dall’art.7, comma 2, lettera c). Dunque la Camera di commercio competente dovrà in ogni caso verificare “ex-novo” se il soggetto in parola possiede o meno i requisiti personali e tecnico-professionali previsti dall’art.7 della legge in parola. In tali contesti chiunque voglia dunque essere nominato responsabile tecnico di un’impresa di autoriparazione, deve nuovamente poter dimostrare di possedere, oltre i requisiti personali, anche quelli tecnico professionale *alternativamente* previsti dall’art.7, comma 2 della legge in parola. Ovviamente se il soggetto in parola può dimostrare l’esercizio della funzione di responsabile tecnico per “*almeno 3 degli ultimi 5 anni*”, a prescindere dal possesso della qualifica di “operaio qualificato” prevista dall’art.7, comma 2, lettera a, potrà essere nominato o nominarsi (nel caso che la sua figura coincida con quella del titolare di una impresa individuale) responsabile tecnico dell’impresa di autoriparazione.

7.9 Parere a privato e a CCIAA Milano 26-9-2016 prot. 298453

Principio dell’attualità dell’esperienza lavorativa

“In data 29/01/2014 presento in Camera di Commercio di Milano l’apertura della mia attività come meccanica-motoristica, elettrauto e commista.

Io dal 1990 prima come coadiuvante di mio papà , poi in proprio ed infine come dipendente, ho sempre svolto l’attività di meccanico, carrozziere, elettrauto e gommista.

La Camera di Commercio di Milano mi comunica che la nuova normativa cita che per avere i requisiti di abilitazione bisogna " ... che negli ultimi 5 anni devono essere stati svolti 3 anni di attività nello stesso settore .."Purtroppo mi mancano dei periodi in quanto vuoi per motivi di salute prima e poi perchè ero in cassa integrazione mi mancano dei mesi per raggiungere i 3 anni richiesti. ... Allego alla presente il mio estratto conto Inps dove si evince la mia attività come artigiano dal 1990 e poi anche come dipendente sino al 2012 sempre svolgendo l’attività di meccanico-carrozziere, elettrauto e gommista. Allego anche la mia visura Camerale dove a Pag. 3 mi vengono riconosciuti i requisiti di cui sopra, ditta che poi avevo chiuso per andare a fare il dipendente.”

Dal tenore della normativa vigente risulta – a parere di questa Amministrazione – che i requisiti personali e tecnico professionali di cui all’articolo 7 della legge 122/1992 non possano ritenersi acquisiti per sempre, ma che il loro possesso e la loro attualità debbano essere dimostrati ogni qualvolta si avvii una nuova attività (o si comunichi il nuovo responsabile tecnico, in caso di impresa già attiva). La competente Camera di commercio dovrà dunque in ogni caso verificare “ex-novo” se colui che ha presentato la SCIA possiede o meno i requisiti personali e tecnico-professionali previsti dall’art.7 della legge in parola.

Ne consegue, nel caso specifico in esame, che l’aver cessato di esercitare l’attività di autoriparazione, come responsabile tecnico o operaio qualificato da oltre 2 anni esclude di fatto la possibilità che la S.V. possa essere ritenuta in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti dalla normativa in parola (resta fatto salva l’ipotesi che possa dimostrare - per altra via - di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell’art.7 in parola; va da sé che debba in ogni

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

“Corso avanzato-Problematrice connesse alle Leggi Speciali. L’esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L’esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio” –

Raccolta pareri imprese esercenti l’attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

caso nuovamente dimostrare il possesso dei requisiti personali di cui all'art.7, comma 1 della L.122/92, specificatamente previsti per il settore in esame).

7.10 Parere a CCIAA Varese 17-11-2016 prot. 361970

Principio dell'attualità dell'esperienza lavorativa

Si fa riferimento all'e-mail con la quale codesta Camera ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di autoriparazione, di cui al L.122/92, che qui integralmente si riporta:

“Con la presente si richiede cortesemente un parere su un caso recentemente trattato dallo scrivente Ufficio.

Un soggetto, attualmente socio operante (dal 20/07/2013) di un'impresa di autoriparazioni, vorrebbe essere nominato responsabile tecnico della stessa facendo valere quale requisito professionale un'esperienza lavorativa maturata a partire dal 2001 in qualità di capo officina.

Il nominando preposto ha sempre lavorato nel settore delle autoriparazioni (02/01/2001 – 13/12/2013; 23/03/2015 – 11/09/2015) ma dal 14/12/2013 è stato posto in mobilità a causa della dichiarazione di fallimento della società con la quale non è stata autorizzata la prosecuzione dell'attività per poi riprendere l'attività lavorativa il 23/03/2015 sempre con mansioni di capo officina.

A una lettura in senso stretto di quanto previsto dalla L.122/1992, tale periodo non comporterebbe la maturazione del requisito di cui all'art.7 c.2 lett a) [attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni].

Tuttavia, a detta della scrivente, occorre considerare nel complesso la ratio di tale norma, nonché le particolari condizioni di contesto in cui si inserisce la richiesta dell'aspirante responsabile tecnico:

- il requisito tecnico “attività esercitata per almeno tre anni negli ultimi cinque”, infatti, andrebbe utilmente letto in maniera integrata, intendendosi con ciò che, nel caso in cui il responsabile tecnico abbia maturato una esperienza professionale di soli tre anni, questa debba necessariamente cadere entro gli ultimi cinque; ma se, come nel caso in esame, il responsabile tecnico può vantare un'esperienza più che decennale nel settore, a parere di questo ufficio potrebbe non essere rilevante il fatto che negli ultimi cinque anni non si completi il periodo minimo di tre anni previsto dalla norma;

- vanno inoltre considerate le circostanze che hanno portato a questa situazione limite, del tutto indipendenti dalla volontà dell'interessato, vittima insieme ad altri lavoratori del fallimento dell'impresa per la quale prestava la propria opera; l'interruzione della prestazione lavorativa non è dipesa dunque da scelte personali del dipendente, ma dalla situazione di mercato in generale e, nel particolare, dell'impresa datrice di lavoro; si ritiene che sia preciso interesse di amministrazioni operanti nel campo dello sviluppo economico assicurare il reintegro nel mondo del lavoro di chi ne sia stato temporaneamente espulso, ove questo naturalmente non sia in palese contrasto con l'ordinamento giuridico.

Dato che la scrivente Camera di Commercio non ritiene, stante l'attuale impianto normativo, di poter applicare autonomamente, nell'attività istruttoria, scelte discrezionali di questo tipo, si richiede cortesemente un parere di codesta Direzione, pur non competente in tema di valutazione dei requisiti professionali, come più volte sottolineato in pareri precedenti, in quanto titolare di prerogative di carattere generale in materia di vigilanza e di indirizzo relativamente alle cosiddette attività regolate”.

Al riguardo nel rappresentare, preliminarmente, che la valutazione del caso in esame non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative di codesta Camera, in quanto territorialmente responsabile dell'eventuale procedimento ad esso correlato, si ritiene tuttavia opportuno, in quanto richiesto, di rispondere al quesito proposto facendo presente quanto

segue.

Dal tenore della normativa vigente risulta – a parere di questa Amministrazione – che i requisiti personali e tecnico professionali di cui all’articolo 7 della legge 122/1992 non possano ritenersi acquisiti per sempre, ma che il loro possesso e la loro attualità debbano essere dimostrati ogni qualvolta si avvii una nuova attività (o si comunichi il nuovo responsabile tecnico, in caso di impresa già attiva). Codesta Camera dovrà dunque in ogni caso verificare “ex-novo” se l’impresa che ha presentato la SCIA possieda o meno i requisiti previsti dall’art.7 della legge in parola. Ne consegue che qualora un soggetto non sia in possesso dell’esperienza professionale (anche acquisita come responsabile tecnico) prevista dall’art.7, comma 2, lettera a), e non possa dimostrare per altra via di essere in possesso dei requisiti qualificanti ai fini della nomina a responsabile tecnico (si fa riferimento, in particolare, ai requisiti previsti alle lettere b/c, comma 2, art.7), si ritiene opportuno rappresentare di poter escludere che il soggetto in parola possa essere ritenuto in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti dalla normativa in parola. Va da sé che, in caso di riscontro positivo, debba in ogni caso nuovamente dimostrare il possesso dei requisiti personali di cui all’art.7, comma 1 della L.122/92, specificatamente previsti per il settore in esame.

7.11 Parere a CCIAA Parma data/prot

Datore di lavoro non qualificato

“Questa comunicazione è finalizzata ad acquisire un Vostro parere in merito ad una situazione che si è recentemente delineata e che riguarda imprese che svolgono attività di meccanica motoristica in un settore particolare cioè quello delle moto e dei ciclomotori. La situazione è stata presa in esame dallo scrivente ufficio in quanto una grossa officina sul territorio di competenza, che svolgeva da anni attività esclusivamente nel settore, ha recentemente, causa la crisi economica, dovuto chiudere l’attività e alcuni dipendenti hanno successivamente aperto delle proprie imprese. A tutti loro sono stati riconosciuti i requisiti per l’attività di meccanica - motoristica e per la meccatronica, ma non per quella di gommista in quanto l’impresa di provenienza non risultava iscritta nella relativa sezione della legge 122/90.

Uno degli ex-dipendenti tuttavia ha obiettato che l’impresa di provenienza da sempre operava anche sui pneumatici essendo l’attività sui ciclomotori e sulle moto (l’impresa operava anche su moto da corsa) di fatto onnicomprensiva e che ogni distinzione non sarebbe corretta perché non ancorata alle modalità in cui tale tipo di attività concretamente si svolge (così come in passato la legge 224/2012 ha innovato per le sezioni di meccanica ed elettrauto).

In estrema sintesi il tema su cui ci si interroga è quello della possibilità, considerato anche l’attuale contesto economico, in casi come quello illustrato (in cui si possa in un qualche modo dimostrare l’effettivo esercizio da parte dell’impresa, ormai cessata, di un’attività nel settore anche in assenza di requisiti specifici) di riconoscere questo requisito professionale ai dipendenti il più delle volte incolpevoli delle scelte e/o dimenticanze dell’azienda.

In subordine poi se la distinzione operata dalla legge 122/92 in quattro (ora tre) sezioni abbia ancora ragione di esistere considerata anche l’inevitabile mutazione che l’attività ha avuto nel corso degli ultimi anni.

Si ritiene opportuno rappresentare al riguardo che le disposizioni normative di cui alla legge n.122/1992 e al D.P.R. 558/1999 stabiliscono espressamente che l’esercizio dell’attività di autoriparazione (verso terzi o ad esclusivo uso interno) è consentito alle sole imprese che siano in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art.7, ovviamente sempreché gli stessi siano stati accertati/riconosciuti dalla Camera di commercio competente per territorio (in caso di impresa artigiana, dalla CPA o da altro organismo/ufficio delegato dalle Regioni).

Ne consegue che qualora un’impresa sia stata autorizzata all’esercizio dell’attività nel solo settore della meccatronica (ovvero, parlando nel caso in questione di esperienza professionali risalenti agli anni passati, negli ex settori dell’elettrauto e della meccanica-motoristica) non può svolgere né

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

“Corso avanzato-Problematice connesse alle Leggi Speciali. L’esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L’esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio” –

Raccolta pareri imprese esercenti l’attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

tantomeno avere svolto altre attività per le quali non siano stati previamente riconosciuti i requisiti professionali stabiliti all'art.7.

Qualora fosse che - come parrebbe nel caso in esame - l'impresa avesse svolto anche l'attività di *gommista*, si potrebbe configurare l'ipotesi di illegittimo esercizio di attività di autoriparazione (*gommista*), non essendo l'impresa in parola, nel caso ipotizzato, autorizzata a svolgere anche questo tipo di attività. Pare ovvio sottolineare infatti che, fatto salvo il caso di operazioni strumentali strettamente connesse all'attività principale per la quale si è autorizzati, è fatto divieto di svolgere ogni altra attività concernente il settore dell'autoriparazione per la quale non si è abilitati. Da ciò se ne deduce che qualsivoglia esperienza professionale acquisita presso imprese non abilitate nello specifico settore interessato all'istanza, non può essere presa favorevolmente in considerazione ai fini della valutazione dei requisiti professionali di cui all'art.7.

7.12 Parere a CCIAA Perugia data/prot

Datore di lavoro non qualificato – principio dell'attualità dell'esperienza lavorativa

Con riferimento alla L. 122/92 ci è stato prospettato il caso di un soggetto che chiede il riconoscimento dei requisiti professionali per la sez. meccatronica dichiarando di aver svolto l'attività in qualità di dipendente qualificato (operaio livello 2 TECNICO MECCANICO contratto terziario) per oltre tre anni (dal 1991 al 2013) presso un' impresa esercente l'attività di commercio di auto, al tempo non abilitata per la legge 122/92 (oggi è in corso di abilitazione avendo presentato SCIA per l'attività di autoriparazione). A comprova di quanto autocertificato allega c.2 storico da cui si evincono le mansioni svolte (meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore) , le sue buste paga oltre alle fatture di esecuzione dei lavori, mentre non è stata allegata la dichiarazione del datore di lavoro circa le mansioni svolte.

Si chiede di conoscere l'orientamento del Ministero in merito ed, in particolare, di sapere se sia applicabile anche nel caso di specie il principio stabilito dalla circolare 3439/98 in materia di impiantistica, in base al quale il periodo di lavoro prestato da parte di lavoratori dipendenti all'interno di imprese non regolarizzate, si ritiene possa costituire titolo idoneo per ottenere il riconoscimento dei requisiti”.

Al riguardo si rappresenta che l'esperienza professionale in parola non può essere presa validamente in considerazione sia perché è stata acquisita presso un'impresa non abilitata sia perché trattasi in ogni caso di esperienza triennale acquisita in un arco di tempo di oltre 20 anni, anziché nell'ultimo quinquennio. In proposito si ricorda infatti quanto previsto dall'art.7, comma 2, lettera a) della L.122/92 laddove stabilisce - ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico professionali, quanto segue: “a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma”.

7.13 Parere a privato e CCIAA Latina data/prot

Principio dell'attualità dell'esperienza lavorativa

Al Ministero viene rappresentata la seguente situazione: “*Il Registro delle Imprese della CCIAA di Latina sospendeva l'iscrizione perché il preposto alla gestione tecnica “ non possiede il requisito professionale richiesto dalla normativa in materia (L. 122/92) in quanto doveva aver esercitato l'attività di autoriparazione per tre anni negli ultimi cinque” facendo presente che il preposto indicato era stato cessato nella società esercente l'attività di autoriparazione il 30/07/2012 e i requisiti decorrevano dal 05/11/2009 al 05/11/2012”.* Per una completa comprensione del problema è opportuno precisare che il nominando preposto aveva già ricoperto la carica di Preposto alla

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

“Corso avanzato-Problematrice connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio” –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

Gestione Tecnica ai sensi dell'art. 7, Legge n. 122 del 05/02/1992 nella sopra citata impresa dal 30/01/2001 al 30/07/2012, come si evince dalla visura della Camera di Commercio di Roma. Alla luce di quanto sopra, alla data del 30/01/2001 tale soggetto era in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 7 comma 2) Legge 122/1992 con conseguente riconoscimento da parte della Camera di Commercio di Roma che lo ha iscritto quale Preposto della "impresa" sopra citata.

Ritengo infatti legittimamente che il legislatore intendesse che la verifica dei requisiti dovesse essere riscontrata solo nel caso della prima richiesta e non ulteriormente ogniqualevolta il preposto avesse dovuto chiedere l'iscrizione della propria nomina.

Le chiedo pertanto che il Ministero dello Sviluppo Economico esprima un parere vincolante sull'applicazione dell'art. 7 comma 2) della Legge 122/92 e sulle analoghe norme relative ad altre attività regolamentate nel senso che l'avvenuto riconoscimento dei requisiti da parte di una Camera di Commercio non debba essere ulteriormente sottoposto ad ulteriori successive verifiche. Come spesso accade, peraltro, nella fattispecie c'è difformità di interpretazione tra le varie Camere e questo non è ulteriormente tollerabile oltre che essere in evidente contrasto con la politica governativa volta a semplificare gli adempimenti burocratici delle imprese".

Dal tenore della norma risulta – a parere di questa Amministrazione – che i requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della legge 122/1992 non possano ritenersi acquisiti per sempre, ma che il loro possesso e la loro attualità debbano essere dimostrati ogni qualvolta si avvii una nuova attività o si comunichi il nuovo responsabile tecnico per un'impresa già attiva. Ne consegue che l'aver cessato di esercitare l'attività di autoriparazione, come dipendente qualificato o come responsabile tecnico, da più di due anni, nel caso di cui alla lettera a), e da più di quattro anni, nel caso della lettera b), non consente di ritenere l'interessato in possesso del requisito richiesto. Nel caso in questione, dunque, ben ha fatto la Camera di commercio di Latina a verificare "ex-novo" che il soggetto in parola avesse i requisiti personali e tecnico-professionali previsti dall'art.7 della legge in parola.

In tali contesti chiunque voglia dunque essere nominato responsabile tecnico di un'impresa di autoriparazione, deve nuovamente poter dimostrare di possedere, oltre i requisiti personali, anche quelli tecnico professionale *alternativamente* previsti dall'art.7, comma 2 della legge in parola.

Ovviamente se il soggetto in parola può dimostrare l'esercizio della funzione di responsabile tecnico per "almeno 3 degli ultimi 5 anni", a prescindere dal possesso della qualifica di "operaio qualificato" prevista dall'art.7, comma 2, lettera a, potrà essere nominato o nominarsi (nel caso che la sua figura coincida con quella del titolare di una impresa individuale) responsabile tecnico dell'impresa di autoriparazione.

7.14 Parere a CCIAA Milano data/prot

Datore di lavoro non qualificato – principio dell'attualità dell'esperienza lavorativa

Con messaggio pec è stato presentato a questo Ministero un quesito in materia di autoriparazione, di cui alla L.122/1992, che qui si riporta:

"Società in nome collettivo costituita per attività di autoriparazione e ad oggi inattiva: in questi giorni il socio accomandatario è intenzionato a presentare SCIA camerale e come requisito vorrebbe autocertificare l'attività di autoriparatore svolta presso una società che però dalla visura risulta non averla mai dichiarata. I consulenti che preventivamente mi hanno contattata sono in grado di dimostrare (cedolini, inal) che il socio ha da sempre svolto presso questa società l'autoriparatore. Arrivo alla domanda: è possibile in assenza di altri titoli del socio (non ha diplomi abilitanti/altre esperienze) riconoscere il requisito? Il fatto che la società dove lui ha prestato lavoro -con regolare contratto - non abbia mai denunciato alla CCIAA di competenza l'attività che di fatto svolgeva può penalizzare il dipendente che ora vorrebbe iniziare in proprio l'attività?"

Secondo lei sarebbe possibile (ovviamente se la società fosse d'accordo e se nel momento in cui versa fosse possibile) operare una retrodatazione dell'attività di autoriparatore (con sanzione per

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

"Corso avanzato-Problematice connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio" –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

tardata denuncia) e nomina di un RTC per consentire al dipendente di far valere l'esperienza lavorativa?

Oppure sarebbe sufficiente la dimostrazione oggettiva dell'attività svolta dall'ex dipendente?"

Si ritiene opportuno, in quanto richiesto, di rispondere al quesito proposto facendo presente che l'interessato, avendo acquisito esperienza professionale presso un impresa di autoriparazione non abilitata, non può farla valere ai fini del riconoscimento del possesso dei requisiti professionali previsti dall'art.7 della legge in oggetto (comma 2, lettera a). L'art.10 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, è tassativo laddove prevede che l'attività di autoriparazione può essere svolta solamente da imprese abilitate dalle Camere di commercio o dalla CPA (o altro organismo/Ufficio delegato dalla Regione, in caso di artigiano).

Si coglie, peraltro, l'occasione per ricordare, in relazione all'attività di autoriparazione svolta in passato dall'impresa non abilitata, la necessità che la stessa debba essere censurata e sanzionata, avendo l'impresa esercitato abusivamente l'attività di autoriparazione.

7.15 Parere a privato e a CCIAA Parma data/prot

Datore di lavoro non qualificato – principio dell'attualità dell'esperienza lavorativa

Il titolare di un'officina rappresenta al Ministero che la CCIAA di Parma non accetta l'attività di gommista perché l'ex datore di lavoro del richiedente non ha mai denunciato l'attività in argomento, anche se operava già prima dell'entrata in vigore della Legge 122/1992 “... *ed io non so se è stata una dimenticanza o una inadempienza da parte del mio ex datore di lavoro. Certo è che ad oggi non posso rivolgermi al mio ex datore di lavoro, in quanto è deceduto prematuramente con la conseguenza della chiusura dell'azienda stessa.*”

Si ritiene tuttavia opportuno, in quanto richiesto, di rispondere al quesito proposto facendo presente che *dal* tenore della normativa vigente risulta – a parere di questa Amministrazione – che i requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a-b) della legge 122/1992 possano ritenersi posseduti solamente se l'esperienza professionale sia acquisita presso un'impresa abilitata e autorizzata a svolgere l'attività di autoriparazione del settore per il quale la S.V. ha presentato la SCIA (in tal caso, gommista), come previsto dall'art.10 del DPR 14 dicembre 1999, n. 558. Da quanto si evince dagli elementi informativi forniti al riguardo l'esperienza che la S.V. ha acquisito non rientra in tal tipologia e pertanto non può essere presa favorevolmente in considerazione.

7.16 Parere a privato e a CCIAA Varese 16-02-2017 prot. 55099

Principio dell'attualità dell'esperienza lavorativa

Pur tuttavia, in quanto richiesto, si ritiene opportuno rispondere al quesito proposto, facendo preliminarmente presente che questa Amministrazione non è competente in materia di revisione auto e di procedure atte al conseguimento dell'abilitazione ai fini dell'esercizio della relativa attività.

Tuttavia, se la questione fosse valutata unicamente nell'ottica dell'esercizio dell'attività di autoriparazione di cui alla Legge 122/92, si ritiene che, qualora la S.V. vanta presso la sua impresa (abilitata anche all'esercizio dell'attività di gommista e carrozzeria, oltre che meccatronica), esperienza professionale triennale nell'ultimo quinquennio, la S.V. avrebbe maturato i requisiti tecnico professionali anche nei settori carrozzeria e gommista. Quanto precede ancorché la funzione di responsabile tecnico fosse stata ricoperta nel periodo suddetto - nei due settori mancanti (carrozzeria e gommista) - da due differenti soggetti, Si fa presente che il quinquennio andrebbe calcolato, a ritroso, a partire dalla data di presentazione della SCIA relativa alla istanza di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali in qualità di carrozziere e gommista.

Viceversa se la S.V., come sembrerebbe nel caso in esame, non possa dimostrare il possesso della predetta esperienza triennale nell'ultimo quinquennio, occorrerà che maturi il residuo periodo

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

“Corso avanzato-Problematice connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio” –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

d'applicazione, necessario ai fini dell'acquisizione dei requisiti come sopra specificati, attraverso l'esperienza professionale perfezionata accanto all'attuale responsabile tecnico della propria impresa di autoriparazione. Non appare tuttavia certa l'effettiva acquisizione di esperienza professionale - da parte della S.V. - nei settori interessati (carrozzeria e gommista), tenuto conto di quanto dichiarato con il presente quesito: "... numerosi interventi di piccola carrozzeria, quali sostituzioni di specchietti, sistemazioni di paraurti in seguito a piccoli urti, sostituzioni di guarnizioni (per citare degli esempi) effettuate sulle vetture dei clienti (chiaramente esulanti grosse riparazioni che contemplino l'utilizzo di dime di carrozzeria/scocche e l'uso di forni) e sostituzioni di pneumatici sempre alle vetture dei clienti". La stessa esperienza acquisita non sembrerebbe infatti idonea, nel merito, per una completa/soddisfacente maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, poiché sembra limitarsi solamente ad alcuni aspetti (talvolta marginali) dei settori interessati.

Spetta in ogni caso alla locale Camera di commercio, che legge per conoscenza, in quanto responsabile del procedimento, valutare attentamente l'istanza nel suo complesso, anche alla luce di quanto dichiarato dalla S.V. con il presente quesito che si riscontra.

Si coglie l'occasione per fare presente che la circolare n.3659/C dell'11.3.2013, emanata a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 22), riguarda esclusivamente l'attività meccatronica (ex elettrauto ed ex meccanica motoristica) e non anche gli altri due settori dell'autoriparazione disciplinati dalla legge 122/92 (gommista e carrozzeria).

7.17 Parere a CCIAA Parma 27-12-2017 prot. 560087

Socio lavoratore di impresa artigiana assicurato INAIL per settore diverso da quello dell'autoriparazione

Al M.i.S.E. è stato chiesto di far conoscere se è ammissibile procedere con il riconoscimento dei requisiti professionali per l'attività di carrozzeria in capo al socio lavoratore di impresa artigiana costituita come s.n.c., esercente l'attività di meccanica-motoristica e carrozzeria che ha richiesto di poter diventare responsabile tecnico della propria impresa. Questo socio ha prestato attività manuale nell'impresa stessa ma risulta assicurato all'INAIL per attività diversa (in particolare risulta assicurato per attività amministrativa con uso auto – voci 0722 e 0723), sebbene strettamente connessa, da quella direttamente attinente il riconoscimento professionale. L'impresa ha precisato che il socio lavorava nella società occupandosi sì di mansioni amministrative ma che queste non l'hanno ostacolato dall'acquisire la necessaria qualificazione professionale. Codesta Camera chiede, altresì, se si ritiene in questo caso necessario/sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentate, volta a precisare le mansioni svolte all'interno dell'impresa dal socio lavoratore. Questa Amministrazione ritiene opportuno rispondere pur senza entrare nell'ambito del procedimento in parola, specie per la parte interessante l'aspetto normativo dell'impresa in quanto artigiana. Ad ogni modo si rappresenta che il socio lavoratore, affinché possa far valere la propria esperienza professionale per il lavoro manuale svolto, debba essere stato assicurato presso l'INAIL specificatamente per l'esercizio di attività di tipo manuale mentre nel caso in esame si evince che da parte dall'INAIL sia stata aperta una posizione assicurativa dell'interessato come svolgente attività di tipo amministrativo. Venendo dunque a mancare un presupposto fondamentale per ritenere utile l'esperienza lavorativa acquisita dal socio lavoratore, si ritiene pertanto di doversi esprimere negativamente rispetto al caso proposto.

8. IRRETROATTIVITA' DATA INIZIO ATTIVITA' E DATA NOMINA PREPOSTO

8.1 Parere a CCIAA Mantova 5-4-2013 prot. 56370

Irretroattività della data di inizio attività di autoriparazione avviata a seguito di trasferimento

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

"Corso avanzato-Problematice connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio" –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

d'azienda

Si esprime parere non favorevole circa la retroattività della nomina a responsabile tecnico in un'impresa di autoriparazione e/o dell'inizio dell'attività dell'impresa.

Già in vigore dell'originario art. 19 della Legge 241/1990, come richiamato dall'art. 11 del d.P.R. n.558/1999, questo Ministero con circolare 652400 del 5-12-2000 affermò che “è necessario che vi sia concomitanza tra denuncia di inizio attività e effettivo avvio della stessa. Non sono ammesse denunce di inizio attività retroattive”. La suddetta considerazione rimane valida nonostante le varie modifiche intervenute nel tempo nella disciplina dell'art. 19. Ne consegue che una ex DIA, ora SCIA, se retroattiva è comunque contraria ai principi della norma. Non è pertanto possibile riconoscere, per il passato, i suddetti requisiti, che dovranno comunque essere valutati *ex novo* da codesta Camera, con eventuale effetto abilitante - qualora sia stato verificato l'effettivo possesso dei requisiti tecnico/professionali – *ex nunc* (dal momento della presentazione della SCIA). In relazione all'attività svolta in passato dall'impresa, la stessa vada censurata e sanzionata, avendo esercitato abusivamente l'attività di autoriparazione.

8.2 Parere a CCIAA Cagliari 26-01-2016 prot. 18678

Irretroattività nomina responsabile tecnico

Secondo quanto affermato da codesta Camera l'impresa in argomento ha da sempre svolto l'attività di autoriparazione, addirittura fin dal 1° ottobre 1946 (*la società ... ha iniziato l'1/10/1946 l'attività di meccanica, motoristica, elettrauto, gommista e carrozzeria*). Con l'entrata in vigore della Legge 122 in parola l'impresa non ha proceduto alla regolarizzazione dell'esercizio dell'attività di autoriparazione. Successivamente, attraverso la stipula di un contratto di associazione in partecipazione stipulato in data 4-5-2007, l'impresa in parola ha assegnato la responsabilità tecnica dell'officina meccanica all'associato. All'epoca dei fatti (anno 2007) l'impresa in parola non ha presentato – come fatto presente da codesta Camera – la denuncia di inizio attività (ora SCIA) per l'esercizio dell'attività di autoriparazione.

In relazione alle modalità adottate e alle conclusioni a cui è giunta codesta Camera nel procedimento in esame, questa Amministrazione ritiene necessario rappresentare quanto segue:

1. in relazione alla nomina del responsabile tecnico l'istanza andava respinta perché l'esperienza professionale del legale rappresentante della società in parola non era maturata presso una impresa abilitata; infatti non avendo mai presentato precedentemente al 2007 alcuna istanza di richiesta abilitativa in tema di Legge 122/1992, non ha mai ottenuto dunque il riconoscimento camerale dei requisiti tecnico-professionali ai sensi della Legge in parola.

8.3 Parere a CCIAA Asti 25-8-2009 prot. 75298

Irretroattività sostituzione responsabile tecnico

Codesta Camera chiede se può essere accolta con effetto retroattivo la denuncia, presentata attualmente, di cessazione del responsabile tecnico e di contestuale nomina del suo sostituto con effetto dal 2005.

L'esercizio dell'attività di autoriparazione è subordinato (artt. 10 e 11, c.1, del d.P.R. n. 558 del 1999) alla presentazione della cosiddetta “dichiarazione di inizio attività” di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990. Nell'ambito di tale “dichiarazione” l'impresa deve attestare (art. 10, c.4 del d.P.R. n. 558 del 1999) la presenza, nel proprio ambito, di un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 2, della Legge 122 del 1992. La Camera di commercio ricevente ha trenta giorni di tempo dal momento del concreto avvio dell'attività (v. circolare ministeriale n. 3625/c del 17-7-2009) per valutare i requisiti dichiarati, nonché per adottare gli atti inibitori di cui all'art. 19, comma 3, della ridetta L.241/1990 “*in caso di accertata carenza delle condizioni,*

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

“Corso avanzato-Problematrice connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio” –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

modalità e fatti legittimanti”.

Da tale ricostruzione giuridica sembra risultare evidente l'impossibilità della nomina retrodatata del responsabile tecnico di un'impresa di autoriparazione.

I titoli del soggetto in questione sono stati, infatti, sottoposti alla valutazione della Camera di commercio solo attualmente; di conseguenza, solo nel momento in cui il processo valutativo degli stessi si sarà risolto positivamente (per decorso del termine o per provvedimento espresso) il requisito tecnico-professionale di cui all'art. 7 della Legge 122/1992 potrà considerarsi riconosciuto e l'impresa – ove sia rispettato il principio di immedesimazione – abilitata.

9. TRASFERIMENTO/CONFERIMENTO D'AZIENDA

9.1 Parere a privato 23-9-2016 prot. 297318

Conferimento d'azienda

L'istante chiede se *“In una ditta individuale il titolare, o l'eventuale preposto, sono in possesso dei requisiti per svolgere attività ai sensi della legge 122/1992. Questa ditta individuale sarà conferita in una Srl. L'Amministratore e l'eventuale preposto della nuova Srl sono rispettivamente il titolare e il preposto della precedente ditta individuale. I requisiti in possesso dell'Amministratore o del preposto, in seguito al conferimento, vanno nuovamente verificati o semplicemente si procede automaticamente al passaggio nella nuova società?”* Nel caso prospettato dalla S.V. non è possibile dunque, in sostanza, procedere alla conversione automatica delle abilitazioni in parola, dovendo ogni SCIA essere contestualizzata e verificata ex novo; resta inteso che gli eventuali elementi informativi di vecchia data, i cosiddetti precedenti, possono, anzi debbono, essere oggetto di valutazione, ma il tutto in un contesto che necessariamente è mutato. Pertanto, è chiaro il no a qualsiasi forma di automatismo, tuttavia la precedente verifica può costituire il “presupposto” per la valutazione odierna, cioè costituirebbe un elemento procedimentale (un “precedente”) da valutare alla luce della nuova situazione normativa e di fatto, e se rispetterà gli attuali requisiti di legge potrà essere oggetto di una positiva valutazione.

Resta inteso che un giudizio di tipo diverso (prima positivo, poi negativo) sullo “stesso” singolo requisito dovrà essere puntualmente e dettagliatamente motivato dal responsabile del procedimento (a volte il semplice trascorrere del tempo fa sì che, ad esempio, un titolo formativo, a distanza di anni, non sia più idoneo al caso preso in considerazione).

Ad integrazione di quanto sopra detto, si rappresenta che, nel caso dell'attività di autoriparazione, le relative valutazioni possono risultare ulteriormente meno semplificate, tenuto conto di quanto specificatamente previsto dalla normativa di settore allorché prevede che i requisiti tecnico professionali possono essere acquisiti attraverso *l'esercizio dell'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni (tale ultimo periodo e' ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c del presente comma)*; se il soggetto interessato avesse - a suo tempo - acquisito in tal modo i requisiti tecnico professionali, dovrà necessariamente dimostrare, ai fini della nuova nomina a responsabile tecnico, l'esercizio della funzione di responsabile tecnico per “almeno 3 degli ultimi 5 anni” ovvero una esperienza analoga a quella prevista dall'art.7, comma 2 lettera a (sopramenzionata); nel caso che non lo potesse dimostrare dovrà per altra via dimostrare che possiede i requisiti tecnico professionali; ogni nuova SCIA comporta in ogni caso una nuova valutazione complessiva della situazione prospettata in ordine a soggetti e/o imprese, seppur innestandosi in un contesto già definito in passato; va da sé che debba in ogni caso essere nuovamente dimostrato il possesso dei requisiti personali di cui all'art.7, comma 1, della L.122/92, specificatamente previsti per il settore in esame.

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

“Corso avanzato-Problematrice connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio” –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

10. LEGGE N. 25 DEL 5 GENNAIO 1996

10.1 CIRCOLARE n. 3562/c del 7-7-2003 – Problematiche connesse all'applicazione dell'art. 6 della legge 25/1996 – Leggi 5 marzo 1990, n.46 (“Norme per la sicurezza degli impianti”) e 5 febbraio 1992, n.122 (“Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione).

Oggetto: Leggi 5 marzo 1990, n. 46 ("Norme per la sicurezza degli impianti"), e 5 febbraio 1992, n. 122 ("Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione") - Problematiche connesse all'applicazione dell'art. 6 della legge n. 25/96.

Premessa

Da più parti sono stati evidenziati dubbi e perplessità in ordine alla esatta interpretazione dell'art. 6 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 recante “Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia”.

In particolare il Ministero è stato oggetto di numerosi quesiti, per l'individuazione dell'esatta applicazione temporale della norma, con riferimento al primo alinea del predetto art. 6, ove s'afferma che “I soggetti che, ancorché non più iscritti come imprese... hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali”.

Riferimenti normativi

La norma dispone una serie di differimenti di termini, regimi transitori e sanatorie di effetti prodotti da decreti legge non convertiti, in materia di attività sulle quali è competente il Ministero.

In particolare l'art. 6 si ricollega, prevedendo un regime speciale e derogatorio, alle leggi 5 marzo 1990, n. 46, recante “Norme per la sicurezza degli impianti” e all'abrogato D.P.R. 18 aprile 1994, n. 387, regolamento d'attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Ratio dell'intervento normativo

Il legislatore con l'emanazione della predetta disposizione (art. 6), ha inteso creare un peculiare regime derogatorio per il riconoscimento dei requisiti tecnico – professionali, previsti dalle due norme richiamate al paragrafo precedente, per consentire a quei soggetti, che pur avendo svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese, regolarmente iscritte, non si trovino nelle tassative condizioni rispettivamente previste dall'art. 3 della legge 46/90 (poi trasfuso nell'art. 109 del DPR 380/01, T.U. dell'edilizia) e dall'art. 7 della legge 122/92.

La ratio della norma sembra pertanto chiaramente orientata nel senso di prevedere un regime di favore per i soggetti ivi contemplati.

Analisi della fattispecie

I dubbi evidenziati nelle istanze pervenute, riguardano in particolare l'interpretazione dell'inciso << ancorché non più iscritti come titolari, ecc. >>. Secondo un primo indirizzo ermeneutico, si ritiene che tale inciso vada interpretato come ampliativo della disposizione (nel senso che la stessa trovi applicazione anche alle imprese cessate alla data di entrata in vigore della legge 46/90 e del d.P.R. n. 387/94); secondo altra interpretazione si ritiene, invece, che l'inciso abbia carattere restrittivo (nel senso che la disposizione trova applicazione solo alle imprese cessate alla data di entrata in vigore della predetta legge 46/90 e del d.P.R. n. 387).

Il Ministero, fondando la propria interpretazione, sia sul contesto e sulla ratio della norma, sia sul mero dato letterale, è pervenuto alla conclusione che, la formulazione dell'articolo in parola - anche coordinato con le altre disposizioni della citata legge n. 25 del 1996 concernenti le leggi in riferimento, ovverosia gli articoli 4 e 5 - sembra offrire concreti elementi per una interpretazione in senso ampliativo.

Oltre al mero dato testuale (per cui appare conforme all'uso comune della lingua intendere l'espressione “ancorché” come “anche se”), spingono in tal senso anche considerazioni di ordine logico: appare

irragionevole, infatti, pensare che il ripetuto articolo 6 abbia voluto attribuire il diritto al riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali in parola solo a coloro che possono vantare almeno un anno di regolare attività nei campi in esame prima dell'entrata in vigore, rispettivamente, della legge n. 46/90 e del D.P.R. 387/94, e non anche a coloro che possono vantare la medesima esperienza ed in più quella maturata (ovviamente nell'ambito di un esercizio dell'attività conforme alla legge) dopo l'entrata in vigore delle citate norme.

Non si scorgono, inoltre, ragioni sistematiche o di altra natura che depongano a favore di un'interpretazione antiletterale della norma in questione.

V'è peraltro da rilevare, in conclusione, che il collegamento da taluno avanzato con le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, della predetta legge, che porterebbe ad una lettura restrittiva della disposizione di cui all'art. 6, appare inconferente, in quanto il ridetto art. 4, comma 1, si evidenzia chiaramente come norma ad efficacia temporale limitata, destinata ad esaurire la propria portata "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

10.2 Parere a CCIAA La Spezia 3-12-2007 prot. 10981

L.25/1996 - mancata iscrizione dell'attività al Registro Ditte

Codesta Camera ha chiesto di conoscere l'avviso di questa Direzione in merito alla possibilità di procedere al riconoscimento del requisito tecnico-professionale di cui all'art. 7, c.2, della Legge 122/1992 per tutte le sezioni nei confronti di un soggetto esercente come imprenditore individuale l'attività di riparazione motocicli (sezione meccanica e motoristica) che può vantare lo svolgimento, sempre su motocicli, di lavori inerenti le altre tre sezioni (carrozzeria, gommista, elettrauto) negli anni 1993 e 1994, comprovato mediante l'esibizione di fatture.

Si comunica di concordare con codesta Camera circa l'impossibilità di procedere al riconoscimento del requisito. Non è possibile, d'altra parte, applicare a detta fattispecie la disposizione recata dall'art. 6 della Legge 25 del 1996 (pur derogatoria rispetto al ridetto art. 7) in quanto la stessa garantisce il riconoscimento del requisito tecnico-professionale solo a coloro che dimostrino di aver svolto professionalmente l'attività, alla data di entrata in vigore del d.P.R. n.387 del 1994, nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'albo della imprese artigiane o nel registro delle ditte, per una durata non inferiore ad un anno.

L'impresa in questione era regolarmente iscritta, alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 387/1994, secondo quanto indicato da codesta Camera, solo per l'attività relativa alla sezione meccanica-motoristica, non avendo provveduto, all'epoca, a denunciare lo svolgimento di attività relative alle altre tre sezioni.

Il riconoscimento del requisito per le ulteriori attività risulta, pertanto, ad avviso della Scrivente, precluso.

10.3 Parere a CCIAA Sassari 9-11-2009 prot. 100447

L. 25/1996 – titolare di impresa di autoriparazione regolarmente iscritto

Codesta Camera ha chiesto di conoscere se un soggetto, che abbia svolto nel periodo 14-10-1984 /14-12-2004 attività d'impresa nel settore dell'autoriparazione in qualità di titolare di impresa artigiana, possa essere nominato responsabile tecnico in virtù della previsione normativa di cui all'art. 6 della Legge 25/1996 (pur non avendo 3 anni di attività negli ultimi 5, come previsto dall'art. 7, c.2, della Legge 122/1992). Pur nell'autonomia decisionale e procedimentale di codesta Camera, si rappresenta che per il caso in questione soccorre quanto già stabilito da questa Amministrazione con circolare n. 3562/c del 7-7-2003, a cui si rimanda ai fini del richiesto parere.

10.4 Parere a CCIAA Chieti 20-9-2010 prot. 123483

L. 25/1996 – attività di autoriparazione esercitata per un periodo temporale inferiore all'anno antecedente il 14-12-1994

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

"Corso avanzato-Problematrice connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio" –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

Codesta Camera chiede di conoscere se possa ritenersi in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla Legge 122 per le sezioni meccanica-motoristica e elettrauto il socio di una s.n.c. che ha denunciato l'inizio dell'attività in questione in data 16-3-1994 e la loro cessazione in data 1-6-2001. L'interessato chiede detto riconoscimento ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 25 del 1996. Al riguardo, valutato che il d.P.R. n. 387 del 18 aprile 1994 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1994, e che ai sensi del suo articolo 5 le sue disposizioni sono entrate in vigore 180 giorni dopo detta pubblicazione, risulta evidente che le attività di meccanica-motoristica e elettrauto sono state svolte dal soggetto in questione per un periodo, antecedente all'entrata in vigore del ridetto d.P.R. n. 387, inferiore all'anno, e che pertanto non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del requisito tecnico-professionale ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 25 del 1996.

10.5 Parere a CCIAA Perugia 15-4-2011 prot. 71287

L. 25/1996 – esperienza maturata dal coadiuvante del titolare di impresa di autoriparazione

In particolare è stato chiesto di conoscere se un soggetto che abbia svolto attività di coadiuvante nell'impresa artigiana del padre (gommista) prima del 14-12-1994 possa essere nominato responsabile tecnico di un'impresa operante nel settore dell'autoriparazione (gommista). Vista l'espressa previsione normativa contenuta nell'art. 6 della Legge 25/1996, si ritiene di condividere quanto stabilito dalla Camera di commercio in relazione al respingimento dell'istanza per difetto di possesso dei requisiti tecnico-professionali da parte del nominato responsabile tecnico, tenuto conto che la normativa riguarda i soli "titolari o soci" di imprese di autoriparazione.

10.6 Parere a Camera Valdostana 7-3-2014 prot. 39525

L. 25/1996 – applicazione della disciplina speciale anche in vigenza della Legge n. 224/2012

In particolare è stato chiesto di conoscere se possa considerarsi superata e dunque tacitamente abrogata la Legge 25/1996, anche tenuto conto delle recenti modifiche introdotte dal legislatore con la Legge 224/2012 in materia di mecatronica, se cioè nei confronti della Legge 25/1996 – con particolare riferimento all'art. 6 – possa trovare applicazione il principio "*lex posterior derogat priori*".

Tenuto conto dell'importanza e della valenza generale del quesito posto all'attenzione di questa Amministrazione, si ritiene di dover fornire risposta al quesito medesimo facendo presente che i requisiti professionali possono essere considerati posseduti solamente qualora ricorrano una delle due seguenti condizioni: - il soggetto sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali e personali di cui all'art. 7 della Legge 122/1992; - si concretizzino i presupposti previsti dall'art.6 della Legge 25/96 in quanto normativa ancora vigente, deve essere necessariamente applicata, ovviamente l'articolo in parola trova esclusiva applicazione solo a favore dei titolari di imprese individuali o soci di imprese di autoriparazione strutturate nella forma di società); a parere della Scrivente, infatti le innovazioni introdotte con la recente Legge n. 224/2012 di modifica della Legge 122/1992 nulla incidono sull'applicabilità astratta della Legge 25 in parola.

11. MECCATRONICA (LEGGE N. 224/2012)

11.1 CIRCOLARE N. 3659/C DELL'11-3-2013

OGGETTO: Legge 11 dicembre 2012, n. 224 – Modifica alla disciplina dell'attività di autoriparazione

Con la legge 11 dicembre 2012 , n. 224, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale GU n.297 del 21-12-2012, sono

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

"Corso avanzato-Problematrice connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio" –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

state apportate significative modifiche all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, essenzialmente finalizzate all'unificazione nella nuova sezione della "meccatronica" di due sezioni ("meccanica e motoristica" ed "elettrauto") delle quattro in cui in precedenza era articolato l'esercizio di tale attività. La medesima nuova normativa contiene anche disposizioni finalizzate all'attuazione del conseguente nuovo assetto dei requisiti tecnico-professionali necessari per lo svolgimento dell'attività nonché le indispensabili disposizioni transitorie.

In particolare:

- a) l'articolo 1 della legge 224/2012, ha disposto l'introduzione della sezione meccatronica, in sostituzione delle precedenti sezioni meccanico/motoristica e elettrauto, di cui all'articolo 1 della legge 122 del 1992 in materia di autoriparazione;
- b) l'articolo 2 della nuova norma legislativa, detta termini stringenti per il conseguente adeguamento dei programmi di formazione professionale alle intervenute modifiche normative, rinviando la definizione di livelli minimi comuni ad un apposito accordo da stipulare entro sei mesi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
- c) l'articolo 3, ha poi previsto uno speciale regime transitorio di salvaguardia delle imprese e delle professionalità tecniche operanti nel settore alla data del 5 gennaio u.s. (data di entrata in vigore della norma), sterilizzando per la durata di cinque anni le nuove disposizioni normative per le imprese già abilitate ad esercitare in una sola delle due sezioni soppresse e prorogando tale sistema di salvaguardia fino al raggiungimento dell'età pensionabile per i soggetti che abbiano compiuto cinquantacinque anni d'età e che, al 5 gennaio, operavano in qualità di titolare o responsabile tecnico in un'officina abilitata per una sola delle due sezioni;
- d) il medesimo articolo 3, prevede inoltre che le imprese abilitate ad esercitare in entrambe le sezioni soppresse sono iscritte d'ufficio nella nuova corrispondente sezione, mentre per i soggetti infracinquantacinquenni abilitati per una sola delle due predette sezioni è previsto che durante il periodo transitorio, coloro i quali abilitano le imprese (in qualità di titolare o responsabile tecnico) e, per l'altra sezione, "non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992", devono completare le proprie competenze, mediante la frequenza di corsi di formazione, per la parte relativa alle carenze formative.

Relativamente all'applicazione di tale nuova disciplina normativa sono pervenuti alla scrivente numerosi quesiti da parte di alcune Camere di commercio, dell'Unione regionale della Toscana, della Regione Marche, di associazioni di categoria, cittadini ed imprese, che inducono questa amministrazione a formulare con la presente circolare alcuni primi chiarimenti operativi ed interpretativi indirizzati, in primo luogo a tutte le Camere di commercio competenti e vigilate e ai singoli enti ed organismi che hanno proposto quesiti e, in secondo luogo, alle organizzazioni rappresentative di tutti gli altri enti ed istituzioni competenti - ai fini di ogni opportuna futura collaborazione nelle successive fasi attuative delle disposizioni in questione, ivi compresa l'eventuale revisione ed integrazione della presente circolare -, ed alle organizzazioni rappresentative di tutti i soggetti interessati, anche in vista di un'opportuna valutazione congiunta dell'impatto dell'attuazione delle nuove norme in questione.

1. Considerazioni preliminari generali sui criteri interpretativi da utilizzare

E' necessario premettere che nel formulare le proprie considerazioni questa Amministrazione ritiene di doversi attenere ad un criterio interpretativo che, ferma restando la necessità (ai sensi dell'articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile) di prendere a base il tenore letterario delle singole disposizioni, ne faccia una lettura sistematica sia con riferimento alla loro completa articolazione fra disposizioni transitorie e disposizioni a regime - che già evidenziano un indirizzo di attuazione graduale che non determini interruzioni di attività economiche in essere e lesioni di interessi ed aspettative consolidate -, sia con riferimento alle altre connesse disposizioni dell'ordinamento e, in particolare, a quelle più recenti che

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

"Corso avanzato-Problematrice connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio" –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

impongono interpretazioni volte a limitare ogni ostacolo all'esercizio delle attività economiche che non sia giustificato da rilevanti motivi di interesse pubblico e caratterizzato da criteri di proporzionalità e razionalità della limitazione rispetto all'esigenza da salvaguardare.

Ci si riferisce in particolare, da un lato, alle altre modifiche che la disciplina in questione ha già subito nel tempo (soprattutto ad opera degli articoli 10 e 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, e, più recentemente, per effetto dell'articolo 39 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35) e, dall'altro, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui "le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica."

2. Considerazioni interpretative preliminari specifiche

Occorre ora analizzare quale sia il senso della riforma in esame. Il legislatore ha chiaramente voluto perseguire due principali obiettivi:

1. superare la dicotomia elettrauto–meccanico/motorista, perché attinente ad una fase storica, quanto alla progettazione e costruzione delle autovetture e dei veicoli in genere ed ai conseguenti interventi anche in sede di riparazione, non più corrispondente alla attuale configurazione di tali attività;
2. salvaguardare i diritti e le aspettative dei soggetti che legittimamente si sono formati ed hanno operato nel previgente regime.

Non v'è indubbiamente alcun riferimento da parte del legislatore di tipo ablatorio nei confronti dei soggetti che si siano formati culturalmente, professionalmente o a mero livello di esperienza lavorativa, in un regime giuridico che, fondato sulla dicotomia meccanica/motoristica – elettrauto (oggi ritenuta anacronistica dal legislatore), sembrerebbe stridere con la nuova categoria della mecatronica.

Appare altrettanto chiaro, a parere della scrivente, che il legislatore non ha inteso la mecatronica, come la somma algebrica dei due insiemi separati della meccanica/motoristica e dell'elettrauto, bensì come unificazione di due insiemi già nel tempo parzialmente sovrapposti. Il legislatore ha infatti piuttosto preso atto che nelle automobili e motoveicoli recenti, è impossibile scindere un aspetto esclusivamente motoristico da uno esclusivamente elettronico, tanto che, nel recente passato ci si è spesso posti il problema su quale abilitazione dovesse possedere l'impresa di autoriparazioni che operasse su una centralina elettronica, un cambio automatico, un impianto ABS o ESP, o un sistema di iniezione elettronica, tutti componenti che sono da almeno dieci anni presenti sulla quasi totalità delle autovetture.

Si impone dunque una riflessione che si allontani dalla anacronistica dicotomia meccanica/motoristica – elettrauto, che oggi deve essere definitivamente abbandonata.

3. Conseguenze nell'individuazione dei requisiti a regime per l'esercizio dell'attività.

Appare allora necessario valutare i requisiti di cui al comma 2, della lettera c) dell'articolo 7 della legge 122 del 1992 (requisiti esclusivamente culturali) non alla luce della vecchia partizione, ma alla luce della mecatronica: avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea, non deve cioè essere necessariamente dimostrato producendo un titolo culturale che, nel precedente quadro normativo, fossero abilitanti sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto, ovvero due titoli culturali abilitanti l'uno alla prima e l'uno all'altra delle due sopresse sezioni di attività, bensì anche procedendo ad una nuova analisi di titoli in precedenza considerati validi solo per una delle due predette attività e verificando se nel *cursus studiorum* del titolo prodotto dal richiedente, soprattutto per i titoli rilasciati negli ultimi anni, sono presenti elementi di approfondimento che rispondano alla nuova disciplina della mecatronica.

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

"Corso avanzato-Problematrice connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio" –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

Similmente, con riferimento a comma 2, della lettera a) del medesimo articolo 7 (esperienza qualificata), si dovrà procedere a valutare l'esperienza stessa non solo in relazione alla sezione per la quale risultava formalmente abilitata l'officina presso cui ha prestato la propria attività il richiedente, ma anche in relazione all'effettivo lavoro svolto dal richiedente nell'ambito delle proprie competenze, tenuto conto della precedente parziale sovrapposizione delle attività legittimamente svolte dalle imprese iscritte nell'una o nell'altra delle due diverse sezioni soppresse.

Pertanto, indipendentemente dalla formale limitazione di ambito della sezione cui era iscritta l'impresa presso cui ha prestato servizio il richiedente, ove risulti (ad esempio per il tramite della dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal titolare/legale rappresentante) che costui abbia comunque operato su sistemi complessi quali appunto, impianti di iniezione elettronica, impianti ABS, impianti ESP, impianti di raffreddamento non tradizionali, climatizzatori, cambi automatici e sequenziali, centraline elettroniche, non può essere negata l'esperienza necessaria per lo svolgimento dell'attività di meccatronica.

Si precisa al riguardo che l'elenco di impianti ed attrezzature sopra individuato non assume alcun criterio di tassatività, ma appare solo di indirizzo e ricognitivo.

Si tenga peraltro presente che il criterio temporale stabilito dalla predetta lettera c) per la valutazione di tale esperienza qualificata, tre anni nell'ambito degli ultimi cinque, circoscrive ulteriormente l'esperienza del soggetto ad un periodo recentissimo in cui le considerazioni circa l'impossibilità di scindere un aspetto esclusivamente motoristico da uno esclusivamente elettronico sono certamente maggiormente applicabili.

4. Conseguenze nell'individuazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività nella fase transitoria.

Quanto precede non può ovviamente prestare il fianco a sperequazioni o asimmetrie tra i soggetti che operano (alla data di entrata in vigore della nuova disciplina) e i soggetti che al 5 gennaio 2012 non sono iscritti al REA, in qualità di responsabili tecnici, di cui fin qui si è discusso.

Le disposizioni transitorie contenute nella legge in oggetto per le imprese già attive vanno infatti intese come volte a chiarire la disciplina di favore nei casi estremi in cui la imprese siano abilitate in entrambi i soppressi settori (nel qual caso sono abilitate d'ufficio per il settore della meccatronica) ovvero nel caso in cui siano abilitate ed abbiano operato esclusivamente in uno solo dei predetti settori soppressi, in cui possono continuare ad operare per ulteriori cinque anni con obbligo di integrare in tale periodo la formazione del proprio tecnico qualificato, ma non escludono l'utilizzo di adeguati criteri interpretativi per i casi intermedi.

In particolare, quanto chiarito al precedente paragrafo in merito alla valutazione in concreto dei requisiti posseduti alla luce della nuova normativa (quindi, relativamente ad esempio all'esperienza, la verifica se il responsabile tecnico di impresa attiva nel settore meccanica- motoristica ha operato per tre anni negli ultimi cinque anche su determinate componenti del veicolo - ad esempio le centraline - che sono "a cavallo" tra meccanica-motoristica ed elettrauto, e che possono, in fondo, essere ritenute espressione proprio della nuova categoria della meccatronica, e se l'impresa in questione può esibire delle fatture da cui risulti lo svolgimento di tali lavori) vale sia per i tecnici che abilitino nuove imprese, che per le imprese già in attività. Queste ultime, in tal caso, possono superare la fase transitoria documentando tale circostanza, senza la necessità che il proprio titolare o il proprio tecnico frequentino corsi integrativi, e chiedendo invece l'iscrizione per la nuova sezione della meccatronica.

5. Altri adempimenti attuativi da parte delle Camere di commercio.

In tutti i casi in cui le imprese si avvalgano della transitoria possibilità di continuare a svolgere la propria attività nel solo settore della meccanica motoristica o nel solo settore elettrauto, gli uffici competenti prevedranno a livello di certificazione, la dicitura "abilitata all'attività di meccanica/motoristica [o di elettrauto] ai sensi e nei termini e limiti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224", ovvero, se l'impresa si avvalga dell'ulteriore deroga prevista per i tecnici ultracinquantacinquenni, la dicitura: "abilitata all'attività di meccanica/motoristica [o di elettrauto] ai sensi e nei termini e limiti previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 11 dicembre 2012, n. 224".

Appare inoltre necessario ricordare la necessità, in attuazione del comma 1 dell'articolo 3 della legge, che le CCIAA, in coerenza con quanto precisato con la circolare n. 68412 del 19 marzo 2012, in materia di transito delle posizioni *ex lege* 46/90 al DM 37/08, provvedano all'adeguamento d'ufficio delle posizioni dei soggetti oggi abilitati sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto. Si rammenta, infine, che il

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

"Corso avanzato-Problematice connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio" –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

legislatore all'articolo 3 si riferisce sempre alle "imprese" operanti nel settore, quindi ove l'impresa (anche artigiana) risulti abilitata da due differenti responsabili tecnici, uno per la soppressa sezione meccanica/motoristica, uno per l'elettrauto, l'impresa è abilitata di diritto per la meccatronica, ferma restando la possibilità per i responsabili tecnici (ove ne ricorrano le condizioni) di frequentare i corsi integrativi.

6. Salvaguardia dei diritti acquisiti nel caso di cessazione, trasferimento, trasformazione dell'impresa.

Quanto ai diritti acquisiti dei soggetti che abbiano maturato esperienza qualificata presso imprese di autoriparazione - fermi restando la prescritta durata di tale esperienza ed i limiti temporali entro cui deve essere stata acquisita e, conseguentemente, entro cui può essere fatta valere – si evidenzia che gli stessi devono naturalmente essere garantiti anche nel caso in cui l'impresa presso cui si è prestato servizio è cessata; le Camere, in tal caso, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva (ove essa non potesse essere più resa stante lo stato di cessazione dell'impresa), vorranno prendere in considerazione ogni possibile mezzo di prova da essi dedotto (fatture, mansionari...), purché riscontrabile ex articolo 71 del DPR 445 del 2000.

Quanto alla salvaguardia dei diritti acquisiti dalle imprese e dai relativi tecnici in caso di vicende che interessino l'impresa diverse dalla sua cessazione, questa Direzione ha già avuto occasione di osservare, nel parere reso alla CCIAA di Torino in data 14 gennaio 2013, n. 5338, che l'interesse alla non dispersione del valore economico maturato da un'azienda in un determinato settore, impone di considerare applicabile il disposto dell'articolo 3, comma 2, della legge 224, anche nel caso in cui l'impresa, attiva ed abilitata (ad una sola delle due sopresse sezioni) alla data di entrata in vigore della norma, trasferisca la propria sede in altra provincia. In tal caso pertanto l'impresa, che mantiene inalterata la propria struttura ai fini rilevanti per la legge 122 del 1992, come modificata dalla legge 224, avrà diritto al mantenimento del regime transitorio previsto dall'articolo 3, comma 2, per la durata del quinquennio, ferma restando la necessità, per continuare l'attività dopo tale periodo transitorio necessariamente come impresa abilitata per la meccatronica, che il proprio responsabile tecnico frequenti con esito positivo il corso integrativo previsto dalla norma.

Si ritiene, per gli stessi criteri, che possa applicarsi tale principio anche in caso di trasformazione (progressiva o regressiva), fusione e scissione, fermo restando che, in tal ultimo caso, dovrà risultare trasferito il compendio aziendale, comprensivo del responsabile tecnico alla società risultante dalla scissione stessa.

7. Applicazione parziale anche alle nuove imprese dei criteri desumibili dalle disposizioni transitorie per le imprese esistenti.

Anche a questo riguardo occorre tener conto della necessità di non prestare il fianco a sperequazioni o asimmetrie eccessive tra i soggetti che operano (alla data di entrata in vigore della nuova disciplina) e i soggetti che al 5 gennaio 2012 non sono iscritti al REA, in qualità di responsabili tecnici, di cui fin qui si è discusso, oltre che della necessità di non bloccare la nascita di nuove imprese nel settore in attesa della piena attuazione della nuova disciplina, con particolare riferimento all'effettiva operatività dei nuovi corsi di formazione per l'attività di meccatronica e dei corsi integrativi per abilitare all'attività di meccatronica i tecnici abilitati per una sola delle attività nella stessa confluite.

A questo riguardo si ritiene che le disposizioni transitorie di cui all'articolo 3, comma 2, fino ad un congruo termine successivo al completamento in ciascuna regione della prima sessione dei nuovi corsi per l'attività meccatronica, possano essere eccezionalmente intese come applicabili anche a nuove imprese che intendano avviare nuove officine meccaniche con attività limitate a uno solo dei due diversi settori accorpatisi in quello della meccatronica, avvalendosi di un titolare/tecnico abilitato secondo la previgente disciplina per la relativa soppressa sezione ed impegnandosi ad estendere l'abilitazione di tale titolare/tecnico e ad estendere conseguentemente la propria attività all'intero settore della meccatronica entro un termine congruo e necessariamente più breve di quello espressamente previsto dalla predetta disposizione transitoria per le imprese già attive.

11.1.2 Parere a CCIAA Torino 14-1-2013 prot. 5538 ***Cessazione attività per conferimento d'azienda***

La CCIAA piemontese rappresenta che “la normativa che disciplina l'attività di autoriparazione prevede l'unificazione delle sezioni di meccanica-motoristica ed elettrauto nella sezione della meccatronica. La nuova normativa ha determinato una situazione di grave difficoltà, per coloro che, titolari di imprese di autoriparazione per la sezione meccanica-motoristica o elettrauto hanno deciso, a fine 2012, di cessare l'attività per conferire l'azienda in una società, spesso composta da familiari o di cedere l'azienda ed assumere la carica di responsabile tecnico presso la nuova impresa. La previsione della legge in questione non permette l'iscrizione per la sola sezione di meccanica-motoristica o di elettrauto e l'ufficio dovrà quindi procedere a rifiutare tali iscrizioni con grave danno dei soggetti interessati. Tenuto conto dell'attuale situazione economica e delle grosse difficoltà di sopravvivenza delle imprese, si chiede a codesto Ministero di esprimere un parere in merito alle seguenti ipotesi: nel caso di conferimento o cessione d'azienda, si ritiene possibile applicare quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 224/2012, assimilando le imprese di nuova costituzione a quelle che, essendo iscritte alla data del 5-1-2013 nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane per le attività di meccanica-motoristica o di elettrauto, possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi, nell'attesa che le persone preposte alla gestione tecnica frequentino con esito positivo il corso professionale che le regioni dovranno, nel frattempo istituire?”

L'analisi interpretativa che deve essere condotta, deve essere di tipo teleologico partendo dalla esplicita volontà del legislatore, chiaramente espressa all'articolo 3 della Legge, di salvaguardare tutte le posizioni in essere, con l'evidente finalità di garantire la permanenza in esercizio di imprese legittimamente iscritte al registro delle imprese (o all'albo delle imprese artigiane) nel previgente regime, e che oggi non godrebbero più dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

A tal uopo si deve rilevare che in materia assolutamente adiacente a quella dell'autoriparazione, il Ministero ha avuto occasione di approfondire le problematiche legate all'esito dei requisiti in ambito di cessioni d'azienda, conferimenti, fusioni, scissioni ... Sembra infatti possibile fare riferimento alla soluzione già fatta propria del Ministero in tema di cessioni d'azienda e maturazione delle fasce di classificazione per la partecipazione a pubblici appalti di servizi di rilevanza comunitaria nel settore delle pulizie: ... cioè l'impresa è nuova, ma grazie al fatto che ha acquistato l'azienda di un'impresa preesistente, è come se operasse nel settore mediante quello stesso compendio aziendale. Ciò serve, come detto, a non disperdere il valore economico maturato da una determinata azienda in un certo settore. Analoghi principi sembrerebbero applicabili anche nel caso sottoposto da codesta Camera. Ne consegue, pertanto, che si esprime parere favorevole a ritenere verificato il requisito garantista di cui all'art. 3, della Legge 224 del 2012, in caso di cessioni d'azienda, conferimenti d'azienda, fusioni, scissioni e trasformazioni.

A parere della scrivente le cessioni dovrebbero essere intervenute prima dell'entrata in vigore della legge 224 e dovrebbe essere verificata l'effettiva identità del compendio aziendale (comprensivo del responsabile tecnico) della cedente e della cessionaria.

11.1.3 Parere a C.R.A. LAZIO 17-3-2016 prot. 76489

Riqualficazione meccatronica – punto 3 Circolare n.3659/C dell'11-3-2013 esperienza professionale maturata su sistemi complessi

Al M.i.S.E. è stato chiesto, con un quesito presentato dalla Commissione Regionale per l'Artigianato della Regione Lazio al fine di uniformare l'operato degli albi provinciali alle procedure adottate dai vari Uffici del registro delle imprese, di fornire direttive sulle problematiche connesse all'entrata in vigore della Legge n. 224/2012. In particolare con la Circolare n. 3659/C dell'11 marzo 2013 il Ministero ha consentito alle imprese, iscritte alla data di entrata in vigore della Legge n. 224 del 2012 per le attività di meccanica-motoristica o elettrauto, di dimostrare di aver operato su sistemi complessi ritenuti “a cavallo” tra l'attività di meccanica-motoristica e elettrauto al fine di ottenere l'iscrizione nella nuova sezione della meccatronica. La Circolare non precisa il periodo

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

“Corso avanzato-Problematice connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio” –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

temporale di riferimento parlando genericamente di superamento della fase transitoria. Circa il quesito posto il M.i.S.E. ha ritenuto di poter affermare che **l'esperienza triennale da documentare si debba comunque riferire al quinquennio precedente l'entrata in vigore della Legge 224/2012**, avvenuta il 5 gennaio 2013. Da ciò ne discende che, in tale specifico contesto, il termine ultimo ai fini dell'applicazione della Circolare è il 4 gennaio 2015 (cioè entro 2 anni dall'entrata in vigore della Legge 224/2012): quindi, l'istanza per il riconoscimento dei requisiti per la meccatronica poteva essere trasmessa fino al 4 gennaio 2015, documentando l'esperienza acquisita esclusivamente per il triennio 5 gennaio 2010/5 gennaio 2013. Sempreché ovviamente l'interessato possa dimostrare il possesso delle esperienze oggetto di quesito nei 3 anni che immediatamente precedono l'entrata in vigore della Legge 224/2012.

11.1.4 Parere a CCIAA Latina 22-12-2016 prot. 411197

Riqualificazione meccatronica – punto 3 Circolare n.3659/C dell'11-3-2013 esperienza professionale maturata su sistemi complessi

La CCIAA di Latina ha posto un ulteriore quesito in riferimento al parere fornito da codesto Ministero prot. n. 76489 del 17 marzo 2016 alla Regione Lazio in materia di autoriparazione, che per completezza viene di seguito riportato "... A tal riguardo, e richiamando la suddetta circolare n°3659, si evidenziano alcuni dubbi su tale ultima posizione con i formulati chiarimenti operativi ed interpretativi, indirizzati in primis alle Camere di commercio, che di seguito si riportano:

- o al punto 3 – che l'esperienza qualificata dovrà valutarsi (a regime) non solo in relazione alla sezione per la quale risultava formalmente abilitata l'officina presso cui ha prestato la propria attività il richiedente ma anche in relazione all'effettivo lavoro tenuto conto della precedente parziale sovrapposizione delle attività. Pertanto, se costui ha operato su sistemi complessi non può essere negata l'esperienza necessaria per lo svolgimento dell'attività di meccatronica;
- o al punto 4 – che l'effettivo lavoro vale sia per i tecnici che abilitano nuove imprese che per le imprese già in attività. Queste ultime possono superare la fase transitoria documentando tale circostanza senza la necessità di frequentare corsi integrativi;
- o al punto 7 – che i criteri desumibili dalle disposizioni transitorie vanno applicati anche alle nuove imprese, sottolineando la necessità di non bloccare la nascita di nuove imprese nel settore in attesa della piena attuazione della nuova disciplina, con particolare riferimento all'effettiva operatività dei nuovi corsi di formazione per l'attività di meccatronica e dei corsi integrativi. Ritenendo, altresì, applicabili eccezionalmente anche alle nuove imprese che intendono avviare officine meccaniche limitatamente ad uno solo dei due diversi settori, fino ad un congruo termine successivo al completamento, in ciascuna Regione, delle prime sessioni dei nuovi corsi per l'attività di meccatronica, con l'impegno ad estendere successivamente l'abilitazione prima del 05 gennaio 2018;

Infine, è opportuno rammentare che la Regione Lazio, sulla base di quanto stabilito dall'accordo in Conferenza Stato – Regioni del 12 giugno 2014, solo dopo quasi due anni, con DGR n°719 del 28 novembre 2014 ha definito lo standard professionale e formativo del Tecnico meccatronico delle autoriparazioni nei percorsi standard (500 ore), integrativi (100 ore) e speciali (40 ore), e che questi ultimi sono stati già attivati solo in qualche provincia (Frosinone), della Regione Lazio.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ravviserebbe un trattamento diverso tra un'officina esistente, dove il riconoscimento del requisito per la meccatronica, poteva essere richiesto fino al 04 gennaio 2015 (attualmente quindi precluso), relativamente al periodo 05 gennaio 2010/05 gennaio 2013, e un dipendente (anche della medesima impresa) che avvia o avvierà una nuova officina, anche nella fase a regime e che, invece, potrà far valere (limitatamente ai 5 anni

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

"Corso avanzato-Problematrice connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio" –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

precedenti) l'esperienza qualificata su sistemi complessi, maturata in officine già esistenti, per l'abilitazione alla meccatronica.

Si rileva, ancora, che nella citata circolare veniva chiarito che i criteri desumibili dalle disposizioni transitorie per le imprese esistenti si applicano anche alle nuove imprese **fino ad un congruo termine successivo al completamento, in ciascuna Regione, delle prime sessioni dei nuovi corsi** per l'attività di meccatronica termine che, appunto, contrasta con il successivo orientamento assai più restrittivo per le imprese.

In relazione a quanto sopra rappresentato e per la corretta applicazione della normativa, al fine di evitare sperequazioni o asimmetrie eccessive, si chiede cortesemente a codesto Ministero un ulteriore definitivo chiarimento sulle problematiche esposte”.

Al riguardo si ritiene di poter affermare che l'indirizzo fornito da questa Amministrazione - esclusivamente in materia di esperienza professionale maturata - con la nota indirizzata alla Regione Lazio (n.76489 del 17 marzo c.a.), debba essere ovviamente estesa anche alle imprese di nuova costituzione, al fine di evitare una, altrimenti ingiustificabile, disparità di trattamento applicativo della circolare in parola, temuta da codesta Camera.

11.1.5 Parere a Associazione Artigiani di Asti 8-1-2018 prot. 9665

Imprese di nuova costituzione: miscellanea di requisiti - Legge n. 205/2017

Il M.i.S.E. ritiene di poter affermare che alla luce delle nuove disposizioni contenute nell'art.1, comma 1132, punto d) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), con il quale sono state apportate delle modifiche alla L. 11 dicembre 2012, n.224, non si possa più consentire l'apertura di nuove imprese operanti nel settore ex elettrauto o ex meccanico motoristico. Nel caso specifico proposto da codesta Associazione, qualora il titolo di studio oggetto di quesito venisse considerato idoneo ai fini abilitativi - per il settore della meccatronica - dalla competente Camera di commercio nulla osterebbe al riguardo da parte di questa Amministrazione che, si ricorda, non è competente a valutare i titoli di studio. Premesso ciò, qualora invece il titolo di studio non fosse idoneo ai fini abilitativi per l'esercizio dell'attività meccatronica ma solo per l'attività ex meccanico- motoristica, si ritiene che lo stesso non possa in nessun caso essere fatto valere, ancorché l'interessato, come da quesito in esame, fosse già abilitato all'esercizio dell'attività ex elettrauto. Ciò in quanto l'art.7 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 non consente una valutazione positiva nei termini così ipotizzati, ovvero sia una miscellanea di “esperienza professionale parziale” in un settore ormai inscindibile come quello della meccatronica, con titolo di studio parzialmente abilitante nel settore della meccatronica.

11.2 AVVIO EX SETTORI “MECCANICA-MOTORISTICA” O “ELETTRAUTO”

11.2.1 Parere a CCIAA Trieste 27-1-2016 prot. 20894

Periodo transitorio: imprese di nuova costituzione – avvio con gli ex settori “meccanica-motoristica” o “elettrauto”

Si rappresenta in ordine al diploma di maturità professionale di Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche conseguito che questa Amministrazione non è competente a valutare i titoli di studio e dunque non può esprimere al riguardo alcun tipo di indirizzo. Si fa ad ogni buon conto rinvio a quanto stabilito con la circolare n. 3659/c dell'11-3-2013, in ordine alle considerazioni espresse relativamente alla valutazione dei titoli di studio, che devono essere considerate valide anche per le imprese di nuova istituzione, come indicato nella circolare in parola.

Pur tuttavia, proprio in riferimento alla previsione contenuta al punto 7 della circolare in parola – specificamente per le imprese di nuova costituzione, dopo l'entrata in vigore della nuova normativa

– occorre procedere ad un'attenta riflessione visto ormai il tempo decorso dall'emanazione della circolare stessa. In tale circolare era infatti esplicitamente previsto che la stessa avesse validità transitoria, specie laddove si fa riferimento ad *“un congruo termine successivo al completamento in ciascuna regione della prima sessione dei nuovi corsi per l'attività meccatronica”*. Si invita pertanto codesta Camera a valutare – in qualità di responsabile del procedimento – se considerare conclusa l'applicabilità delle direttive transitorie contenute nella circolare specificatamente per le imprese di nuova costituzione in possesso sei requisiti per uno solo dei due ex settori “elettrauto” o “meccanica-motoristica”.

Questa Amministrazione ritiene opportuno rappresentare che qualora i corsi di formazione per responsabili tecnici di imprese già operanti – all'entrata in vigore della nuova normativa sull'autoriparazione – negli ex settori “elettrauto” o “meccanica-motoristica” (corsi predisposti in funzione al completamento formativo nel campo della meccatronica), siano stati attivati e siano altresì conclusi almeno i primi 2 corsi, non sia più possibile che le Camere di commercio prendano in considerazione nuove SCIA per imprese che richiedono l'abilitazione ad uno solo dei due ex settori “elettrauto” o “meccanica-motoristica”.

Tenuto conto infatti del tempo trascorso dall'emanazione della circolare, ormai quasi un triennio, si ritiene dunque opportuno che tali indicazioni – si ripete, transitorie – precedentemente fornite per le imprese di nuova costituzione, cessino di essere applicate.

11.2.2 Parere a Camera Valdostana 1-2-2016 prot. 24865

Periodo transitorio: imprese di nuova costituzione – avvio con gli ex settori “meccanica-motoristica” o “elettrauto”

Richiesta di parere sulla corretta interpretazione dei punti 3) e 7) della circolare n. 3659/c datata 11-3-2013.

Si rappresenta in ordine al diploma di maturità professionale di Perito industriale Capotecnico con specializzazione in meccanica conseguito nel 1969 che questa Amministrazione non è competente a valutare i titoli di studio e dunque non può esprimere al riguardo alcun tipo di indirizzo. Si fa ad ogni buon conto rinvio a quanto stabilito al punto 3) della circolare n. 3659/c dell'11-3-2013, in ordine alle considerazioni espresse relativamente alla valutazione dei titoli di studio, che devono essere considerate valide anche per le imprese di nuova istituzione, come indicato nella circolare in parola. La circolare ha lasciato dunque discrezionalità di valutazione alle Camere di commercio senza tuttavia creare alcun automatismo. Pertanto si ritiene non giustificato qualsivoglia ribaltamento automatico delle posizioni “ex-elettrauto” o “ex meccanica-motoristica” a “meccatronico” che non sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Pur tuttavia, proprio in riferimento alla previsione contenuta al punto 7 della circolare in parola – specificamente per le imprese di nuova costituzione, dopo l'entrata in vigore della nuova normativa – occorre procedere ad un'attenta riflessione visto ormai il tempo decorso dall'emanazione della circolare stessa. In tale circolare era infatti esplicitamente previsto che stessa avesse validità transitoria, specie laddove si fa riferimento ad *“un congruo termine successivo al completamento in ciascuna regione della prima sessione dei nuovi corsi per l'attività meccatronica”*. Si invita pertanto codesta Camera a valutare – in qualità di responsabile del procedimento – se considerare conclusa l'applicabilità delle direttive transitorie contenute nella circolare specificatamente per le imprese di nuova costituzione in possesso sei requisiti per uno solo dei due ex settori “elettrauto” o “meccanica-motoristica”.

Questa Amministrazione ritiene opportuno rappresentare che qualora i corsi di formazione per responsabili tecnici di imprese già operanti – all'entrata in vigore della nuova normativa sull'autoriparazione – negli ex settori “elettrauto” o “meccanica-motoristica” (corsi predisposti in funzione al completamento formativo nel campo della meccatronica), siano stati attivati e siano altresì conclusi almeno i primi 2 corsi, non sia più possibile che le Camere di commercio prendano

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

“Corso avanzato-Problematice connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio” –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

in considerazione nuove SCIA per imprese che richiedono l'abilitazione ad uno solo dei due ex settori "elettrauto" o "meccanica-motoristica".

Tenuto conto infatti del tempo trascorso dall'emanazione della circolare, ormai quasi un triennio, si ritiene dunque opportuno che tali indicazioni – si ripete, transitorie – precedentemente fornite per le imprese di nuova costituzione, cessino di essere applicate.

11.2.3 Parere a CCIAA di Biella e Vercelli 16-2-2018 prot. 64877

Periodo transitorio: imprese di nuova costituzione – avvio con gli ex settori "meccanica-motoristica" o "elettrauto"

La Camera richiede al M.i.S.E. direttive uniformi per coloro che vogliono iniziare l'attività e non sono in possesso dell'abilitazione alla meccatronica chiedendo di iscriversi ancora come meccanici o elettrauto, sezioni abolite dalla Legge 224/2012, con impegno a frequentare i corsi per la regolarizzazione entro il 2023, termine prorogato dalla Legge n. 205/2017. A tal proposito questo Ministero rappresenta che resta esclusa la possibilità che possano nascere nuove imprese aventi ad oggetto l'esercizio dell'attività di elettrauto o meccanico-motoristiche, in quanto settori di attività non più contemplati nella previsione normativa che disciplina l'attività di autoriparazione (Leggi 122/1992 e 224/2012).

11.3 CORSI INTEGRATIVI – PERIODO TRANSITORIO

11.3.1 Parere a CCIAA Molise 28-9-2016 prot. 301841

Periodo transitorio:- corso formativo integrativo

La Camera di commercio del Molise richiede a questo Ministero apposito parere in materia di autoriparazione, in particolare rappresenta quanto segue: *"... Non mi è chiaro se oggi, e in particolare quando scadrà il congruo termine successivo al completamento in ciascuna regione della prima sessione dei nuovi corsi per l'attività meccatronica per cui non potranno più essere accettate richieste di iscrizioni con "impegno alla frequentazione del corso integrativo", un soggetto in possesso di abilitazione parziale di meccanica/motoristica o di elettrauto, in base a titolo di studio o attività esercitata – rispettivamente lett. c) ed a) articolo 7 legge 122/92 -, che aspiri ad iscriversi quale titolare di impresa o responsabile tecnico di impresa terza, possa utilmente frequentare uno dei corsi sopra detti al fine di completare la propria abilitazione di meccatronico.*

Al riguardo occorre innanzitutto premettere che la valutazione dei requisiti professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative di codesta Camera, in quanto territorialmente interessata al relativo procedimento. In relazione al possesso del titolo di studio abilitante per una sola delle ex sezioni (elettrauto o meccanica/motoristica), si rappresenta che qualora i corsi - predisposti in funzione del completamento formativo nel campo della meccatronica - siano stati attivati e siano altresì conclusi almeno i primi 2 corsi, non sia più possibile che le Camere di commercio prendano in considerazione nuove SCIA per imprese che richiedano l'abilitazione a uno solo dei due ex settori ora riuniti nella meccatronica cioè "elettrauto" o "meccanica/motoristica". In ogni caso affinché l'istanza possa essere presa validamente in considerazione occorre che il corso formativo integrativo (per divenire meccatronico) debba essere obbligatoriamente frequentato - con esito positivo - dall'interessato entro e non oltre il 4 gennaio 2018. Entro tale data deve pertanto aver acquisito l'abilitazione a meccatronico pena, in caso contrario, la sospensione dell'attività dell'impresa dallo stesso abilitata.

11.3.2 Parere a privato 9-2-2018 prot. 59809

Periodo transitorio:- corso formativo integrativo – quesito per motoveicoli

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

"Corso avanzato-Problematice connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio" –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

E' stato chiesto al M.i.S.E. se la frequenza del corso integrativo per la riqualificazione dell'officina in meccatronica per imprenditori che si occupano solamente di riparazione e manutenzione di auto (sia nella parte puramente meccanica, sia in quella elettronica) possa essere idoneo ed utile anche per imprese che svolgono l'attività di riparazione e manutenzione di motoveicoli. A parere del richiedente " ... la Legge 224/2012 non distingue varie categorie di meccanici (auto e/o moto); i corsi che si stanno cominciando ad organizzare, si occupano solamente di riparazione e manutenzione di auto (sia nella parte puramente meccanica, sia in quella elettronica). Appare altresì evidente che il meccanico/elettrauto di auto è una figura professionale decisamente diversa dal meccanico di motoveicoli, pertanto si richiede, gentilmente, un parere sul corretto operato da seguire". Al riguardo si rappresenta preliminarmente che con le nuove disposizioni contenute nell'art.1, comma 1132, punto d) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), con il quale sono state apportate delle modifiche alla L.11 dicembre 2012, n.224, è stato prorogato il termine transitorio che consente alle società abilitate alla meccanica-motoristica o elettrauto, di poter continuare ad operare nel rispettivo settore. Tale termine scade decorsi 10 (dieci) anni dall'entrata in vigore della L.224/2012, entro il quale gli interessati (responsabili tecnici) dovranno necessariamente frequentare - con esito positivo - il corso formativo integrativo (abilitante alla meccatronica) previsto dalla Legge in parola, pena la decadenza dell'abilitazione già posseduta negli ex settori meccanico-motoristico o elettrauto. In ordine al quesito proposto questa Amministrazione ritiene di poter confermare che i corsi abilitanti alla meccatronica riguardano anche i responsabili tecnici delle imprese operanti esclusivamente su motoveicoli, precedentemente abilitati agli ex settori elettrauto o meccanica-motoristico, in quanto anche tale attività è rientrante nel campo di applicazione della L.122/1992.

11.4 TITOLI DI STUDIO – RIVALUTAZIONE

11.4.1 Parere a privato e a CCIAA Roma data/prot

Titoli di studio

“Con la presente si chiede se vendo conseguito i seguenti titoli e attestati è rispettato il requisito professionale della meccatronica:

*1) il **diploma di maturità tecnica aeronautica ad indirizzo trasporto aereo** presso l'istituto di istruzione superiore statale via Francesco Morandini, 30, cod.mecc. RMIS10700Q C.F. 97804470587;*

2) l'A.T.P.L. Air Transport Pilot Licence (licenza pilota di linea) che prevede centinaia di ore di studio di motori endotermici, motori a turbina, aerotecnica, aerodinamica, costruzioni aeronautiche ecc.”

In proposito occorre rappresentare che la valutazione dei requisiti professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative della Camera di commercio di Roma, che legge per conoscenza, in quanto territorialmente responsabile dell'eventuale procedimento ad esso correlato. Si rappresenta, inoltre, che questa Amministrazione non è competente a valutare i titoli di studio o, comunque, ad esprimere qualificati pareri al riguardo; ove la S.V. lo ritenesse necessario, potrebbe valutare - in relazione al diploma di maturità tecnica aeronautica ad indirizzo trasporto aereo - l'opportunità di acquisire un parere tecnico autorevole rivolgendosi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca [Dipartimento per l'Istruzione-Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica – Ufficio Sesto] o all'Ufficio Scolastico Regionale [o sue strutture decentrate: CSA] ovvero allo

stesso Istituto scolastico frequentato dall'interessato.

11.4.2 Parere a privato e a CCIAA Roma data/prot

Titoli di studio

Al riguardo occorre innanzitutto premettere che la valutazione dei requisiti professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative della Camera di commercio di Roma, in quanto territorialmente interessata al relativo procedimento. Pur tuttavia, in quanto richiesto, si ritiene opportuno rispondere al quesito proposto facendo preliminarmente presente che questa Amministrazione non è competente a valutare il titolo di studio posseduto dall'interessato di **Perito industriale capotecnico con specializzazione in meccanica** o, comunque, ad esprimere qualificati pareri al riguardo; si ritiene tuttavia utile suggerire alla S.V., qualora lo ritenesse opportuno, di rivolgersi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca [Dipartimento per l'Istruzione-Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica] o all'Ufficio Scolastico Regionale [o sue strutture decentrate: CSA] ovvero allo stesso Istituto scolastico che ha rilasciato il diploma medesimo. Si fa altresì presente che questa Amministrazione non è competente in materia di revisione auto e di procedure atte al conseguimento dell'abilitazione ai fini dell'esercizio della relativa attività.

Tuttavia, se la questione fosse valutata unicamente nell'ottica dell'esercizio dell'attività di autoriparazione di cui alla Legge 122/92, questa Amministrazione ritiene di poter rilevare che qualora il diploma in parola fosse effettivamente idoneo ai fini dell'esercizio dell'attività di gommista, carrozziere ed ex meccanica-motoristica (ma non ex elettrauto), possa essere valutata la possibilità che l'interessato (figlio) possa presentare la SCIA per l'esercizio delle 3 attività (per l'appunto, di gommista, carrozziere ed ex meccanica-motoristica), frequentando al contempo uno dei corsi predisposti in funzione del completamento formativo nel campo della mecatronica (in ossequio a quanto stabilito dalla circolare n.3659/C dell'11.3.2013, emanata a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 224), sempreché gli stessi corsi siano stati attivati e, nell'eventualità, che i primi 2 corsi non siano altresì già conclusi. In tal caso, infatti, non sarebbe più possibile che le Camere di commercio possano prendere in considerazione nuove SCIA per l'esercizio dell'attività di autoriparazione di imprese che richiedono l'abilitazione a uno solo dei due ex settori ora riuniti nella mecatronica, cioè "elettrauto" o "meccanica/motoristica", considerando, le direttive di cui alla circolare, transitorie e la relativa applicazione limitata al breve periodo.

11.4.3 Parere a privato 30-3-2017 prot. 116276

Titoli di studio

*"... Si chiede altresì di conoscere se il responsabile tecnico in possesso del **Diploma di qualifica professionale per Operatore Meccanico**, ottenuto nell'anno 2002/2003 nonché del "**Diploma di Tecnico delle industrie meccaniche n.o.**" ottenuto nell'anno 2004/2005 è obbligato a frequentare un corso Regionale".*

Al riguardo occorre innanzitutto premettere che la valutazione dei requisiti professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative della locale Camera di commercio, in quanto territorialmente interessata al relativo procedimento.

In ordine ai titoli di studio oggetto di quesito (diploma di qualifica professionale per operatore meccanico e diploma di tecnico delle industrie meccaniche n.o.) si rappresenta che questa Amministrazione non è competente a valutare i titoli di studio o, comunque, ad esprimere qualificati pareri al riguardo; si ritiene tuttavia utile suggerire alla S.V., qualora lo ritenesse opportuno, di rivolgersi alla locale Camera di commercio, titolare del procedimento, o, in subordine, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o all'Ufficio Scolastico Regionale [o sue strutture

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

"Corso avanzato-Problematrice connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio" –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

decentrate: CSA] o allo stesso Istituto scolastico che ha rilasciato il diploma medesimo. Premesso ciò, in ordine ai titoli di studio in parola, la locale Camera di commercio potrebbe analizzare la questione - qualora un responsabile tecnico fosse abilitato, in altra impresa di autoriparazione, solo per uno dei due ex settori dell'autoriparazione (elettrauto o meccanico-motoristico) - prendendo in considerazione le direttive contenute nel punto 3 della circolare ministeriale n.3659/C dell'11.3.2013, (pagg.4 e 5).

11.4.4 Parere a CCIAA Taranto 3-10-2016 prot. 307083

Titoli di studio

“Con la Legge Regionale 05.08.2013, n.24 recante "Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese" (ivi allegata), nell'ambito della più generale ridefinizione della disciplina del settore, è stata disposta, tra l'altro, la delega alle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura della Puglia all'esercizio delle funzioni amministrative relative alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni all'Albo delle imprese artigiane. Le modalità di esercizio della detta delega sono state poi specificate con il Regolamento di attuazione n.3 del 04.02.2015.

In virtù della delega conferita riguardante la gestione dell'Albo Imprese Artigiane, si evidenzia che la scrivente è tenuta a rispettare le direttive della Regione Puglia delegante come definite dalla circolare AOCM 60/0000644 del 21.01.2015 anch'essa allegata alla presente.

*Ai sensi della suddetta circolare il **diploma di Tecnico delle industrie elettriche** posseduto dall'istante risulta essere abilitante all'esercizio della attività di mecatronico. Essendo la detta iscrizione contestuale alla annotazione nella correlata sezione speciale del Registro Imprese, nel caso di specie dovrebbe trovare applicazione anche la circolare MISE 3659/C del 11.03.2013 che però non contiene tale specifica analoga previsione in ordine al detto titolo di studio.*

In ragione di tanto, lo scrivente soggetto delegato non può esimersi dal procedere alla detta iscrizione. In assenza di difforme riscontro entro 7 giorni dal ricevimento della presente, la suindicata modalità di evasione della pratica in oggetto si riterrà condivisa”.

Al riguardo si rappresenta, preliminarmente, che la valutazione del caso in esame non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative di codesta Camera, in rappresentanza della Regione Puglia (trattandosi di artigianato), in quanto responsabile esclusiva del procedimento in parola. Pur tuttavia, tenuto conto dell'importanza del quesito proposto, si ritiene opportuno rispondere al medesimo facendo presente quanto segue:

- questa Amministrazione non è competente a valutare il titolo di studio posseduto dall'interessato o, comunque, ad esprimere qualificati pareri al riguardo; si ritiene tuttavia utile suggerire a codesta Camera, qualora lo ritenesse opportuno, di rivolgersi, in alternativa, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca [Dipartimento per l'Istruzione-Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica] o all'Ufficio Scolastico Regionale [o sue strutture decentrate: CSA] ovvero allo stesso Istituto scolastico che ha rilasciato il diploma medesimo;

- circa quanto affermato in ordine alla risposta (al presente quesito) a cui sarebbe tenuta questa Amministrazione (entro il termine di 7 giorni), pena la condivisione dei provvedimenti adottati da codesta Camera, si rappresenta che tale modalità di consultazione, non sfuggirà certamente a codesta Camera, non è prevista da alcuna normativa; come ben noto, infatti, il responsabile del procedimento è il funzionario camerale incaricato e tale responsabilità non può essere affatto condivisa con alcun altro soggetto, certamente non con il Ministero, che a norma di legge non è peraltro legato da alcun rapporto di sovordinazione gerarchica nei confronti di codesto Ente, salvo che codesta Camera sulla base di adeguata base normativa, non riscontri differente soluzione interpretativa.

11.4.5 Parere a CCIAA Salerno 22-5-2015 prot. 74243

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

“Corso avanzato-Problematice connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio” –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

Titoli di studio

Al riguardo occorre innanzitutto premettere che la valutazione dei requisiti professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative della locale Camera di commercio, in quanto territorialmente interessata al relativo procedimento.

In ordine ai titoli di studio oggetto di quesito (**Diploma di perito industriale capotenico specializzazione meccanica** relativamente allo svolgimento dell'attività di cui alla Legge 122/1992 sezione meccatronica- carrozzeria e gommista) si rappresenta che questa Amministrazione non è competente a valutare i titoli di studio o, comunque, ad esprimere qualificati pareri al riguardo; si ritiene tuttavia utile suggerire alla S.V., qualora lo ritenesse opportuno, di *rivolgersi* alla locale Camera di commercio, titolare del procedimento, o, in subordine, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o all'Ufficio Scolastico Regionale [o sue strutture decentrate: CSA] o allo stesso Istituto scolastico che ha rilasciato il diploma medesimo.

11.5 ESONERO ULTRA55ENNE

11.5.1 Parere a CCIAA Cuneo 4-10-2016 prot. 308472

Preposto alla gestione tecnica ultra55enne: condizioni per l'esonero

“.....con la presente sono a porre i seguenti quesiti interpretativi in merito alla legge sulla meccatronica n. 224/2012, con particolare riferimento all'esonero dai corsi previsto dall'art. 3, comma 3, per i soggetti ultra-cinquantacinquenni alla data di entrata in vigore della legge citata.

La norma si riferisce espressamente a chi era preposto alla gestione tecnica, anche se titolare, in imprese iscritte e abilitate per una delle due ex sezioni (meccanica o elettrauto) alla data di entrata in vigore della legge, consentendo loro di proseguire l'attività fino al raggiungimento dell'età pensionabile senza la necessità di regolarizzazione attraverso gli appositi corsi formativi.

1) La norma citata può essere applicata, in virtù della ratio della norma stessa e per analogia, a chi ha il requisito dell'età (almeno 55 anni alla data di entrata in vigore della legge) ma è stato (o viene) nominato preposto alla gestione tecnica per una sola delle due ex sezioni (meccanica o elettrauto) successivamente all'entrata in vigore della legge in questione? (si potrebbe trattare di soggetti che hanno maturato esperienza lavorativa come dipendenti in ditte abilitate per una sola delle due ex sezioni oppure di soggetti titolari di imprese che hanno un preposto alla gestione tecnica per una delle due ex sezione e che hanno quindi maturato il requisito nell'ambito della propria impresa, venendo quindi nominati preposti).

2) L'esonero dai corsi permane anche nel caso in cui si prosegua l'attività anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile?”

Al riguardo si rappresenta, preliminarmente, che la valutazione del caso in esame non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative di codesta Camera, in quanto responsabile esclusiva dell'eventuale procedimento ad esso correlato. Pur tuttavia, tenuto conto dell'importanza del quesito proposto, si ritiene opportuno rispondere al medesimo facendo presente quanto segue: la disposizione normativa di cui alla L. 11 dicembre 2012, n.224, art.3, comma 3 (“Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 2, la persona preposta alla gestione tecnica, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, anche se titolare dell'impresa, abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, essa può proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia”) è applicabile unicamente, come da rimando al comma 2, per le sole “imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai

sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge”; circa il secondo quesito si ritiene che la risposta sia da considerarsi inutile alla luce di quanto rappresentato al punto precedente.

11.5.2 Parere a privato e p.c. CCIAA Napoli 26-1-2018 prot. 46072

Preposto alla gestione tecnica ultra55enne: condizioni per l'esonero

Il M.i.S.E., in merito al quesito posto, circa la possibilità di continuare a svolgere l'attività di officina meccanica da parte del richiedente, già percipiente di pensione di vecchiaia trovandosi nelle condizioni di esonero avendo già compiuto i cinquantacinque anni alla data del 5 gennaio 2013, ha ad ogni modo rappresentato che, ancorché fosse possibile esercitare attività lavorativa (in questo caso, di responsabile tecnico di impresa di autoriparazione) in caso di effettivo conseguimento della pensione di vecchiaia, la L. 224/2012, così come formulata, tenderebbe ad escludere la possibilità che il soggetto possa proseguire l'attività di meccanico-motoristico senza effettuare il corso formativo integrativo che abilita alla meccatronica. Pur tuttavia, in tal caso, avrebbe comunque 10 anni, a partire dalla data di entrata in vigore della L. /2012 medesima, come per i responsabili tecnici con età inferiore a 55 anni al momento dell'entrata in vigore della L. 224/2012, per effettuare il corso formativo integrativo in parola.

11.6 RIQUALIFICAZIONE MECCATRONICA – ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA

11.6.1 Parere a CCIAA Udine 17-1-2018 prot. 27185

Dipendenti di impresa individuale con titolare in esonero ultra55enne – riconoscimento requisiti per costituzione di nuove imprese di meccatronica

E' stato sottoposto al M.i.S.E. un quesito nel quale viene chiesto quanto segue:

"I dipendenti di un imprenditore individuale oltre55enne [che fino al raggiungimento dell'età pensionabile può continuare a svolgere l'attività e pertanto non è obbligato alla riqualificazione della propria posizione tramite i corsi integrativi perchè beneficia dell'esonero di legge] nel caso in cui volessero intraprendere un'attività autonoma di autoriparazione - meccatronica, facendo riferimento alla sola esperienza professionale, in che modo potranno ritenersi abilitati visto che i corsi che sono stati attivati sono rivolti solo al titolare o al preposto abilitati per una sola parte della meccatronica? Si deve ritenere che gli stessi potranno acquisire i requisiti solo a seguito della regolarizzazione dell'impresa presso la quale hanno svolto l'esperienza professionale (quindi o tramite documentazione comprovante l'esercizio dell'attività mancante per almeno tre anni prima dell'entrata in vigore della normativa o tramite la frequentazione del corso da parte del titolare/preposto) e pertanto decorsi i tre anni dalla data di regolarizzazione della stessa?". Il M.i.S.E. rappresenta che alla luce delle nuove disposizioni contenute nell'art.1, comma 1132, punto d) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), con il quale sono state apportate delle modifiche alla L. 11 dicembre 2012, n.224, non si possa più consentire l'apertura di nuove imprese operanti nel settore ex elettrauto o ex meccanico motoristico. È inoltre necessario che gli interessati – aspiranti nuovi responsabili tecnici - maturino l'esperienza professionale prevista dall'art.7, comma 2, punti a) e b) della L.122/1992 < a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo e' ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c del presente comma; b) avere frequentato, con esito positivo, un

apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni> presso un'impresa che sia abilitata all'esercizio dell'attività meccatronica, non essendo più possibile far valere l'esperienza acquisita sulla base della vecchia disciplina - come elettrauto o come meccanico motoristico - in quanto non più applicabile.

11.6.2 Parere a CCIAA Agrigento 26-1-2018 prot. 46129

Riqualificazione meccatronica – punto 3 Circolare n.3659/C dell'11-3-2013 esperienza professionale maturata su sistemi complessi

E' stato posto un quesito al M.i.S.E. circa la possibilità da parte di titolare di officina meccanica-motoristica di documentare, alla luce della Circolare n. 3659/2013 paragrafo 3, la riqualificazione della propria impresa in meccatronica attraverso fatture dei lavori eseguiti su sistemi complessi quali impianti abs, esp, impianti di iniezione elettronica, interventi di sostituzione cambi automatici e sequenziali, centraline elettroniche impianti di climatizzazione. Al riguardo si coglie l'occasione per sottolineare le nuove disposizioni contenute nell'art.1, comma 1132, punto d) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), con il quale sono state apportate delle modifiche alla L. 11 dicembre 2012, n.224. Con tali disposizioni è stato prorogato il termine transitorio che consente alle società abilitate - solo meccanico-motoristiche o solo elettrauto - di poter continuare ad operare nel rispettivo settore. Tale termine scade decorsi 10 (dieci) anni dall'entrata in vigore della L.224/2012, entro il quale gli interessati dovranno necessariamente frequentare - con esito positivo - il corso formativo previsto dalla Legge in parola, pena la decadenza dell'abilitazione agli ex settori meccanico-motoristico o elettrauto. Nel caso concreto ipotizzato da codesta Camera si ritiene altresì utile rappresentare che, in materia di circolare n.3659/C del 11/03/2013 questa Amministrazione ha espresso, per il periodo transitorio, ulteriori orientamenti circa il passaggio tra la vecchia e la nuova disciplina, che escludono la possibilità di far valere l'esperienza professionale maturata dall'interessato, oggetto di quesito (vedi le note M.i.S.E. prot. n. 411197 del 22-12-2016 (parere a CCIAA di Latina) e prot. n. 76489 del 17-3-2016 (parere a C.R.A. Lazio).

11.6.3 Parere a CCIAA di Biella e Vercelli 16-2-2018 prot. 64877

Riqualificazione meccatronica – punto 3 Circolare n.3659/C dell'11-3-2013 esperienza professionale maturata su sistemi complessi

La Camera richiede al M.i.S.E. direttive uniformi per l'applicazione della proroga prevista nel comma 1/ter dell'art. 1132 della Legge n. 295/2017 per imprese che non hanno proceduto a regolarizzarsi alla meccatronica ma che erano già iscritte e abilitate per le sezioni meccanica-motoristica o elettrauto alla data del 5-1-2013. Nel caso concreto ipotizzato da codesta Camera si ritiene altresì utile rappresentare che, in materia di circolare n.3659/C del 11/03/2013 questa Amministrazione ha espresso, per il periodo transitorio, ulteriori orientamenti circa il passaggio tra la vecchia e la nuova disciplina, come evidenziato con le note M.i.S.E. prot. n. 411197 del 22-12-2016 (parere a CCIAA di Latina) e prot. n. 76489 del 17-3-2016 (parere a C.R.A. Lazio) che escludono la possibilità di far valere l'esperienza professionale maturata dalle imprese in argomento.

12. SANZIONI

12.1 Parere a CCIAA Treviso 29-10-2009 prot. 95921

Revisioni veicoli art. 80 Nuovo codice della strada

Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 22 -23 marzo 2018

“Corso avanzato-Problematice connesse alle Leggi Speciali. L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. L'esercizio delle imprese di pulizia e facchinaggio” –

Raccolta pareri imprese esercenti l'attività di autoriparazione Legge. 122/1992 (2° Bozza)

Elena Grazi – Camera di Commercio di Mantova

Codesta Camera ha chiesto di conoscere se, tenuto conto della previsione normativa di cui al comma 16 dell'art. 80 del Codice della strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), qualora ad un'impresa di autoriparazione, autorizzata allo svolgimento di attività di revisione auto, venga accertata la "falsità di una certificazione di revisione" sia necessario procedere oltre che alla revoca della concessione, anche alla cancellazione dal Registro delle Imprese.

Al riguardo si rappresenta che questa Amministrazione concorda con questa ipotesi interpretativa tenuto conto del fatto che il "Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione" citato ai commi 8 e 16 dell'art. 80 del nuovo Codice della strada, è stato eliminato e sostituito dal "Registro delle Imprese", per effetto di quanto stabilito dall'art. 10, comma 6, del d.P.R. 14-12-1999, n. 558 (che ha peraltro espressamente modificato l'art. 239 del d.P.R. 16-12-1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, e la stessa Legge 5-2-1992, n. 122).

12.2 Parere a privato e a CCIAA Caserta 26-07-2016 prot. 246241

Revisioni veicoli art. 80 Nuovo codice della strada

Con la presente si prega di chiedere l'autorevole parere dell'Autorità in indirizzo circa l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 80, comma 16, C.d.S. che recita: " *L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8*". Al riguardo, come già rappresentato in passato da questa Amministrazione in casi analoghi, non si può che ribadire che il "Registro delle Imprese esercenti attività di autoriparazione" citato ai commi 8 e 16 dell'art.80 del nuovo Codice della strada, è stato eliminato e sostituito dal "Registro delle Imprese", per effetto di quanto stabilito dall'art.10, comma 6 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n.558 (che ha peraltro espressamente modificato l'art.239 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, e la stessa legge 5 febbraio 1992, n. 122). Conseguentemente questa Amministrazione non può che confermare quanto precedentemente stabilito al riguardo, tenuto conto di quanto previsto dall'art.80, comma 16, e cioè che **l'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro delle imprese.**

12.3 Parere a Regione Campania 25-01-2017 prot. 22920

Competenza CCIAA emissione ordinanza ingiunzione

Si fa riferimento al quesito pervenuto da codesta Regione con il quale è stato chiesto a questa Amministrazione di voler fornire indicazioni in merito all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 122/92 e, in particolare, se rientri o meno nella competenza camerale la fattispecie contemplata dall'art. 10 comma 4, nel caso in cui il consumatore s'avvalga di un'officina non autorizzata ai fini della riparazione della propria (o altrui) autovettura.

Al riguardo si ritiene di poter affermare che la facoltà di emettere l'ordinanza ingiunzione rientri - nella specifica fattispecie oggetto di quesito - nella competenza della Camera di commercio territorialmente responsabile del procedimento sanzionatorio, anche alla luce delle indicazioni fornite in passato dal Ministero degli Interni laddove asseriva la competenza camerale ad emettere le ordinanze in materia di articolo 2631 c.c., e specificatamente circa la legge 122/1992 (competenza ereditata dagli ex uffici UPICA).

13. RICORSI

13.1 Parere a CCIAA Roma data/prot non presenti

Nel caso fosse ritenuto opportuno, il provvedimento di respingimento dell'istanza può essere impugnato, rigorosamente entro i termini decadenziali previsti dalla norma e decorrenti dal ricevimento della relativa comunicazione (fatta salva l'eventuale riammissione in termini per errore scusabile), presso il TAR, ovvero attraverso la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Elenco cronologico dei pareri

- 4.1.1 Circolare Ministero dell'Industria n. 3286/c 19-6-1992, punti 4b), 4c), 4d)
- 1.5 Parere Ministero dei Trasporti e della Navigazione 9-2-1995 prot. 0224/4302(1)
- 1.4 Parere Ministero dell'Industria 1-6-1995 prot. n. 387286
- 1.1 Parere Ministero dell'Industria 1-6-1995 prot. n. 387286 (confermato con parere a CCIAA Bologna 16-8-2005 prot. 7761 e parere a CCIAA Bari 31-10-2007 prot. 10050)
- 4.2.1 Nota Ministero dell'Industria 19-6-1995 prot. 387550 punto e)
- 4.1.2 Nota Ministero dell'Industria 19-6-1995 prot. 387550 punto f)
- 4.3.1 Parere Ministero dell'Industria a CCIAA Parma 1-8- 1995 prot. 388177
- 1.6 Lettera circolare 2-8-1996 prot. 488820
- 4.3.2 Parere Ministero dell'Industria a CCIAA Mantova 3-11-1998 prot. 471006

- 10.1 Circolare n. 3562/c del 7-7-2003 – Problematiche connesse all'applicazione dell'art. 6 della legge 25/1996 – Leggi 5 marzo 1990, n.46 (“Norme per la sicurezza degli impianti”) e 5 febbraio 1992, n.122 (“Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione).

- 1.7 Lettera circolare 18-11-2005 prot. 10556
- 1.8 Lettera circolare 24-11-2005 prot. 10711

- 7.1 Parere a CCIAA Potenza 31-10-2007 prot. 10053
- 4.1.5 Parere a CCIAA Parma 22-11-2007 prot. 9846
- 4.3.3 Parere a CCIAA Parma 22-11-2007 prot. 9846
- 10.2 Parere a CCIAA La Spezia 3-12-2007 prot. 10981
- 7.2 Parere a CCIAA La Spezia 3-12-2007 prot. 10981

- 1.13 Parere a CCIAA Rieti 27-3-2008 prot. 2580
- 1.9 Lettera circolare 31-3-2008 prot. 2688

- 4.1.3 Parere a CCIAA Asti 25-8-2009 prot. 75298
- 8.3 Parere a CCIAA Asti 25-8-2009 prot. 75298
- 12.1 Parere a CCIAA Treviso 29-10-2009 prot. 95921
- 10.3 Parere a CCIAA Sassari 9-11-2009 prot. 100447
- 4.2.2 Parere a CCIAA Asti 9-12-2009 prot. 113217

- 10.4 Parere a CCIAA Chieti 20-9-2010 prot. 123483

- 10.5 Parere a CCIAA Perugia 15-4-2011 prot. 71287
- 6.1 Parere a CPA Savona 31-5-2011 prot. 103714
- 4.1.4 Parere a privato 31-5-2011 prot. 103724
- 9.1 Parere a CCIAA di Ferrara 14-11-2011 prot. 214354

- 1.2 Circolare n. 3653/c del 2-7-2012 prot. 148904
- 7.4 Parere a CCIAA Chieti 24-9-2012 prot. 197848
- 7.3 Parere privato e a CPA Lecce 11-10-2012 prot. 210781
- 1.3 Parere a privato 7-11-2012 prot. 229051

- 11.1.2 Parere a CCIAA Torino 14-1-2013 prot. 5538
 11.1 Circolare n. 3659/c del 11-3-2013
 8.1 Parere CCIAA Mantova 5-4-2013 prot. 56370
- 10.6 Parere a Camera Valdostana 7-3-2014 prot. 39525
 1.10 Parere a Codema, al Comune di Corigliano d'Otranto, alle Camere di commercio di Lecce e Bari e alla Provincia di Bari e di Lecce 31-3-2014 prot. 52372
- 6.2 Parere a CCIAA Napoli 31-3-2014 prot. 52038
 7.5 Parere a CCIAA Siena 14-4-2014 prot. 6092
 1.11 Parere a privato e a CCIAA di Cosenza, alla Provincia di Cosenza e al Comune di Fagnano Castello 16-4-2014 prot. 67032
 7.6 Parere a privato e a CCIAA di Cosenza, alla Provincia di Cosenza e al Comune di Fagnano Castello 16-4-2014 prot. 67032
 1.12 Parere a Confartigianato 12-5-2014 prot. 78415
- 11.4.5 Parere a CCIAA Salerno 22-5-2015 prot. 74243
- 4.3.4 Parere a CCIAA Cagliari 26-01-2016 prot. 18678
 8.2 Parere a CCIAA Cagliari 26-01-2016 prot. 18678
 11.2.1 Parere a CCIAA Trieste 27-1-2016 prot. 20894
 11.2.2 Parere a Camera Valdostana 1-2-2016 prot. 24865
 7.7 Parere a C.R.A. LAZIO 17-3-2016 prot. 76477
 11.1.3 **Parere a C.R.A. LAZIO 17-3-2016 prot. 76489**
 1.14 Parere a privato e a CCIAA Napoli 3-6-2016 prot. 157733
 4.1.6 Parere a privato e a CCIAA Napoli 3-6-2016 prot. 157733
 12.2 Parere a privato e CCIAA Caserta 26-07-2016 prot. 246241
 7.8 Parere a privato e CCIAA Modena e Reggio Emilia 12-9-2016 prot. 285242
 9.1 Parere a privato 23-9-2016 prot. 297318
 7.9 Parere a privato e CCIAA Milano 26-9-2016 prot. 298453
 11.3.1 Parere a CCIAA Molise 28-9-2016 prot. 301841
 11.4.4 Parere a CCIAA Taranto 3-10-2016 prot. 307083
 4.3.5 Parere a privato e a CCIAA Cagliari 3-10-2016 prot. n. 307103
 11.5.1 Parere a CCIAA Cuneo 4-10-2016 prot. 308472
 7.10 Parere a CCIAA Varese 17-11-2016 prot 361970
 3.1 Parere a CCIAA Brindisi 30-11-2016 prot. 375693
 11.1.4 **Parere a CCIAA Latina 22-12-2016 prot. 411197**
- 12.3 Parere a Regione Campania 25-01-2017 prot. 22920
 1.15 Parere a privato 25-1-2017 prot. 23045
 4.3.7 Parere a privato e a CCIAA di Roma 08-02-2017 prot. 43813
 4.3.8 **Parere a CCIAA di Taranto 18-4-2017 prot. 150084**
 6.3 **Parere a privato e a CCIAA Varese 8-6-2017 prot. 209352**
 6.4 **Parere a privato e p.c. a CCIAA del Molise 9-8-2017 prot. 338329**
 6.5 **Parere a CCIAA Lecce 20-9-2017 prot. 381152**
 4.3.9. **Parere a privato e p.c. CCIAA di Milano 16-10-2017 prot. 452084**
 7.17 **Parere a CCIAA Parma 27-12-2017 prot. 560087**

- 11.1.5 [Parere a Associazione Artigiani di Asti 8-1-2018 prot. 9665](#)
- 11.6.1 [Parere a CCIAA Udine 17-1-2018 prot. 27185](#)
- 4.1.4 [Parere a CCIAA Padova 26-1-2018 prot. 46058](#)
- 11.5.2 [Parere a privato e p.c. CCIAA Napoli 26-1-2018 prot. 46072](#)
- 11.6.2 [Parere a CCIAA Agrigento 26-1-2018 prot. 46129](#)
- 11.3.2 [Parere a privato 9-2-2018 prot. 59809](#)
- 11.2.3 [Parere a CCIAA di Biella e Vercelli 16-2-2018 prot. 64877](#)